

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

301° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	7
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	28
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	»	35
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	40
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	47
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	85
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	93
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	100
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	144
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	153
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	165

**Giunte**

Affari Comunità europee . . . . .	<i>Pag.</i>	173
-----------------------------------	-------------	-----

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali . . . . .	<i>Pag.</i>	178
RAI-TV . . . . .	»	183
Schengen . . . . .	»	187
Riforma amministrativa . . . . .	»	188
Infanzia . . . . .	»	194
Sull'affare Telekom-Serbia . . . . .	»	195
Mitrokhin . . . . .	»	201

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	<i>Pag.</i>	203
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	»	208
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri . . . . .	»	215

---

<b>CONVOCAZIONI</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	216
-------------------------------	-------------	-----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**273<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Innocenzi e per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente PASTORE propone che, a partire dalla prossima settimana, l'ordine del giorno dei lavori della Commissione sia integrato con l'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale già assegnati alla Commissione, recanti modifiche all'articolo 68 della Costituzione

La Commissione consente.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

**(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi**

**(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radio-televisive e via Internet**, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – *Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati*

(1391) DEL TURCO ed altri. – *Disciplina dell'attività radiotelevisiva*

(1516) PASSIGLI ed altri. – *Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

(1681) PASSIGLI. – *Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1887) GUBERT. – *Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni*

(2042) BOREA. – *Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(2088) FALOMI ed altri. – *Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) DENTAMARO ed altri. – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. – *Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) FALOMI. – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) ANGIUS ed altri. – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) FALOMI. – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 maggio.

Il relatore MALAN illustra una proposta di parere del seguente tenore:

«La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, con particolare riguardo al n. 2175, rileva che esso interviene nelle materie dell'ordinamento della comunicazione e della promozione e dell'organizzazione di attività culturali, comprese fra quelle di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, incluse fra quelle di competenza esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m). Rileva altresì che la materia oggetto del presente disegno di legge trova il suo cardine nell'articolo 21 della Costituzione, in particolare nel primo comma, ma anche nell'ultimo, specialmente per quanto riguarda la tutela dei minori nella programmazione televisiva disciplinata dall'articolo 10. Il testo definisce pertanto l'ambito di applicazione e le finalità della legge, nonché i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, cioè la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e la sal-

vanguardia delle diversità linguistiche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali e dalle leggi. Vi si precisano anche i principi a garanzia degli utenti: l'accesso secondo criteri di non discriminazione, la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, una disciplina per le trasmissioni pubblicitarie, le televendite e le trasmissioni sponsorizzate, la facoltà di rettifica quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali, la diffusione di un congruo numero di programmi in chiaro. Si prevede, inoltre, di favorire la ricezione dei programmi da parte dei cittadini con disabilità sensoriali attraverso l'adozione di idonee misure. Inoltre, il testo stabilisce i principi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza radiotelevisiva, con il divieto di costituire o mantenere posizioni dominanti, la previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività e l'obbligo di una separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale.

Pertanto, per quanto di competenza, la Commissione esprime un parere favorevole».

Il relatore, quindi, sottolinea il richiamo all'articolo 21, commi primo e ultimo, della Costituzione, con riguardo specialmente alla tutela dei minori nella programmazione televisiva trattata all'articolo 10 del disegno di legge, che tiene conto delle sollecitazioni formulate in tal senso, nel corso dell'esame, dai senatori Maffioli ed Eufemi nonché delle preoccupazioni espresse dal senatore Villone.

Il senatore VILLONE preannuncia, a nome del suo Gruppo, un voto contrario sulla proposta di parere che, a suo giudizio, aderisce in modo acritico al testo del disegno di legge governativo e non tiene conto delle osservazioni espresse dalla sua parte politica su vari profili di costituzionalità.

Il relatore MALAN osserva che le considerazioni critiche sul disegno di legge n. 2175 svolte dai senatori dei Gruppi di opposizione e in particolare dal senatore Villone rappresentano l'espressione di un modo diverso, ma altrettanto legittimo, di affrontare la materia del sistema radiotelevisivo. Si tratta, a suo avviso, di impostazioni entrambe coerenti con il dettato costituzionale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

*La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,40.*

*SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1787-B*

Il presidente PASTORE prende atto della mancata presenza del prescritto numero di senatori per proseguire la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1787-B.

Propone, pertanto, di rinviarne l'esame a una prossima seduta.

La Commissione consente.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**221<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

**(1296)** *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

**(104)** *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

**(279)** *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

**(280)** *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

**(344)** *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

**(347)** *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

**(382)** *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

**(385)** *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

**(454)** *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

**(456)** *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

**(502)** *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

**(578)** *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*

**(740)** *CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca*

- (752) *VISERTA COSTANTINI*. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) *PASTORE ed altri*. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) *MARINI ed altri*. – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) *FILIPPELLI*. – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1050) *MARINI ed altri*. – *Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*
- (1051) *FEDERICI ed altri*. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) *FASSONE ed altri*. – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) *COSSIGA*. – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) *COSSIGA*. – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) *COSSIGA*. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) *COSSIGA*. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) *IERVOLINO ed altri*. – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) *CICCANTI*. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) *FASSONE ed altri*. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) *FASSONE*. – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) *CALVI ed altri*. – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (1468) *CIRAMI ed altri*. – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*
- (1493) *Antonino CARUSO e PELLICINI*. – *Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*
- (1519) *CALLEGARO*. – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*



(1555) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Novara*

(1632) CICCANTI. – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Separazione delle carriere dei magistrati*

(1668) CURTO. – *Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce*

(1710) GUASTI. – *Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna*

(1731) CAVALLARO. – *Istituzione del tribunale di Caserta*

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(1843) MONTAGNINO ed altri. – *Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta*

(2172) DETTORI. – *Istituzione della Corte d'appello di Sassari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 maggio scorso e si prosegue nell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1, comma 1, lettera a), già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 aprile scorso.

Interviene il senatore ZANCAN per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1000 del Governo, osservando come il meccanismo di accesso in magistratura e di progressione in carriera, delineato nella proposta governativa e basato su concorsi per titoli ed esami, non sarà in grado di garantire la selezione di una magistratura all'altezza delle funzioni che è chiamata a svolgere. Anzi, l'eccessivo peso che si intende attribuire alla preparazione teorica del magistrato comporta il rischio del tendenziale disimpegno dagli affari della giustizia per la necessità di dedicare tempo allo studio e quello della scarsa attenzione alle questioni attinenti la concreta organizzazione degli uffici che richiedono attitudini non valorizzate in detta proposta. Certamente correttivi al sistema degli automatismi che regolano la progressione nella carriera debbono essere apportati, ma questi dovrebbero consistere nella previsione di valutazioni da effettuarsi dai Consigli giudiziari anche sulla base dei contributi che possono derivare dalla virtuosa osmosi di esperienza di avvocati e magistrati.

L'emendamento del Governo, persegue, peraltro, a suo avviso, un dichiarato intento punitivo nei confronti della magistratura che, nella sua stragrande maggioranza, assolve invece con diligenza ed abnegazione ai suoi compiti istituzionali. E seppure esistono delle isolate eccezioni, l'operatività di filtri selettivi dovrebbe però concretizzarsi in meccanismi interni alla stessa magistratura.

Il senatore Zancan conclude la sua dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.1000, ricordando la figura del dottor Mancinelli, magistrato piemontese scomparso nei giorni scorsi, quale esempio di un fe-

dele servitore dello Stato che, rifuggendo dalla notorietà, ha assolto con dirittura morale, senso delle istituzioni e rara capacità professionali ai suoi doveri d'ufficio.

Il presidente Antonino CARUSO si associa al ricordo del dottor Mancinelli.

Il senatore FASSONE annuncia il voto contrario, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 1.1000, rifacendosi alle considerazioni da lui già esposte nel corso dell'esame.

Osserva infatti come la proposta del Governo suscita perplessità di ordine costituzionale, in quanto il sistema delineato di progressione in carriera attraverso concorsi è in contrasto con l'articolo 106, primo comma della Costituzione che pone il requisito del superamento di un concorso per la nomina a magistrato, previsione dalla quale deriva che, una volta superato il concorso di accesso in magistratura, un magistrato non può non ritenersi abilitato in astratto a svolgere tutte le funzioni alle quali il medesimo possa in futuro essere chiamato. E' quindi da ritenersi illegittima una proposta, come quella in esame, che correla la progressione in carriera al superamento necessario di una pluralità di concorsi.

In secondo luogo l'emendamento 1.1000 determina lo svuotamento delle funzioni che l'articolo 105 della Costituzione affida in via esclusiva al Consiglio Superiore della Magistratura, riferendosi in particolare al potere di disporre promozioni. Infatti la proposta governativa, richiedendo in proposito il superamento di un concorso gestito da una commissione esterna al Consiglio superiore, sebbene nominata dallo stesso, viola la Carta costituzionale in quanto chiama un altro organo, la commissione di concorso, ad effettuare quelle valutazioni che la Costituzione, come ricordato, affida in via esclusiva all'organo di autogoverno della magistratura.

In terzo luogo si introduce una distinzione nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di merito tra funzioni di primo e funzioni di secondo grado che non trova rispondenza nel dettato costituzionale che distingue i magistrati tra loro solo per diversità di funzioni, attribuendo autonomo rilievo solo alle funzioni di legittimità.

Quanto alle obiezioni riferite al merito della proposta governativa, il senatore Fassone richiama l'attenzione su un passo dei lavori preparatori della legge n. 570 del 1966, ricordando come, a sostegno dell'abbandono di un sistema di progressione simile a quello che oggi si vuole invece reintrodurre, si evidenziava che «il concorso per esami costituisce un sistema di selezione: a) ingiusto, in quanto favorisce nei fatti coloro che sono meno impegnati ed oberati nel lavoro giudiziario; b) inadeguato perché permette di accertare la (...) cultura tecnica, ma non anche tutte le altre doti attitudinali, di laboriosità, di equilibrio, di imparzialità, di relazione, che pure sono fondamentali nella professione; c) controproducente, atteso che turba la serenità e il prestigio del magistrato, distogliendolo dal lavoro giudiziario e creando disservizi negli uffici».

È certamente opportuno – continua il senatore Fassone – addivenire ad una riforma dell'ordinamento giudiziario ma non attraverso l'adozione delle soluzioni proposte dal Governo.

Invita quindi il relatore Luigi Bobbio a considerare le proposte contenute nel disegno di legge d'iniziativa del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, tra cui ricorda quella di eliminare la progressione a ruoli aperti in favore di un sistema di avanzamento a ruoli semi aperti e quella di individuare altri parametri per la selezione che tengano conto – tra l'altro – di doti quali quelle ricordate che, in aggiunta alla competenza tecnica, connotano la funzione giurisdizionale. Osserva poi come la proposta governativa, richiedendo esclusivamente una preparazione di tipo generalista accertata attraverso i citati concorsi, finisca nella sostanza per svilire quella specializzazione tecnica acquisita da molti giudici con l'esperienza professionale che costituisce invece una preziosa risorsa per una corretta amministrazione della giustizia e che come tale deve essere preservata.

Richiama poi l'attenzione della Commissione sulle conseguenze che l'emendamento 1.1000 determina, sotto il profilo del riconoscimento necessario di pari opportunità, per le donne magistrato che, come è noto, sono chiamate ad assolvere anche a gravosi impegni familiari e che risulterebbero per questo ulteriormente penalizzate da un sistema che richiede loro lo svolgimento di una attività aggiuntiva, quale quella di preparazione dei concorsi per la progressione in carriera.

Conclude ritenendo opportuna una profonda riflessione su una proposta, quella del Governo, che rischia di arrecare al sistema più danni di quelli che, nelle intenzioni, vorrebbe evitare.

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento 1.1000.

Il senatore CAVALLARO concorda con le considerazioni formulate dal senatore Fassone e, con l'occasione, manifesta la preoccupazione, già espressa nella discussione generale, che la proposta governativa finirà per accentuare la burocratizzazione della magistratura senza garantire al tempo stesso quella effettiva professionalità dei magistrati che si intende invece perseguire. Osserva come il sistema che si propone di introdurre sia stato nella sostanza già sperimentato con esiti negativi, come ricordato anche dal senatore Fassone, favorendo il culto per la bella sentenza, in quanto titolo per successive valutazioni, anche in quei casi in cui ciò non sia rispondente alle caratteristiche del caso trattato e quindi con conseguenze negative per una efficace amministrazione della giustizia.

Pur favorevole ad una riforma dell'ordinamento giudiziario che vada nel senso di garantire maggiore professionalità dei giudici, il senatore Cavallaro conclude annunciando il voto contrario del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, sull'emendamento 1.1000 per la totale inadeguatezza delle soluzioni proposte.

Il senatore ZICCONI annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 1.1000.

Il relatore Luigi BOBBIO ricorda, in replica alle considerazioni del senatore Fassone, come la lettura fatta dal medesimo dell'articolo 106, comma primo della Costituzione non sia la sola possibile. Se si ammette infatti per l'accesso alla magistratura che vi possano essere commissioni di concorso a composizione esterna al Consiglio superiore della Magistratura, non si vede per quale ragione non sia legittimo far altrettanto per altri momenti della carriera dei magistrati, venendo in rilievo quella stessa esigenza di verifica della professionalità, quale presupposto della progressione, che un concorso è in grado di accertare. Per tale ragione non si può concludere, così come fa il senatore Fassone, per la certa illegittimità costituzionale dell'emendamento 1.1000.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente alla Commissione ed al relatore Luigi Bobbio l'opportunità di introdurre alcune modifiche al testo dell'emendamento 1.1000 per ragioni di coordinamento. In particolare propone al numero 2), lettera b) dell'emendamento 1.1000 di sostituire le parole «i 2» con le altre «j 2» e la parola «n» con l'altra «m». Propone poi con riferimento al numero 6), lettera b) dello stesso emendamento di sostituire le parole «entrata in vigore» con le altre «acquisto di efficacia dell'ultimo». Suggerisce altresì al numero 8) e al numero 8-bis dell'emendamento di sostituire le parole «lettera q» con le altre «lettera p», nonché al n. 11) alla lettera l) di sostituire le parole «lettera i» con le altre «lettera j».

Il rappresentante del GOVERNO, modifica l'emendamento 1.1000 nei termini prospettati dal presidente Antonino Caruso.

Con il parere favorevole del RELATORE, posto ai voti, l'emendamento 1.1000, nel testo emendato e da ultimo modificato, è approvato e per effetto della sua approvazione risultano preclusi gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame degli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 1. Avverte altresì che per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.1000 risultano preclusi gli emendamenti 1.14 e 1.19.

Il senatore CAVALLARO aggiunge la propria firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore DALLA CHIESA.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 1.13 che si propone di dettare, rispetto alle proposte governative, differenti criteri di delega con riferimento al tirocinio, alla formazione degli uditori giudiziari ed all'ag-

giornamento professionale dei magistrati. Senza indugiare nell'illustrazione degli aspetti più particolari della proposta emendativa, il senatore Fassone richiama l'attenzione su due profili che nella sostanza la caratterizzano e che sono il frutto della sua personale esperienza presso il Consiglio superiore della magistratura. Si tratta in particolare della proposta di articolare la scuola in due sezioni, la prima, con compiti di formazione permanente ed aggiornamento professionale dei magistrati, la seconda, con compiti afferenti al tirocinio degli uditori giudiziari. È questa una soluzione che non interferisce con l'impianto complessivo della proposta del governo e che quindi potrebbe essere presa in considerazione in quanto si basa sulla considerazione che magistrati ed uditori giudiziari hanno esigenze diverse che potrebbero essere soddisfatte adeguatamente solo attraverso la creazione di due distinte articolazioni organizzative della scuola. In particolare è opportuno assicurare ai tirocinanti una ampia formazione che non sia esclusivamente teorica, ma anche pratica con periodi di applicazione presso pubbliche amministrazioni, organi dell'avvocatura o uffici dell'amministrazione giudiziaria, ricordando l'esempio offerto dalla scuola della magistratura di Bordeaux, presso cui la Commissione si è recata in visita nella scorsa legislatura.

In secondo luogo poi ritiene non sufficiente, così come nella proposta del Governo, la previsione di un solo Comitato scientifico posto al vertice della Scuola osservando come sia importante, più delle questioni connesse alla composizione, prevedere un comitato intermedio preposto alla gestione dell'attività ordinaria della scuola e chiamato pertanto a curare aspetti di organizzazione quotidiana, come quelli legati alla valutazione ed alla nomina dei relatori, alla scelta delle iniziative didattiche e così via.

Rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.34.

Interviene poi il senatore CAVALLARO per illustrare i subemendamenti 1.2000/1 e 1.2000/2, e richiamare l'attenzione sul significato politico della proposta, esplicitata soprattutto nel subemendamento 1.2000/2, che è quello di introdurre, nella delega per la riorganizzazione del pubblico ministero di cui all'emendamento 1.2000, la precisazione per cui deve essere assicurata in ogni caso l'indipendenza dal potere esecutivo.

Si tratta di una specificazione importante che può essere riferita a tutte le funzioni che il pubblico ministero è chiamato a svolgere e che quindi appare indispensabile con riferimento sia a quelle attività funzionali al sostegno dell'accusa nel processo sia ancor di più per quelle altre, per così dire di carattere ordinamentale e che vedono impegnato il pubblico ministero nelle attività di indagine e di polizia.

Il senatore Cavallaro aggiunge poi la propria firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Marino. Aggiunge altresì la propria firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Manzione.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.2000 e 1.3000.

Il presidente Antonino CARUSO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.37.

Il relatore Luigi BOBBIO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.23.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, non essendo stato raggiunto il prescritto numero legale, non è stato possibile passare all'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 232, contenente la relazione sul piano di ripartizione del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile, e n. 234, relativo allo schema di decreto legislativo recante istituzioni di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

*La seduta termina alle ore 16.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

### 1.12

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

---

### 1.13

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera b), ivi richiamata, dopo le parole «e di aggiornamento professionale dei magistrati» aggiungere le parole: «, prevedendo la istituzione presso il Consiglio superiore della magistratura di una Scuola della magistratura».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

#### **«Art. 3.**

*(Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed  
aggiornamento professionale dei magistrati)*

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione presso il Consiglio superiore della magistratura di una Scuola della magistratura, di seguito denominata Scuola, la cui azione di tirocinio e formazione professionale degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati sia esercitata nel quadro ed in conformità degli indirizzi stabiliti annualmente dal Consiglio superiore della magistratura;

b) prevedere che la Scuola sia dotata di personalità giuridica e goda di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile;

c) prevedere che la Scuola provveda alla gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato;

d) prevedere altresì che costituiscano entrate della Scuola:

- 1) eventuali dotazioni supplementari alla stessa assegnate nel bilancio dello Stato;
- 2) eventuali risorse ad essa destinate dal Consiglio superiore della magistratura o dal Ministero della giustizia per l'espletamento di compiti di interesse di tali istituzioni;
- 3) gli utili derivanti da pubblicazioni curate dalla Scuola o dalla prestazione di servizi;
- 4) contributi, donazioni o legati di enti pubblici o privati a suo favore;

e) prevedere che costituiscano uscite della Scuola:

- 1) le spese necessarie al suo funzionamento;
- 2) le remunerazioni, le borse di studio od i sussidi dovuti a docenti, ausiliari, partecipanti alle sessioni ed uditori giudiziari;
- 3) il rimborso di spese di viaggio e di trasferta inerenti le attività di formazione, incluse quelle del proprio personale per missioni strettamente attinenti i compiti di studio;
- 4) le spese di pubblicazione di atti e di gestione dei servizi sussidiari;

f) prevedere che la Scuola adotti un proprio regolamento di amministrazione e contabilità;

g) prevedere che il rendiconto della gestione della Scuola è presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario;

h) prevedere che la Scuola sia articolata in due sezioni, la prima con compiti di formazione permanente nonché con compiti di formazione complementare degli uditori giudiziari, la seconda, avente sede in città diversa da quella della prima sezione, con compiti afferenti il tirocinio degli uditori giudiziari;

i) prevedere, quali organi della scuola, i seguenti:

- 1) il consiglio scientifico;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il direttore;
- 4) i comitati di gestione di ciascuna sezione;
- 5) il segretario generale;

j) prevedere che il consiglio scientifico di cui al numero 1 della lettera i) del presente comma sia composto da:

- 1) il direttore della Scuola, che lo presiede;
- 2) il vicedirettore;
- 3) tre componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui due togati;
- 4) tre magistrati ordinari, di cui uno del pubblico ministero, ed almeno uno avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione;
- 5) due professori universitari;
- 6) due avvocati;



7) un rappresentante del Ministero della giustizia;

k) prevedere che i componenti del Consiglio superiore della magistratura siano designati dal Consiglio stesso e cessino dall'incarico con la scadenza del Consiglio da cui sono stati nominati;

l) prevedere che i magistrati siano designati dal Consiglio superiore della magistratura, fra quelli in servizio ovvero in quiescenza da non più di due anni e che non possano essere designati i magistrati che nell'ultimo biennio hanno svolto incarichi continuativi di formazione professionale presso il Consiglio superiore della magistratura;

m) prevedere che i professori siano designati, fra gli ordinari di materie giuridiche, da un apposito collegio formato da tutti i presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università statali;

n) prevedere che gli avvocati siano designati dal Consiglio nazionale forense, fra gli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, con almeno dieci anni di esercizio dell'attività;

o) prevedere che l'incarico duri quattro anni e non possa essere rinnovato;

p) prevedere che il consiglio scientifico si riunisca almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni volta che il direttore lo convoca, o che ne facciano richiesta almeno cinque componenti;

q) prevedere che il consiglio scientifico deliberi validamente con la presenza di almeno nove componenti;

r) prevedere che gli uditori debbano compiere un periodo di tirocinio della durata di due anni, da effettuarsi presso la Scuola nazionale della magistratura e presso tutti gli uffici giudiziari di primo grado, secondo le direttive stabilite dal Consiglio superiore della magistratura;

s) prevedere che il tirocinio inizi il 15 settembre di ogni anno e si articoli in sessioni di pari durata, svolte alternativamente presso la Scuola e presso gli uffici giudiziari e che gli uditori giudiziari non possano assumere le funzioni prima del completamento positivo del periodo di tirocinio;

t) prevedere che in esito al tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario, e sulla scorta del giudizio pronunciato dalla Scuola, formuli un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie, il quale, se positivo, deve contenere uno specifico riferimento all'attitudine dell'uditore allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti;

u) prevedere che nell'assegnazione delle sedi si tenga conto, per quanto possibile, del giudizio di cui alla lettera t) del presente comma e che a tal fine ogni uditore debba formulare richiesta, eventualmente graduata, di uffici sia giudicanti che requirenti;

v) prevedere che nei primi cinque anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati debbano partecipare ad almeno una sessione di formazione professionale ogni anno, predisposta per le loro specifiche esigenze da parte della sezione di formazione permanente della Scuola;

w) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura emani ulteriori norme sul tirocinio.».

---

**1.2000/1**

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

*All'emendamento 1.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando il rispetto delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario vigente».*

---

**1.2000/2**

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

*All'emendamento 1.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurandone, in ogni caso, l'indipendenza dal potere esecutivo».*

---

**1.2000**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) riorganizzazione l'ufficio del pubblico ministero».*

---

**1.15**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.*

---

**1.16**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole «la composizione».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere le lettere da a) a q).*

---

**1.17**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «le competenze».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera r).*

---

**1.18**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e la durata in carica dei consigli giudiziari».*

---

**1.14**

BOBBIO Luigi

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) disciplinare la progressione in carriera e le valutazioni a tal fine, collegando il trattamento economico al tempo maturato nell'esercizio delle funzioni senza demerito ed attribuendo la qualifica secondo le funzioni corrispondenti svolte;».*

---

**1.19**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera c) ivi richiamata, inserire la seguente lettera:*

*«c-bis) disciplinare le modalità della progressione nella carriera collegandola a periodiche valutazioni di professionalità;»*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 4-bis.**

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i magistrati ordinari si distinguono unicamente secondo le funzioni conferite ai sensi delle lettere b), c), d), e);

b) prevedere che le funzioni di magistrato di tribunale sono conferite ai magistrati, compresi gli uditori giudiziari che hanno completato il tirocinio, e che tali funzioni sono:

1) giudice presso il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni;

2) magistrato di sorveglianza presso il tribunale e gli uffici di sorveglianza;

3) sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale, ivi compresa la direzione distrettuale antimafia, ove costituita, e il tribunale per i minorenni;

c) prevedere che le funzioni di magistrato di appello, nonché quelle direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

1) consigliere presso la corte di appello;

2) sostituto procuratore generale presso la corte di appello e sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia;

3) destinato alla corte di cassazione ed alla procura generale presso la medesima corte, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

4) presidente del tribunale, ivi compreso quello per i minorenni, procuratore della repubblica presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, salvo quanto previsto dal punto 7) della lettera d);

5) presidente di sezione del tribunale e procuratore della Repubblica aggiunto;

d) prevedere che le funzioni di magistrato di cassazione, nonché quelle direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

1) consigliere presso la corte di cassazione;

2) sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione;

3) procuratore presso la direzione nazionale antimafia;

4) presidente di sezione presso la corte di appello;

5) avvocato generale presso la procura generale della corte di appello;

6) presidente del tribunale di sorveglianza;

7) presidente del tribunale, procuratore della Repubblica presso il tribunale, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, in relazione agli uffici aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

e) prevedere che le funzioni direttive superiori sono conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

1) primo presidente della corte di cassazione;

2) procuratore generale della Repubblica presso la corte di cassazione, presidente aggiunto presso la corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;

3) presidente di sezione presso la corte di cassazione e avvocato generale presso la corte medesima;

4) presidente di corte d'appello;

5) procuratore generale presso la corte d'appello;

f) prevedere che le funzioni giudiziarie di appello, di cassazione e direttive superiori sono conferite dal Consiglio superiore della magistratura ai magistrati che hanno conseguito le valutazioni positive di professionalità di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), a domanda degli interessati o d'ufficio secondo l'ordine di ruolo in caso di mancanza o di inidoneità delle candidature proposte;

g) prevedere che per attribuire le funzioni il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazioni comparative dei candidati, che abbiano presentato domanda o che siano esaminati in vista del conferimento d'ufficio, sulla base delle risultanze delle valutazioni di professionalità e di ogni altro elemento di conoscenza di cui il Consiglio è in possesso che tengono conto della specificità delle singole funzioni;

h) prevedere che i magistrati di tribunale, di appello, di cassazione e di cassazione titolari di funzioni direttive superiori sono collocati nel ruolo di anzianità della magistratura in separati raggruppamenti, ciascuno corrispondente alle funzioni ad essi conferite, e in quest'ambito prendono posto nell'ordine di data in cui le hanno conseguite;

i) prevedere che i magistrati sono sottoposti a valutazione di attitudine e di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente;

l) prevedere che continuano a trovare applicazione gli articoli 1 e 5 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per quanto attiene alla valutazione cui deve essere sottoposto l'uditore giudiziario dopo il primo anno di svolgimento delle funzioni giudiziarie;

m) prevedere che la valutazione di professionalità tenga conto delle seguenti qualità del magistrato:

- 1) la capacità;
- 2) la laboriosità;
- 3) la diligenza;
- 4) l'impegno;

5) l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano specifici elementi, ed individuando per ciascuna di esse idonei criteri specificativi;

n) prevedere che le valutazioni di professionalità siano espresse con giudizi positivi, non positivi o negativi;

o) prevedere che il giudizio di attitudine e di professionalità è positivo quando ricorrono in modo sufficiente tutti i parametri di valutazione;

p) prevedere che il giudizio di attitudine e di professionalità è non positivo quando risultano deficienti uno o più parametri di valutazione; in tal caso il Consiglio superiore della magistratura procede a una nuova valutazione di attitudine e di professionalità dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario. La nuova valutazione può concludersi solamente con un giudizio positivo o negativo e in caso di giudizio positivo il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di anzianità sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno. Al fine del conferimento di funzioni più elevate, il magistrato può essere classificato solamente dopo un quinquennio dal conseguimento del giudizio positivo;

q) prevedere che il giudizio di attitudine e di professionalità è negativo quando risultino carenze gravi in uno o più dei parametri di valutazione; in tal caso il magistrato è sottoposto a nuova valutazione dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di qualificazione, indicando le specifiche carenze riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione nella medesima sede, o escluderlo dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o di collaborazione direttiva o a funzioni specifiche; prevedere che la nuova valutazione può concludersi solamente con un giudizio positivo o negativo e che il giudizio negativo comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio. Prevedere che nel caso in cui al giudizio negativo consegue un giudizio positivo, il magistrato, al fine del conferimento di funzioni più elevate, che non siano state escluse ai sensi della presente lettera, può essere classificato solamente dopo sei anni dal giudizio positivo. Prevedere inoltre che se il Consiglio superiore della magistratura formula, previa audizione del magistrato, un secondo giudizio negativo, questi è dispensato dal servizio. Prevedere che prima dell'audizione il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia e che tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato o da un avvocato del foro libero. Non può, comunque, essere con-

cesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza;

r) prevedere che la valutazione di attitudine e di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo è compiuta sulla base della capacità, laboriosità, diligenza, impegno e attitudine alla dirigenza, riferiti alla funzione esercitata; prevedere che a tal fine il Consiglio superiore della magistratura esprime il giudizio:

1) quanto ai magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, previa acquisizione del parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai membri che rivestono la qualità di magistrato, redatto sulla base del rapporto informativo del capo dell'ufficio al quale il magistrato appartiene;

2) quanto agli altri magistrati collocati fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, previo parere del consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Roma, redatto sulla base della relazione dell'autorità presso la quale i magistrati prestano servizio, illustrativa dell'attività svolta.

È fatta salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di produrre ogni utile documentazione, purchè attinente ai parametri di valutazione.

s) prevedere che in caso di giudizio negativo o non positivo espresso in merito alla valutazione di professionalità del magistrato non si considerano, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, i periodi temporali considerati quali riferimento per la espressione dei predetti giudizi».

---

### 1.3000

IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).*

---

### 1.20

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

---

**1.21**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**1.22**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.*

---

**1.23**

BOBBIO Luigi

*Al comma 1 nella lettera e) aggiungere dopo la parola: «direttivi» le seguenti: «e semidirettivi».*

---

**1.24**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.*

---

**1.25**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---



**1.31**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione» con le parole: «dopo duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione».*

---

**1.32**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.33**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 4, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «centotanta».*

---

**1.34**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Nel comma 4, dopo le parole: «le norme» inserire le parole: «anche abrogative».*

---

**1.35**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «e la necessaria disciplina» fino alla fine del periodo.*

---

**1.36**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «fissando i termini» fino alla fine del periodo.*

---

**1.37**

Antonino CARUSO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il Governo è delegato ad emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l'istituzione dell'ufficio del giudice, introducendo la figura dell'ausiliario dello stesso».

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le altre: «commi 1, 2, 4 e 4-bis».*

---

**1.39**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 5, dopo le parole: «motivato parere» inserire la parola: «vincolante».*

---

**1.38**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 5, sopprimere le parole da: «entro il termine» fino alla fine del periodo.*

---

**1.40**

MANZIONE

*Al comma 5, sopprimere le parole da: «entro il termine» fino alla fine del periodo.*

---

**1.41**

MANZIONE

*Al comma 5, sostituire la parola: «quarantacinque» con la parola: «novanta».*

---

**1.42**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 5, sostituire la parola: «quarantacinque» con la parola: «novanta».*

---

**1.43**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 5, sostituire la parola: «quarantacinque» con l'altra: «novanta».*

---

**1.44**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 5, sostituire la parola: «quarantacinque» con la parola: «settantacinque».*

---

**1.45**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 5, sopprimere le parole da: «decorso il quale» fino alla fine del periodo.*

---

**1.46**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**1.47**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 6, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «un anno».*

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**118<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

CASTAGNETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2100) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997, approvato dalla Camera dei deputati***

(Esame)

Introduce l'esame il senatore PELLICINI, che ricorda innanzitutto come la Svezia, da sempre in posizione di non allineamento fra i blocchi, abbia tradizionalmente scelto di mantenere un sistema difensivo molto efficiente e una costosa politica di autosufficienza nel settore degli armamenti, con il conseguente sviluppo di una consistente industria di settore, connotata anche da una forte competitività dal punto di vista tecnologico.

Specialmente nel settore aeronautico è notevole il livello tecnologico raggiunto; ragguardevole è poi il grado di efficacia raggiunto per ciò che attiene alle armi controcarro, all'artiglieria, con il relativo munizionamento, ai mezzi di trasporto terrestri, ai sommergibili e al naviglio veloce.

La limitatezza del mercato interno ha costretto l'industria svedese degli armamenti a cercare sbocchi esterni. Un'area tradizionalmente dipendente dalle forniture svedesi è quella scandinava, con l'aggiunta della Finlandia; altre aree dove l'industria svedese si è mossa sempre con successo sono quelle dei Paesi europei non rientranti fra i membri della NATO (in particolare Austria, Svizzera ed ex Jugoslavia) e quelle dell'Estremo Oriente.

I grandi mutamenti che si sono registrati in questi ultimi tempi hanno modificato in modo sostanziale l'atteggiamento fin qui tenuto dalla Svezia

nei confronti del resto dell'Europa occidentale. In particolar modo, il crollo del blocco comunista, le nuove preoccupazioni dovute al rischieramento in prossimità dell'aerea scandinava di molte delle unità ex sovietiche ritirate dai Paesi già satelliti, nonché la necessità di non rimanere ai margini del processo di unificazione in atto in Europa, sono tutti fattori che hanno indotto i Governi svedesi a compiere passi rilevanti verso una maggiore integrazione europea. Di qui la scelta dell'adesione all'Unione europea, del 1995, nonché la richiesta di partecipare ai lavori dell'Organizzazione dell'Europa occidentale per gli armamenti (WEAG), sia pure soltanto in qualità di osservatore.

Le relazioni fra Italia e Svezia nel settore dei materiali per la difesa, dopo anni di relativa stasi, si sono recentemente intensificate a seguito della firma di una Lettera di intenti da parte di Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ed anche per il comune impegno volto a definirne e svilupparne l'applicazione.

Inoltre, l'invito del Ministero della difesa svedese a discutere i termini dell'Accordo di cooperazione conferma la volontà da parte svedese di intensificare il dialogo fra i due Paesi.

L'industria degli armamenti svedese è in grado di produrre ottimi sistemi in quasi tutti i settori di interesse per le Forze armate italiane, sistemi che però, dovendo tradizionalmente rispondere a particolari requisiti ambientali imposti dall'area di prevista utilizzazione, a volte comportano oneri aggiuntivi che rendono il prodotto svedese non sempre competitivo, almeno in termini di costo assoluto, sul mercato internazionale.

Per aiutare, quindi, l'industria bellica nazionale a mantenere elevato il livello tecnologico raggiunto, il Governo svedese ha intrapreso la strada della cooperazione internazionale, che implica ovviamente l'impegno a dar corso a una significativa apertura del mercato verso l'esterno.

La Svezia dispone di un comparto industriale per la difesa che, complessivamente, può essere assimilato a quello italiano, sia per il tipo di prodotti, sia per lo standard medio tecnologico conseguito. Entrambi i Paesi infatti sono in grado di coprire buona parte delle esigenze nazionali, sia pure con sostanziali dipendenze tecnologiche in alcuni settori; in tali ambiti, è ancora oggi necessario fare affidamento ad apporti esterni, in prevalenza statunitensi.

Un esame più approfondito della capacità dell'industria svedese nel campo degli armamenti rivela, infatti, che l'autosufficienza è soltanto relativa; di fatto le componenti dei *partner* occidentali e le cooperazioni con le relative industrie (in prevalenza statunitensi ed inglesi) risultano un elemento essenziale del potenziale produttivo svedese.

Passa quindi ad illustrare il contenuto dell'Accordo, soffermandosi, in particolare, sull'articolo 6, che impegna le parti a garantire il pieno rispetto delle regole della libera concorrenza, e sull'articolo 7, che istituisce un Comitato misto, con funzioni di controllo e promozione della cooperazione.

Il disegno di legge, secondo l'usuale schema delle ratifiche dei Trattati, si compone di quattro articoli: con il primo si autorizza il Capo dello

Stato a ratificare l'Accordo, con il secondo se ne prevede la piena ed intera esecuzione, con il terzo si provvede alla copertura finanziaria, con il quarto, infine, se ne dispone l'immediata entrata in vigore, in deroga agli ordinari termini della *vacatio legis*.

Con la firma di un Accordo di cooperazione nel campo dei materiali della difesa, l'Italia ha la concreta opportunità di inserirsi nell'area scandinava (Svezia, Norvegia, Danimarca, con l'aggiunta della Finlandia) che attualmente offre ottime prospettive di mercato, dovute ai rispettivi programmi di ammodernamento delle Forze armate. L'Italia, alla pari di Francia e Gran Bretagna, entrerebbe inoltre a far parte di una ristretta cerchia di Paesi con i quali la Svezia ha già stipulato Accordi di cooperazione nel settore della difesa.

Sulla base delle considerazioni che precedono, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Ha la parola il senatore MARTONE, il quale osserva che il disegno di legge in esame presenta problematiche affini al disegno di legge n. 1547 recante la ratifica dell'Accordo quadro di Farnborough in materia di sostegno alla ristrutturazione e alla attività dell'industria europea per la difesa, in corso di esame, in seconda lettura, presso la Camera. L'articolo 4 dell'Accordo in ratifica, infatti, prevede che, conformemente alla legislazione dei due Paesi, i protocolli d'esecuzione dell'Accordo rispettino le specifiche disposizioni che regolano l'esportazione a terzi di materiali della difesa prodotti nell'ambito dello stesso Accordo. Si pone, così, l'esigenza di attenersi ai criteri applicativi conformi alle prescrizioni della legge n. 185 del 1990. Rileva, in particolare, l'importanza di una interpretazione vincolante, in sede di approvazione della presente ratifica, in ordine al contenuto degli obblighi di certificazione che quella legge prevede in funzione del controllo sulla diffusione dei materiali di armamento. A tal fine, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea che impegni il Governo al rispetto della disciplina sui controlli e le certificazioni per la produzione di armi di cui alla legge n. 185 del 1990.

Il senatore PIANETTA rileva innanzitutto che la cooperazione internazionale nel settore della difesa tende a contenere i costi dei programmi di sviluppo e ricerca, comportando, altresì, un sicuro incentivo alle specializzazioni tecnologiche nel campo in questione. Concorda, poi, con quanto osservato dal relatore sull'importanza per l'Italia di inserirsi in un mercato, come quello scandinavo, particolarmente ricco di opportunità. Dichiarandosi favorevole alla ratifica dell'Accordo, conviene comunque con le osservazioni del senatore Martone sull'opportunità di garantire l'efficienza dei controlli sulla destinazione finale degli armamenti prodotti e scambiati nel quadro dell'Accordo.

La senatrice DE ZULUETA conviene con i rilievi del senatore Martone sulla necessità di mantenere adeguate forme di certificazione sulla destinazione finale degli armamenti, come imposto dalla legge n. 185

del 1990. Inoltre, auspica che, in prospettiva, si introduca un'ulteriore forma di controllo, consistente nell'obbligo di certificazione bancaria per l'acquisto di armamenti. Osserva che la proposta, attraverso il preannunziato ordine del giorno, di più efficaci controlli sulla destinazione finale degli armamenti potrà in futuro innescare un circolo virtuoso, tale da coinvolgere l'interpretazione di altri futuri accordi in campo militare. Infine, chiede quale sia il funzionario chiamato a rappresentare il Governo italiano nel Comitato direttivo misto previsto dall'articolo 7 dell'Accordo (analoga previsione è contenuta nell'articolo 5 del *Memorandum d'Intesa* con la Finlandia di cui al disegno di legge n. 2018, anch'esso all'ordine del giorno della seduta odierna).

Il relatore PELLICINI, intervenendo in sede di replica, ribadisce l'auspicio di una prossima approvazione del disegno di legge. Con riferimento, poi, al quesito testè posto dalla senatrice de Zulueta, dichiara che a far parte del Comitato direttivo misto per l'Italia sarà il Segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti, incarico attualmente ricoperto dall'Ammiraglio di Squadra Giampaolo Di Paola.

Il sottosegretario Margherita BONIVER si associa alle considerazioni del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

*(2018) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998*  
(Esame)

Introduce l'esame il senatore PELLICINI, rilevando come l'Accordo in ratifica tenda a favorire l'intensificazione della cooperazione con un paese che, dopo la dissoluzione del blocco dell'Est, ha progressivamente modificato lo stretto neutralismo adottato a partire dal secondo dopoguerra, attraverso scelte come l'ingresso nell'Unione europea e la partecipazione al Consiglio di cooperazione della NATO e alle attività del Programma NATO del «Partenariato per la pace».

Dal punto di vista strutturale, l'Accordo italo-finlandese si compone di un preambolo e di nove Sezioni. Le finalità dell'intesa sono enunciate nella parte introduttiva e si sostanziano nel potenziamento delle capacità difensive di entrambi i Paesi, nel migliore utilizzo possibile delle risorse finanziarie destinate a tali scopi, nella promozione della cooperazione industriale in questo specifico settore e nel favorire la standardizzazione e l'interoperabilità, anche ai fini della partecipazione a missioni di pace.

La Sezione 1 delinea la sfera di applicazione dell'Accordo, precisando che le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione bilaterale

per la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione e il supporto logistico nel settore dei materiali per la difesa nel pieno rispetto della normativa nazionale e dei vincoli internazionali alla cui osservanza è tenuta ciascuna Parte. La Sezione 2 reca una clausola di salvaguardia nei confronti di qualsiasi accordo nello stesso settore che sia stato sottoscritto in precedenza da una delle Parti, mentre la Sezione 3 specifica ulteriormente le modalità della cooperazione italo-finlandese. La Sezione 4 sottopone tutte le informazioni classificate scambiate nell'ambito dell'applicazione del Memorandum d'intesa, all'analogo documento sottoscritto a Roma il 9 marzo 1993 e la Sezione 5 istituisce un Comitato direttivo misto, composto dai Direttori nazionali degli armamenti di ciascuna Parte, con funzioni di controllo e di promozione della cooperazione. La Sezione 6 stabilisce che l'esportazione di prodotti derivati da programmi bilaterali italo-finlandesi sarà comunque soggetta all'ordinamento del paese di fabbricazione, mentre ai sensi delle norme contenute nella sezione 7 il *Memorandum* non darà luogo ad obblighi finanziari di una Parte rispetto all'altra, salvo la possibilità che ciò formi oggetto di un successivo specifico Accordo.

Eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del *Memorandum* in esame saranno risolte, secondo quanto previsto dalla Sezione 8, in via amichevole mediante consultazioni o trattative bilaterali a livello appropriato.

La Sezione 9 prevede, infine, che il *Memorandum* possa essere emendato in qualsiasi momento con il consenso scritto di entrambe le Parti. La durata dell'intesa è prevista per un periodo di dieci anni e automaticamente prorogata per successivi periodi quinquennali.

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del *Memorandum*, mentre l'articolo 3 quantifica in circa 21 mila euro annui, ad anni alterni, gli oneri inerenti all'attuazione del *Memorandum* (la spesa si riferisce all'invio, alla stregua di quanto previsto dalla Sezione 5, di funzionari italiani ad Helsinki per partecipare alle riunioni dell'istituendo Comitato misto direttivo a livello di Direttori nazionali degli armamenti, riunioni che si terranno con cadenza annuale, secondo un criterio di alternanza, in Finlandia e in Italia). L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Va rilevato che il negoziato è stato avviato dalla Finlandia, Paese che, pur definendosi tuttora, come rilevato in precedenza, «non allineato», ha dimostrato un crescente interesse a consolidare la collaborazione con i principali Paesi europei membri dell'Alleanza atlantica, al fine di standardizzare i requisiti di carattere operativo delle proprie forze armate e di limitare i costi di sviluppo e di realizzazione dei materiali per la difesa.

Tale circostanza offre all'industria italiana l'opportunità di inserirsi nell'area scandinava e di intensificare la cooperazione con un Paese che è al quarto posto nell'Unione europea in termini di spesa pro capite per forniture, sviluppo e ricerca nel settore difesa (dietro Svezia, Regno Unito



e Francia) e che, in base al Documento di programmazione di difesa e sicurezza nazionale per il triennio 2002-2004, ha stanziato a tali fini l'equivalente di oltre 516 milioni di euro l'anno.

Una celere ratifica del *Memorandum* permetterebbe pertanto di rafforzare in modo significativo il rapporto tra Italia e Finlandia nell'ambito della nascente politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea, nonchè di promuovere la collaborazione industriale tra i due Paesi e di accrescere le prospettive di acquisizione di interessanti commesse per le aziende italiane nel settore della difesa.

Le opportunità per forniture di materiali per la difesa da parte dell'industria italiana si sono infatti accresciute negli ultimi anni, con la sottoscrizione di importanti accordi nel settore degli elicotteri da trasporto e di addestramento ed, in prospettiva, in quello degli elicotteri da attacco.

Per le ragioni esposte, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale, interviene in replica il sottosegretario Margherita BONIVER, auspicando la rapida ratifica dell'Accordo.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce il mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(2035) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio scorso.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(2188) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori ( MFO ), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002, approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti all'ordine del giorno per la corrente settimana, la seduta prevista per domani, giovedì 5 giugno 2003, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**78<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

PALOMBO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Berselli.**La seduta inizia alle ore 15,05.***SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE**

In apertura di seduta il presidente PALOMBO riferisce sulla visita di una delegazione della Commissione ai reparti della Brigata aeromobile «Friuli», nell'ambito dell'esercitazione «Drawsko 2003» tenutasi in Polonia il 29 e il 30 maggio, sottolineando in particolare l'eccellente livello di professionalizzazione e di motivazione raggiunto dai militari italiani.

Relativamente all'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei militari a lunga ferma delle forze armate il Presidente ricorda quindi che il sopralluogo presso 2° Comando FOD di S. Giorgio a Cremano ed il 47° RAV di Capua si effettuerà giovedì 12 giugno. Parimenti, il sopralluogo presso il Comando delle truppe alpine di Bolzano ed il 5° Reggimento alpini di Vipiteno, potrebbe aver luogo giovedì 19 e venerdì 20 giugno.

Conviene la Commissione.

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Programma pluriennale in cooperazione internazionale di A/R n.1/2003 Stato Maggiore dell'Aeronautica relativo all'acquisizione di n. 444 missili aria/aria IRIS-T (Infra Red Imaging System – Tail/Thrust Vector Controlled) e del relativo supporto quale armamento di nuova generazione per il velivolo EF 2000. (n. 231)**

(Parere al Ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Il presidente PALOMBO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PERUZZOTTI osserva che sia il programma in titolo sia il progetto relativo al nuovo caccia da superiorità aerea *Eurofighter-Typhoon* (destinatario dell'armamento in questione) sono il risultato di cooperazioni internazionali dello stesso tipo di quelle che l'accordo di Farnborough intenderebbe facilitare. Oggetto di tale accordo sarebbero infatti proprio progetti di ampio respiro e grande valenza tecnologica ed industriale come quello relativo all'*IRIS-T* che, pure in ragione dei costi che impongono, assume una rilevanza politica tale da non poter sfuggire alla valutazione attenta delle Camere.

Procede quindi alla disamina del programma osservando che esso è il risultato di un *Memorandum of Understanding* sottoscritto – oltre che dall'Italia – dalla Grecia, dalla Norvegia, dalla Spagna, dalla Svezia e dalla Germania, paese capofila del progetto. L'*IRIS-T*, quindi, non sarebbe soltanto, nelle intenzioni dei Paesi partecipanti, una risposta europea al requisito emesso da varie aeronautiche militari che stanno acquisendo il *Typhoon*, ma anche l'espressione di un tentativo industriale di creare un soggetto imprenditoriale europeo competitivo rispetto ai grandi poli industriali americani come, ad esempio, la *Raytheon*.

Relativamente alla partecipazione italiana agli oneri di produzione, rileva che essa risulterebbe pari al 19 per cento circa, quota che farebbe del nostro Paese il secondo contribuente netto al programma. Gli oneri a carico della Difesa italiana sarebbero peraltro stimati in 184,525 milioni di euro da spendere nel corso di 9 esercizi finanziari.

Conclude esprimendo avviso favorevole sul provvedimento.

Il senatore MANFREDI, pur esprimendo il proprio avviso favorevole sul programma in titolo, osserva che, da un punto di vista di carattere generale, sembrerebbe più opportuno chiamare la Commissione a pronunciarsi su scelte strategiche di ampio respiro, ricomprendenti la totalità dei vari sistemi d'arma necessari alle Forze armate nel loro complesso, piuttosto che esprimere un parere specifico in ordine ad acquisizioni particolari dal contenuto squisitamente tecnico. Occorrerebbe quindi, a suo avviso, una revisione della normativa concernente le competenze della Commissione sulla materia.

Il senatore BEDIN, muovendo dalle considerazioni poc'anzi espresse dal senatore Peruzzotti, osserva che il programma in titolo non rientra nell'ambito dell'accordo di Farnborough, in quanto coinvolge Paesi, quali la Norvegia, che non figurano tra i firmatari dello stesso. Ricorda quindi che tale accordo sarebbe stato impropriamente trasposto nella legislazione italiana, esprimendo al contempo delle valutazioni critiche sull'operato del Governo che, a suo avviso, da un lato snaturerebbe la reale portata dell'accordo, e dall'altro impedirebbe al Paese di partecipare a programmi di grande valenza europea, quali quello relativo allo sviluppo dell'aereo A-400-M.

Conclude evidenziando che, sia nella scheda illustrativa del provvedimento, sia nella relazione svolta dal relatore nella scorsa seduta, non sarebbero specificate né le reali ragioni alla base del programma di ammodernamento, né le procedure di smaltimento dell'arsenale missilistico da sostituire.

Il senatore NIEDDU osserva che il programma all'esame della Commissione rappresenta la testimonianza degli elevati livelli raggiunti nell'ambito della cooperazione europea. Esprime quindi avviso favorevole, tenendo anche conto della fase assai progredita raggiunta dal progetto.

Interviene quindi il presidente PALOMBO, esprimendo piena condisione in ordine alle osservazioni formulate dal senatore Manfredi sull'opportunità di una valutazione di fondo sulle scelte strategiche relative al rinnovamento dei sistemi d'arma. Pone poi l'accento sulla necessità di mettere il Parlamento in grado di poter effettuare un'analisi ponderata ed organica dei programmi di ammodernamento della Difesa, eventualmente attraverso la disponibilità di ulteriori dati di tipo fotografico e modellistico: ciò consentirebbe, a suo avviso, un maggiore e proficuo coinvolgimento della Commissione su delle tematiche di fondamentale importanza in relazione alle esigenze della difesa.

Ricorda infine che tale necessità era stata più volte evidenziata dalla sua parte politica già nel corso della precedente legislatura.

Ad avviso del senatore ZORZOLI la Commissione dovrebbe poter prendere cognizione del panorama globale dell'indirizzo strategico preso in considerazione dalle Forze armate in base al mutato assetto internazionale. Invita quindi i commissari a valutare l'opportunità di avviare un'indagine conoscitiva sulla materia, allo scopo di acquisire preziosi elementi di informazione in ordine alle tendenze relative alla gestione strategica dei programmi di ammodernamento della Difesa.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente PALOMBO dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario BERSELLI osservando che l'espressione del parere sui programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa è espressamente prevista e disciplinata dalla legge n. 436 del 1988, che non impone al Governo, in linea di principio, l'obbligo di fornire elementi di conoscenza ulteriori rispetto a quelli presentati alla Commissione. Peraltro, sulla base del quadro delineato dalla normativa vigente, la Commissione ben potrebbe, qualora lo ritenesse opportuno, procedere ad audizioni specifiche allo scopo di reperire i necessari elementi informativi.

In relazione alle osservazioni formulate dal senatore Bedin, rileva quindi che la necessità di un rinnovo dell'arsenale missilistico aria-aria sa-

rebbe dettata sia dal mutamento delle esigenze strategiche, sia dall'incredibile sviluppo del settore, che impone di tenere il passo coi tempi.

In relazione alle osservazioni formulate dal sottosegretario Berselli, interviene brevemente il presidente PALOMBO rilevando che, in alcuni casi del passato, la Commissione non fu comunque in grado di acquisire elementi di conoscenza specifici neppure dopo aver proceduto all'audizione di soggetti tecnicamente competenti sul programma in questione.

La proposta di parere favorevole formulata dal relatore Archiutti nella scorsa seduta è quindi, previa verifica del prescritto numero di senatori, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In relazione al disegno di legge n. 1302, concernente il riordino della carriera del ruolo non direttivo delle Forze armate, il senatore NIEDDU rileva che gli oneri finanziari del provvedimento sembrerebbero essere di gran lunga inferiori rispetto a quanto ipotizzato, avendo esso ad oggetto esclusivamente il riallineamento delle carriere, senza la previsione di alcuna norma relativa all'omogeneizzazione.

Propone quindi alla Commissione di udire al riguardo, alternativamente, i soggetti tecnicamente competenti in ambito interforze ovvero del solo Esercito, nelle persone, rispettivamente, dei generali Villani e Gaeta, e ciò allo scopo di fornire alla Commissione dei preziosi elementi di valutazione in ordine alla vicenda.

Il presidente PALOMBO osserva che sembrerebbe inopportuno procedere alle audizioni ipotizzate dal senatore Nieddu (la cui proposta sarà in ogni caso sottoposta al vaglio della Presidenza e della Commissione), in quanto ciò potrebbe ledere le prerogative della Commissione Bilancio, alla quale spettano in via esclusiva la valutazione degli oneri finanziari dei provvedimenti menzionati.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1430) NIEDDU ed altri.** – *Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212*

(Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore MANFREDI, rilevando che con l'approvazione del disegno di legge in titolo, gli ufficiali del ruolo tecnico, in virtù delle leggi esistenti, raggiungerebbero il grado di tenente colonnello a sedici anni compiuti dalla nomina a tenente, con un'anzianità di servizio effettiva che oscillerebbe dai trentanove anni per i più giovani ai quarantadue e quarantatré anni per i più anziani. Peral-

tro, relativamente al fatto che i profili di carriera vigenti per gli altri ruoli prevedono il raggiungimento del grado di tenente colonnello dopo diciotto-ventiquattro anni dalla nomina ad ufficiale, osserva che il paragone fatto non reggerebbe nei confronti degli ufficiali dei ruoli tecnici in considerazione dell'età anagrafica posseduta da questi ultimi. Non esisterebbe, di conseguenza, il paventato scardinamento dell'equilibrio esistente né, tanto meno, l'illegittimità che creerebbe le premesse di contenzioso. Per quanto attiene alla possibilità da parte degli appartenenti al ruolo tecnico di transitare nel ruolo speciale ai sensi dell'articolo 38, comma 8 e del decreto legislativo n. 490 del 1997, fa presente quindi che attualmente nessuno degli ufficiali appartenenti al citato ruolo è transitato nei ruoli speciali in quanto tale transito risulta estremamente penalizzante per la categoria, con l'abbattimento degli anni previsti non solo sotto l'aspetto del profilo di carriera ma anche sotto l'aspetto economico.

Inoltre, l'istituzione del grado di tenente colonnello ovvero di capitano di fregata per i succitati ruoli non comporterebbe effetti migliorativi sul trattamento economico e, conseguentemente, non ne discenderebbe alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Peraltro, la considerazione fondata sul rilievo che il conferimento della promozione di colonnello alla vigilia comporterebbe maggiori oneri finanziari approssimativamente calcolati in circa 91 mila euro annui, risulterebbe priva di qualsivoglia fondamento oggettivo, in quanto, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis della legge 8 agosto 1990, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni (da ultimo la legge n. 295 del dicembre 2002) si è venuta a determinare una sostanziale separazione della carriera giuridica da quella amministrativa. Di conseguenza, l'attribuzione dei trattamenti economici con i conseguenti riflessi pensionistici, allorché l'ufficiale venisse a cessare dal servizio, prescinderebbe del tutto dal grado rivestito o di quello che eventualmente si conferisce alla vigilia, in quanto l'ufficiale che avesse maturato tredici anni dalla nomina ad aspirante/ufficiale stesso fruirebbe del trattamento economico del colonnello indipendentemente dal grado rivestito.

Osserva infine che, pur contenendo il disegno di legge indubbi elementi di validità, appare necessario, tuttavia, un ulteriore approfondimento dell'argomento sotto i profili della progressione di carriera e dei possibili maggiori oneri e propone quindi alla Commissione di valutare l'opportunità di procedere all'audizione dei rappresentanti della Difesa tecnicamente competenti sulla materia, allo scopo di acquisire i necessari riscontri e gli opportuni elementi di valutazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**317<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame degli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5)

Si riprende l'esame degli emendamenti sospeso nella seduta di ieri.

Sugli emendamenti da 2.29 a 4.2, riferisce il senatore NOCCO, in assenza del relatore Grillotti, che, per quanto di competenza, segnala i seguenti emendamenti, che determinano maggiori oneri o minori entrate rispetto alla legislazione vigente di cui occorre acquisire la quantificazione e raccordare la cadenza temporale al fine di riferirne eventualmente la relativa copertura alle entrate disposte dallo stesso provvedimento in titolo: 2.37, 2.38, 2.39, 2.40 (che sembrano ridurre le entrate fiscali connesse alle operazioni poste in essere dalla società Patrimonio S.p.A. esentando la stessa dal pagamento delle ritenute per interessi e altri proventi su titoli e conti correnti bancari, nonché di altre imposte e tributi su contratti e atti vari). Rileva altresì che i seguenti emendamenti potrebbero avere effetti sui saldi della finanza pubblica allargata (in termini di mancato miglioramento degli stessi) consentendo la vendita dei beni statali oggetto di alienazione agli enti territoriali: 2.29, 2.31 e 2.32. In relazione agli emendamenti 3.63 e 3.64, sottolinea inoltre che la cessione gratuita di im-



mobili alla regione Sardegna comporterebbe una riduzione del patrimonio dello Stato in senso stretto, con le relative risultanze di bilancio, pur non incidendo su quello della Pubblica amministrazione nel suo complesso. Rileva poi che alcuni emendamenti sembrano ridurre le entrate derivanti dal provvedimento in titolo, a causa di misure che potrebbero diminuire il valore dei beni posti in vendita, con particolare riferimento a quelli di pregio (2.33, 2.34, 2.35 e 2.36), ovvero sottrarre dei beni dagli interventi di alienazione (3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.55, 3.56 e 3.57), destinare i relativi proventi a finalità diverse dal conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (4.1 e 4.2) o sopprimere la possibilità per lo Stato di acquisire a titolo gratuito la porzione di opera abusiva insistente sulle aree di sua proprietà in caso di mancata richiesta di acquisto da parte del soggetto legittimato (3.59 e 3.60). Ritiene, infine, necessario valutare i seguenti emendamenti in relazione agli eventuali maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente, nel qual caso si rende necessaria la quantificazione e la verifica della cadenza temporale della relativa spesa: 2.41, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, rispondendo ai chiarimenti richiesti dal relatore in merito al combinato disposto dell'articolo 4 del provvedimento in esame e dell'articolo 44, comma 4, della legge n. 448 del 1998, precisa che si tratta di somme derivanti dalla concessione di alloggi al personale militare e da permute di aree od altri immobili, che sono state riassegnate al capitolo della spesa del Ministero della difesa nella misura del 5 per cento per il ripristino di immobili non riconsegnabili in quanto in attesa di manutenzione, del 10 per cento per la manutenzione straordinaria, del 15 per cento per la costituzione di un fondo casa e del 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento di altri alloggi. In totale, si sono avute entrate per 25,8 milioni di euro, di cui sono stati riassegnati al Ministero della difesa il 50 per cento.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle precisazioni del Governo, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo.

La Commissione approva a maggioranza il parere sul testo proposto dal Presidente.

Prima di introdurre la votazione sugli emendamenti, il PRESIDENTE ricorda che il Governo ha espresso avviso contrario, su quelli da 1.1 a 2.28, ad eccezione dell'1.24. Tuttavia, propone che la Commissione, in relazione agli emendamenti sul disegno di legge in esame, adotti una diversa valutazione, rilevando in primo luogo che le maggiori entrate individuate dal provvedimento e la loro finalizzazione, ai sensi dell'articolo 4, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DPEF 2003-

2006 – atteso, tra l'altro, che l'articolo 4 non precisa l'importo da destinare espressamente a miglioramento dei saldi finanziari in relazione alle entrate derivanti in ciascun esercizio finanziario dall'attuazione del provvedimento – non preclude la possibilità di considerare le stesse entrate a copertura di nuovi o maggiori oneri (rispetto alla legislazione vigente) determinati dall'eventuale accoglimento di emendamenti. Da tale premessa consegue, a suo avviso, per quanto di competenza della Commissione, che non appare congruo esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti che rechino maggiori spese o minori entrate a meno che, sulla base degli elementi di informazione resi dal Governo, non risulti che l'importo delle stesse superi le entrate che si prevedono di incamerare in attuazione del disegno di legge in esame, ovvero che la loro cadenza temporale non corrisponda a quella delle suddette entrate. Ritiene che la Commissione potrà altresì esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti che comportino una riduzione delle entrate derivanti dal provvedimento in titolo a causa di misure che potrebbero diminuire il valore dei beni posti in vendita ovvero sottrarre dei beni dagli interventi di alienazione in quanto le suddette entrate non possono essere considerate, per quanto di competenza, già assunte nei saldi finanziari a legislazione vigente.

La Commissione conviene con gli orientamenti generali delineati dal Presidente.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni testé formulate, ritiene quindi che la Commissione possa esprimere parere non ostativo su tutti gli emendamenti evidenziati dal relatore, ad eccezione dei seguenti, 1.2, 1.24, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 1.22, 1.05, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5, sui quali chiede al Governo di fornire opportuni elementi di informazione, al fine di verificare che le maggiori spese o le minori entrate derivanti dagli emendamenti stessi, non superino l'importo delle entrate che si prevede di conseguire con il disegno di legge in esame, e che la loro scansione temporale sia allineata a quella delle suddette entrate.

Il sottosegretario VEGAS, in primo luogo, osserva che le valutazioni testé proposte, pur corrette da un punto di vista giuridico formale, potrebbero, tuttavia, avallare emendamenti che, per quanto ammissibili ai fini della copertura, sono suscettibili di determinare effetti negativi sul fabbisogno e sull'indebitamento, che potrebbero ripercuotersi in sede di legge finanziaria. Ciò premesso, in relazione alla specifica richiesta di chiarimenti del Presidente, esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti evidenziati, ad eccezione dell'1.24, in relazione al quale esprime avviso favorevole a condizione che lo stesso venga riformulato in modo che, al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, l'Agenzia del demanio sia tenuta a richiedere, a non meno di tre istituti di credito, offerte relative all'attivazione, alle migliori condizioni di

mercato anche con riferimento agli oneri accessori, di mutui fondiari, per l'acquisto della prima casa. Tali convenzioni dovrebbero prevedere che all'onere derivante nei confronti degli istituti bancari dalla differenza tra il tasso di interesse di cui alle medesime convenzioni e quello di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 104 del 1996, si provveda in un'unica soluzione, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare residenziale dello Stato. In riferimento ai criteri indicati dal Presidente esprime tuttavia un avviso favorevole sugli emendamenti 1.22, 1.0.4, 3.0.2 e 3.0.3, riservandosi di valutare gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

Il senatore PIZZINATO chiede chiarimenti a proposito del parere contrario sull'emendamento 2.5, orientamento che penalizzerebbe ingiustamente categorie particolarmente disagiate quali i portatori di *handicap* e gli ultra sessantacinquenni, in quanto si escluderebbe la possibilità per essi di continuare a risiedere nell'immobile di proprietà pubblica attualmente occupato, per consentirne l'alienazione. Con riferimento poi al parere contrario proposto per l'emendamento 2.6, osserva che con tale norma si vuole semplicemente agevolare l'acquisto a titolo collettivo di unità immobiliari residenziali rispetto all'ipotesi di acquisto a titolo individuale, secondo una prassi frequentemente usata sia dallo Stato che da Enti pubblici territoriali.

Il presidente AZZOLLINI precisa che l'emendamento 2.5 estende, rispetto alla legislazione vigente, la possibilità di acquisire il diritto di usufrutto sull'alloggio occupato anche per i portatori di *handicap*, indipendentemente dall'età, oltre che per i soggetti ultra sessantacinquenni, con la conseguenza di abbattere significativamente il valore di realizzo dell'immobile nel caso di vendita. Per tale ragione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ritiene scoperto l'emendamento in questione, fermo restando che ciò non danneggia nel modo più assoluto gli ultra sessantacinquenni e i portatori di *handicap*, ai quali vengono comunque assicurate ampie garanzie, potendo infatti essi acquistare, al pari di ogni altra persona, l'immobile occupato che venga posto in vendita. Per quanto concerne poi l'emendamento 2.6, osserva che l'agevolazione ivi contenuta, certamente importante ai fini sociali, necessita in ogni caso di adeguata copertura, che invece qui risulta assente.

Il sottosegretario VEGAS, in merito all'emendamento 2.5, rileva che la legislazione vigente vieta in ogni caso di procedere a sfratto nei confronti di soggetti ultra sessantacinquenni o portatori di *handicap*, nei cui confronti permangono quindi immutate le attuali tutele. Rispetto all'emendamento 2.6, fa presente che il *quantum* dell'agevolazione prevista, pur in sé socialmente apprezzabile, risulta eccessivo rispetto alle possibilità di copertura.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle considerazioni esposte, ritiene che la Commissione si possa esprimere sugli emendamenti in esame, ad eccezione degli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5, per i quali propone di rinviare l'esame alla successiva seduta, in attesa di acquisire ulteriori elementi informativi dal Governo. Sugli altri emendamenti, propone quindi di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. Esaminati i relativi emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5, esprime parere non ostativo salvo che sulle proposte 1.2, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sull'emendamento 1.24, sul quale il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che la lettera b) sia sostituita con la seguente: "b) dopo il comma 5, inserire i seguenti: "5-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si applicano, altresì, ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà dello Stato alienate sulla base delle disposizioni del presente capo I.

5-ter. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, l'Agenzia del demanio è tenuta a richiedere, a non meno di tre istituti di credito, offerte relative alla attivazione, alle migliori condizioni di mercato anche con riferimento agli oneri accessori, di mutui fondiari, per l'acquisto della prima casa. Tali convenzioni prevedono che all'onere derivante nei confronti degli istituti bancari dalla differenza tra il tasso di interesse di cui alle medesime convenzioni e quello di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 104 del 1996 si provveda in un'unica soluzione a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare residenziale dello Stato"».

La Commissione approva la proposta del Presidente.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per oggi alle ore 14,30, viene posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già prevista per le ore 9,15, non avrà luogo. Comunica, altresì, che la seduta pomeridiana della stessa, già convocata per oggi alle ore 14,45, viene posticipata alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**318<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
AZZOLLINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Si riprende l'esame degli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5, rinviato nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto che l'emendamento 3.0.4 è stato ritirato dal proponente, chiede al Governo di esprimersi in merito all'emendamento 3.0.5.

Il sottosegretario VEGAS osserva che l'emendamento in questione non comporta oneri, avendo carattere meramente procedurale.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto della suddetta precisazione, propone di rendere parere di nulla osta.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata per domani, 5 giugno 2003, alle ore 9, viene anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per domani, 5 giugno 2003, alle ore 9,15, viene anticipata alle ore 8,45.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**152<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente PEDRIZZI informa che il senatore Delogu ha presentato una proposta di modifica che risulta improponibile perché riferita al preambolo del decreto-legge. Dichiara inoltre improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, in quanto estranei alla materia oggetto del provvedimento, l'emendamento 1.0.5, limitatamente al riferimento al comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2002, nonché gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3.

Il senatore EUFEMI ritira l'emendamento 3.0.4.

La senatrice DE PETRIS illustra congiuntamente gli emendamenti presentati, evidenziando che l'emendamento 1.2 è volto a stabilire modalità di vendita degli immobili da dismettere tali da consentire di ridurre l'incidenza dell'aumento dei prezzi degli stessi. Per quanto concerne le in-

formazioni fornite dal sottosegretario Maria Teresa Armosino in sede di replica in relazione ai ritardi accumulati dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici Srl «S.C.I.P. 2», puntualizza a sua volta che per un certo numero di immobili ricompresi nell'ambito di tale ultima operazione le procedure di catalogazione, valutazione e invio delle lettere di opzione agli occupanti erano già state poste in essere nel corso dell'anno 2000, per essere successivamente azzerate, determinando in tal modo condizioni economiche più svantaggiose per i conduttori. Procede poi all'illustrazione degli emendamenti 1.34, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, volti in generale a specificare meglio la portata delle disposizioni, anche al fine di una più ampia tutela dei conduttori e dei beni.

Il senatore TURCI procede all'illustrazione degli emendamenti 1.3 e 1.4, in relazione ai quali sottolinea come essi delineino un nuovo meccanismo di dismissione degli immobili appartenenti al Ministero della Difesa, in conformità alle istanze espresse dal Comitato nazionale utenza e valorizzazione demanio militare di abitazione, improntato ad una maggiore rapidità di svolgimento rispetto alla cartolarizzazione, senza peraltro comportare elevati costi di intermediazione e anticipazione finanziaria, risolvendosi in un vantaggio tanto per gli inquilini quanto per lo Stato. Illustra poi gli emendamenti 1.23, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31 e 1.42.

Il senatore GIRFATTI, in sede di illustrazione dell'emendamento 1.5 – in relazione al quale il senatore TURCI chiede maggiori chiarimenti – precisa che esso è volto ad includere nel novero dei beni appartenenti all'Amministrazione della difesa da dismettere anche quegli edifici che, pur insistendo sul suolo demaniale ed essendo apparentemente ricompresi in strutture militari, hanno in realtà da tempo perso ogni relazione anche solo di tipo pertinenziale rispetto a tali ultime strutture, citando, a titolo di esempio, l'area residenziale adiacente all'aeroporto di Napoli. Illustra poi gli emendamenti 1.9, 1.14, 1.17, 1.19, 1.32, 1.35 e 1.56; aggiunge la propria firma e illustra gli emendamenti 1.52 e 1.53.

Il senatore SALERNO dà per illustrati gli emendamenti 1.6, 1.8, 1.12, 1.13, 1.16, 1.20; ritira l'emendamento 1.Tab.A.2, esprimendo l'auspicio che il provvedimento non operi in un'ottica meramente localistica.

Il senatore KAPPLER rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.7, 1.10, 1.15, 1.18, 1.21 e 1.33.

Il senatore EUFEMI premette che le finalità degli emendamenti presentati sono, da un lato, consentire un programma più ampio di dismissione del patrimonio immobiliare in uso al Ministero della difesa, determinando in tal modo maggiori entrate per l'Amministrazione finanziaria, dall'altro, prorogare fino alla fine del 2004 la sospensione dei procedimenti di recupero forzoso nei confronti degli occupanti in regola con il pagamento dei canoni pregressi, nonché attribuire agli occupanti senza titoli



degli alloggi un diritto di opzione per l'acquisto di altro alloggio inserito negli elenchi degli immobili da alienare, sospendendo anche in questo caso le procedure di recupero forzoso. Vengono in tal modo tutelati coloro che, per motivi di servizio, sono soggetti ad una estrema mobilità sul territorio nazionale, nonché i militari in congedo. Illustra quindi analiticamente gli emendamenti 1.11, 1.22, 1.37 e 1.59. Illustra poi l'emendamento 1.57, concernente l'alienazione di beni immobili di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I. S.p.A.).

Il senatore CANTONI illustra l'emendamento 1.24 e, anche in relazione ai chiarimenti chiesti dal senatore TURCI, precisa che le agevolazioni ivi previste per i conduttori si rifanno al trattamento relativo ai mutui concessi ai privati per l'acquisto della prima casa, pur con modalità e finanziamenti differenti. Passa poi ad illustrare gli emendamenti 1.25, 1.36, 1.48, 1.58.

Il senatore Paolo FRANCO illustra gli emendamenti 1.43 e 1.54.

Il senatore MANUNZA procede ad illustrare l'emendamento 1.51 avente ad oggetto il trasferimento gratuito alla regione Sardegna di beni appartenenti al demanio militare indicati in apposita tabella. Dopo aver esplicitamente citato il disposto dell'articolo 14 dello statuto speciale per la Sardegna ricorda come da molto tempo siano in corso trattative tra lo Stato e la Regione medesima per definire i rispettivi diritti sui beni patrimoniali e demaniali relativi al territorio sardo, mentre è tuttora pendente innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio una controversia relativa a tali beni. Sottolinea, peraltro, come l'entrata in vigore del decreto-legge abbia completamente bloccato tali trattative con l'Agenzia del Demanio. Su invito del senatore TURCI, precisa che i beni inclusi nella tabella contenuta nell'emendamento in discorso sono solamente quelli in relazione ai quali il Ministero della difesa ha già emesso un decreto di dismissione.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 1.55 e 1.60.

Il senatore CANTONI esprime parere contrario sugli emendamenti da 1.2 a 1.23 e da 1.26 a 1.28. In sede di parere negativo relativamente all'emendamento 1.29, il relatore fornisce al senatore Turci i chiarimenti richiesti circa l'ambito di applicazione delle norme richiamate del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, sottolineando, in proposito, la portata espansiva dell'emendamento 1.24.

Il PRESIDENTE, nell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**153<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti.

Il presidente PEDRIZZI dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, in quanto estranei alla materia oggetto del provvedimento, gli emendamenti 2.39, 2.40 e 2.41.

Fa presente inoltre che i senatori Caddeo, Murineddu e Nieddu hanno presentato emendamenti concernenti l'assegnazione gratuita di beni demaniali alla regione Sardegna all'articolo 3 e non, come sarebbe stato più corretto, all'articolo 1. Ritiene pertanto opportuno esaminare gli emendamenti 3.63 e 3.64 insieme agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il PRESIDENTE dà la parola al relatore Cantoni per proseguire nell'espressione del parere sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il relatore CANTONI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, a partire dall'emendamento 1.30. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.57.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 3.63, facendo presente anzitutto come il trasferimento dei beni ricompresi nella tabella ivi contenuta sia già stato concordato nell'intesa raggiunta tra Governo e regione Sardegna in data 21 aprile 1999, e come in materia sia intervenuto un parere favorevole del Consiglio di Stato. L'emendamento è quindi finaliz-

zato a completare una procedura di cessione già avviata. Con il consenso del senatore Manunza chiede di poter aggiungere la propria firma anche all'emendamento 1.51, sostanzialmente analogo alla propria proposta.

Anche il senatore GIRFATTI chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 1.51.

Il senatore MANUNZA accoglie le richieste di sottoscrizione del proprio emendamento.

Il senatore CADDEO illustra poi l'emendamento 3.64 evidenziando che l'ex Manifattura Tabacchi di Cagliari era già stata precedentemente individuata quale immobile da dismettere.

Il relatore CANTONI, anche per analogia con quanto dichiarato sull'emendamento 1.51, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.63 e 3.64, testé illustrati.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO riassume la logica sottostante a numerosi emendamenti proposti dai senatori della maggioranza, improntati all'estensione dell'ambito di applicazione dell'operazione di cartolarizzazione riguardante immobili in uso al Ministero della difesa, i quali se approvati, complessivamente potrebbero condurre ad esiti non univoci. Precisa che la posizione del Governo in generale è favorevole all'obiettivo di ampliare l'ambito di applicazione, tuttavia sottolinea la necessità di procedere ad un puntuale coordinamento tra i numerosi emendamenti e il testo del decreto-legge, al fine di elaborare un articolato quanto più omogeneo e inequivoco, stante la particolare complessità delle situazioni di fatto sottostanti e l'eterogeneità dei soggetti interessati. Il Governo è orientato a invitare i senatori dei Gruppi di maggioranza a ritirare tali emendamenti, al fine di approfondire le questioni per l'esame in Assemblea, ritenendo opportuna l'elaborazione di una modifica del testo con una proposta unitaria, che, al momento non appare garantita dalla semplice giustapposizione dei singoli emendamenti. In caso contrario, dichiara la disponibilità a valutare positivamente solo alcuni emendamenti di portata eminentemente tecnica. Tale orientamento non concerne gli emendamenti presentati dal relatore.

Il presidente PEDRIZZI riassume la proposta del Sottosegretario.

Il senatore TURCI chiede di chiarire se il Governo è orientato a presentare in Assemblea un proprio emendamento.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ritiene più opportuno rimettere alla valutazione parlamentare la predisposizione di un'eventuale proposta omogenea.

Rinnova pertanto l'invito al ritiro.

Il presidente PEDRIZZI condivide la necessità di riorganizzare la materia trattata avendo presente il quadro complessivo delle modifiche che si volessero apportare, nonché di procedere alla presentazione di nuovi emendamenti, così riformulati, direttamente per l'esame in Assemblea. Sottolinea inoltre come l'accoglimento dell'invito del Sottosegretario a ritirare alcuni degli emendamenti consenta di verificare ulteriormente i rispettivi orientamenti, che al momento appaiono non ben delineati.

Il senatore EUFEMI, in ragione dell'elevato tecnicismo della materia, ritiene preferibile non investire l'Assemblea di questioni che andrebbero più utilmente affrontate in Commissione.

Il senatore SALERNO preannuncia l'adesione della propria parte politica all'invito del Sottosegretario a ritirare taluni emendamenti, sottolineando l'importanza dell'adozione da parte della maggioranza di una comune linea politica.

Il relatore CANTONI concorda sull'opportunità di ritirare gli emendamenti che necessitino di una riformulazione e preannuncia sin d'ora la presentazione di proposte modificative in sede di esame in Assemblea.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce l'invito al ritiro degli emendamenti concernenti la specifica questione della cartolarizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, poiché la stesura di norme caratterizzate da un alto grado di tecnicismo e che determinano rilevanti conseguenze sul patrimonio immobiliare sopra citato costituisce un'operazione estremamente delicata e meritevole di adeguato approfondimento.

Il senatore TURCI suggerisce di accantonare momentaneamente gli emendamenti relativi all'articolo 1 sollecitando la maggioranza e il Governo a chiarire i rispettivi orientamenti.

Il senatore TURRONI si dichiara a sua volta d'accordo con la proposta del senatore Turci di accantonamento dell'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il presidente PEDRIZZI non accoglie tale suggerimento e invita il sottosegretario ad esprimere il proprio parere sui singoli emendamenti concernenti l'articolo 1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 e parere favorevole sull'emendamento 1.5.

Invita poi i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18.

Il senatore SALERNO, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 1.6, 1.8, 1.12, 1.13 e 1.16.

Il senatore KAPPLER ritira anch'egli gli emendamenti 1.7, 1.10, 1.15 e 1.18.

Il senatore GIRFATTI dichiara di condividere l'invito del Sottosegretario, improntato al perseguimento di una maggiore chiarezza del dettato normativo e ritira gli emendamenti 1.9, 1.14 e 1.17, rimarcando tuttavia la disponibilità del Governo a riesaminare tali questioni in Assemblea.

Il senatore EUFEMI insiste per la votazione dell'emendamento 1.11.

Il sottosegretario ARMOSINO invita poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.19, 1.20 e 1.21, di identico contenuto, preannunciando la valutazione positiva del Governo su un emendamento volto a specificare che vengono esclusi dalla cartolarizzazione gli alloggi per i quali gli occupanti abbiano ricevuto un provvedimento amministrativo di recupero forzoso con notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.

Il senatore GIRFATTI, prendendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, ritira l'emendamento 1.19.

Analogamente, il senatore SALERNO ritira l'emendamento 1.20 e il senatore KAPPLER ritira l'emendamento 1.21.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime parere contrario sull'emendamento 1.22.

Il senatore EUFEMI insiste per la votazione dell'emendamento 1.22, sottolineando l'opportunità della previsione ivi contenuta del diritto di opzione per l'acquisto di altro alloggio incluso nell'elenco degli immobili da dismettere da parte degli occupanti senza titolo degli alloggi non alienabili.

Il senatore TURCI dichiara di condividere il testo dell'emendamento e si associa al senatore CASTELLANI nel chiedere chiarimenti circa le motivazioni del parere negativo della rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO sottolinea la formulazione eccessivamente generica del testo dell'emendamento, che giudica suscettibile di assumere una portata molto più ampia di quanto non appaia ad una prima lettura.

Il PRESIDENTE, nell'imminenza della prosecuzione dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente PEDRIZZI comunica che la seduta di domani, già convocata per le ore 8,30, è anticipata alle ore 8.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2248****al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.2**

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Premettere all'articolo 1, il seguente:*

**«Art. 01.**

1. Nelle vendite di immobili previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere è riconosciuto un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento».

---

**1.3**

TURCI, NIEDDU, PASCARELLA, BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, MARINO, TURCI, CASTELLANI, DE PETRIS

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

*Conseguentemente all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, valutate in 300 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

---

#### 1.4

TURCI, NIEDDU, PASCARELLA, BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, MARINO, CASTELLANI, DE PETRIS

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che siano in regola con i canoni e non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno pervenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione di propensione all'acquisto.

2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti, da emanare entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto, in numero non superiore a 3.000 unità, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico, avviando le conseguenti procedure di vendita.

3. Il prezzo di vendita è quello risultante dal valore di mercato ridotto del 40 per cento ovvero del 50 per cento in caso di vendita di interi stabili attraverso un unico mandato.

4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, adottando le procedure semplificate previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

5. Gli utenti con reddito familiare non superiore a 33.000 euro o nel cui nucleo familiare sia compreso e convivente un portatore di *handicap*, che non intendano acquistare l'alloggio di cui fruiscono, mantengono il diritto di locazione alle precedenti condizioni, così come stabilite dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in caso di vendita dell'alloggio a terzi».

---



**1.5**

GIRFATTI, IERVOLINO, BALBONI, EUFEMI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «infrastrutture militari» aggiungere le seguenti: «o, se ubicati, non operativamente al loro diretto e funzionale servizio».*

---

**1.6**

SALERNO

*Al comma 1, dopo le parole: «non ubicati nelle infrastrutture militari» aggiungere le seguenti: «e non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio».*

---

**1.7**

KAPPLER

*Al comma 1, dopo le parole: «non ubicati nelle infrastrutture militari» aggiungere le seguenti: «o non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio».*

---

**1.8**

SALERNO

*Al comma 1, dopo le parole: «di servizio connessi all'incarico» aggiungere le seguenti: «e occupati da personale in servizio».*

---

**1.9**

GIRFATTI, IERVOLINO, BALBONI, EUFEMI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «connessi all'incarico» aggiungere le seguenti: «e occupati da personale in servizio».*

---

**1.10**

KAPPLER

*Al comma 1, dopo le parole: «di servizio connessi all'incarico» aggiungere le seguenti: «e occupati da personale in servizio».*

---

**1.11**

EUFEMI, IERVOLINO, CICCANTI

*Al comma 1, dopo le parole: «alloggi di servizio connessi all'incarico» aggiungere le seguenti: «occupati dai titolari dell'incarico in servizio».*

---

**1.12**

SALERNO

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui al presente comma» sopprimere la parola: «non».*

---

**1.13**

SALERNO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in servizio» aggiungere le seguenti: «, sia in titolo che con titolo concessorio scaduto,».*

---

**1.14**

GIRFATTI, IERVOLINO, BALBONI, EUFEMI

*Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «personale in servizio» aggiungere le seguenti: «con titolo concessorio non scaduto».*

---

**1.15**

KAPPLER

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in servizio» aggiungere le seguenti: «con titolo concessorio non scaduto».*

---

**1.16**

SALERNO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per avvicendamento dei titolari» aggiungere le seguenti: «ovvero non soggetti o abbisognavoli di opere di manutenzione straordinaria».*

---

**1.17**

GIRFATTI, IERVOLINO, BALBONI, EUFEMI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «avvicendamento dei titolari» aggiungere le seguenti: «ovvero non soggetti o abbisognavoli di opere di manutenzione straordinaria».*

---

**1.18**

KAPPLER

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per avvicendamento dei titolari» aggiungere le seguenti: «ovvero non soggetti o abbisognavoli di opere di manutenzione straordinaria».*

---

**1.19**

GIRFATTI, IERVOLINO, BALBONI, EUFEMI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.20**

SALERNO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.21**

KAPPLER

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.22**

EUFEMI, IERVOLINO, CICCANTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli attuali occupanti senza titolo degli alloggi non alienabili a norma del primo comma hanno diritto di opzione per l'acquisto di altro alloggio non occupato compreso negli elenchi degli immobili da alienare. Con decreto ministeriale saranno stabili i criteri ai fini dell'esercizio del diritto di opzione. Restano sospesi i provvedimenti di recupero forzoso nei confronti degli attuali occupanti senza titolo sino alla definizione delle procedure di opzione».

---

**1.23**

TURCI, NIEDDU, PASCARELLA, BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, MARINO, CASTELLANI, DE PETRIS

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto in favore dei conduttori degli alloggi di servizio il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari ubicati nel medesimo territorio e aventi caratteristiche analoghe, ridotto del 30 per cento. Per i conduttori con reddito familiare inferiore ai 33.000 euro, per gli eredi del conduttore e per i conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, la riduzione del prezzo di acquisto è del 40 per cento. Le riduzioni sono riconosciute ai conduttori anche se gli alloggi di servizio sono ubicati nei centri storici cittadini. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con apposito de-

creto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono confermate, inoltre, le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

*2-bis.* Alle minori entrate derivanti dal precedente comma, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

---

## 1.24

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 2, sopprimere le parole:* «Ai fini dell'applicazione del comma 1»;
- b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«*5-bis.* Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si applicano, altresì, ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà dello Stato alienate sulla base delle disposizioni del presente capo I"».

---

## 1.25

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole:* «di cui al comma 1» *con le seguenti:* «n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001».

---

**1.26**

LABELLARTE, TURCI

*Al comma 2, dopo le parole: «per l'occupazione dell'alloggio» aggiungere le seguenti: «anche se si tratta di personale in trattamento di quiescenza».*

---

**1.27**

TURCI, NIEDDU, PASCARELLA, BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, MARINO, CASTELLANI, DE PETRIS

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto ai conduttori degli alloggi di servizio, con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 33.000 euro, agli eredi del conduttore e ai conduttori che abbiano nel nucleo familiare un portatore di *handicap*, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'alloggio a terzi, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto.

2-ter. Alle minori entrate derivanti dal precedente comma, valutate in 100 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
  - b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».
- 

**1.28**

TURCI, NIEDDU, PASCARELLA, BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, MARINO, CASTELLANI, DE PETRIS

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Gli utenti di alloggi di servizio, con reddito familiare non superiore a 33.000 euro o che abbiano nel nucleo familiare convivente un

portatore di *handicap*, in regola con i canoni e che non intendano acquistare l'alloggio di cui fruiscono, mantengono il diritto di locazione alle precedenti condizioni, così come stabilite dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in caso di vendita dell'alloggio a terzi.

*2-ter.* Alle minori entrate derivanti dal precedente comma, valutate in 200 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

---

### 1.29

TURCI, NIEDDU, PASCARELLA, BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, MARINO, CASTELLANI, DE PETRIS

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* Ai fini dell'applicazione del comma 1, è riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori degli alloggi di servizio, nonché agli eredi del conduttore, anche frazionata e successiva ad un acquisto in blocco, degli alloggi ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Le modalità di esercizio della prelazione sono determinate con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze».

---

### 1.30

TURCI, NIEDDU, PASCARELLA, BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, MARINO, CASTELLANI, DE PETRIS

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«*2-bis.* Fino al 31 dicembre 2004, sono sospese tutte le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti che siano in regola con il pagamento del canone e degli oneri accessori.

*2-ter.* Alle eventuali minori entrate derivanti dal precedente comma, valutate in 20 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

---

### 1.31

LABELLARTE, TURCI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai conduttori degli alloggi interessati dal programma di alienazione di cui al comma 1, che per limiti di reddito non intendano usufruire del diritto di opzione all'acquisto, sono estesi i benefici dell'articolo 3, comma 4, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni».

---

### 1.32

GIRFATTI, IERVOLINO, BALBONI, EUFEMI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il diritto alla conduzione dell'alloggio spetta anche agli utenti che corrispondono il canone maggiorato del 50 per cento».

---

### 1.33

KAPPLER

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il diritto alla conduzione dell'alloggio spetta anche agli utenti che corrispondono il canone maggiorato del 50 per cento».

---



**1.34**

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini della individuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, gli immobili situati nei centri storici che siano in condizione di degrado o necessitino di interventi di manutenzione straordinaria, non possono essere considerati immobili di pregio».

---

**1.35**

GIRFATTI

*Al comma 3, dopo le parole: «e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli per i quali siano stati già stipulati contratti di vendita ovvero sottoscritti accordi di programma con enti locali».*

---

**1.36**

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001».*

---

**1.37**

EUFEMI, IERVOLINO, CICCANTI

*Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «comprese le disposizioni relative alla possibilità per l'esercizio del diritto di opzione e prelazione con riferimento al solo diritto usufrutto per i conduttori ultra-sessantacinquenni».*

---

**1.38**

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Agli immobili di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 17, articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio sono situati gli immobili di cui al presente comma hanno diritto di prelazione da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni».

---

**1.39**

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I comuni, le province e le regioni nel cui territorio sono situati gli immobili di cui al presente comma hanno diritto di prelazione da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni».

---

**1.40**

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.41**

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 4, dopo le parole: «i beni immobili» aggiungere le seguenti: «di cui non sia stato riconosciuto il valore storico-artistico».*

---

**1.42**

TURCI, NIEDDU, PASCARELLA, BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, MARINO, CASTELLANI

*Al comma 4, sostituire le parole da: «possono essere trasferiti» fino alla fine, con le seguenti: «sono trasferiti gratuitamente alla predetta Regione».*

---

**1.43**

FRANCO Paolo, MORO

*Al comma 4, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «SONO».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.*

---

**1.44**

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 4, sostituire le parole: «alla predetta» con le seguenti: «al demanio della».*

---

**1.45**

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «ovvero possono» fino alla fine del comma.*

---

**1.46**

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 4, sopprimere le parole: «anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato SpA».*

---

**1.47**

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 4, sostituire le parole da: «di cui al capo» fino alla fine del comma con le seguenti: «previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283».*

---

**1.48**

LL RELATORE

*Al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001».*

---

**1.Tab.A.1**

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Al comma 4, alla tabella A allegata, sopprimere le seguenti voci:*

- «n. 8 Caserma Molinari - Pordenone;
  - n. 12 Ex piste carri - Aviano;
  - n. 13 Ex piste carri - S. Quirino;
  - n. 14 Ex piste carri - Roveredo;
  - n. 30 Ex caserma "Ederle" - Palmanova;
  - n. 37 Caserma Friuli - Udine;
  - n. 38 Caserma Osoppo - Udine;
  - n. 39 Caserma Piave - Udine;
  - n. 43 Caserma Lago - Palmanova;
  - n. 47 Ex Fortezza - Palmanova;
  - n. 51 Caserma Duodo - Udine».
- 

**1.Tab.A.2**

SALERNO

*Al comma 4, alla tabella A allegata, apportare le seguenti modifiche:*

- a) al n. 20 sostituire la parola: «Sanitaria» con la seguente: «Ospedaliera»;*
  - b) aggiungere, in fine, le parole: «44. Palazzo Terragni - Como - CO».*
-

**1.51**

MANUNZA, COSTA, CARUSO, EUFEMI, FEDERICI, TUNIS, DELOGU, MULAS, GENTILE, NOCCO, BALBONI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I beni immobili indicati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto speciale della regione, devono essere trasferiti gratuitamente alla predetta Regione ovvero devono essere oggetto di procedure di valorizzazione da espletare, anche con l'intervento di Patrimonio SpA, con le modalità di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1».

TABELLA A-BIS

ELENCO DEI BENI DI DEMANIO PUBBLICO DELLA DIFESA  
DA SCLASSIFICARE

N°	COMUNE	LOCALITÀ	DENOMINAZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE
<b>ESERCITO</b>				
1	Ghilarza . . . . .	S. Giovanni . . .	Ex Batteria antiaerea . . . . .	F.G. 32 - Mapp. 108
2	Iglesias . . . . .	M. Cresia . . . . .	Ex Poligono T.S.N. . . . . .	FG. 14 - Sez. B - Mapp. 154
3	Isili . . . . .	Pala e Cresia . . .	Ex Poligono T.S.N. . . . . .	FG. 40 - Mapp. 223, 224, 226, 227, 228, 245, 247
4	La Maddalena . .	Punta Villa . . . .	Ex Batteria Punta Villa (parte) . . . . .	FG. 11 - Mapp. 15
5	Mogoro . . . . .	Triai . . . . .	Ex Poligono T.S.N. . . . . .	FG. 3 - Mapp. 242, 252
6	Narcao . . . . .	Scavangionis . . .	Ex Poligono T.S.N. . . . . .	FG. 10 - Sez. B- Mapp. 355, 356
7	Palau . . . . .	Baragge . . . . .	Ex Deposito Munizioni (parte) . . . . .	FG. 6 - Mapp. B - 101
8	Palau . . . . .	Montiggia . . . . .	Terreno adiacente ex Caserma Montiggia . . . . .	FG. 6 - Mapp. 102
9	Palau . . . . .	Punta Stropello . .	Ex Postazione Militare . . . .	FG. 3 - Mapp. A
10	Sanluri . . . . .	Monte Rasu . . . .	Ex Poligono T.S.N. . . . . .	FG. 21 - Mapp. 372, 378
11	Ozieri . . . . .	Badde Aini . . . .	Ex Poligono T.S.N. . . . . .	FG. 61 - Mapp. 14, 49
12	Ozieri . . . . .	Benemajore . . . .	Ex Deposito . . . . .	FG. 69 - Mapp. 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180
13	Ozieri . . . . .	Listingheddu . . . .	Ex Polveriera . . . . .	FG. 78 - Mapp. 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50
<b>MARINA</b>				
14	La Maddalena . .	Abbatoggia . . . .	Terreni Abbatoggia . . . . .	FG. 2 - Part. 52
15	La Maddalena . .	La Madonetta . . .	Batteria Navale Carlotto . . .	FG. 4 - Part. 3, 6, 7, 23, 24, 27, 29, 30
16	La Maddalena . .	La Madonetta . . .	Alloggi Batteria Carlotto . . .	FG. 4 - Part. 29, 27, 30P
17	La Maddalena . .	Isola delle Bisce.	Stazione di Vedetta . . . . .	FG. 28 - Part. 15
18	La Maddalena . .	Nido D'Aquila . . .	Opera Nido D'Aquila . . . . .	FG. 9 - Part. 28, 42a, 42b, 103
19	La Maddalena . .	Puntiglione . . . .	Stazione di Segnalazione Pun- tiglione . . . . .	FG. 10 - Part. 8
20	La Maddalena . .	Sasso Rosso . . . .	Sasso Rosso . . . . .	FG. 5 - Part. 72p
21	La Maddalena . .	Sasso Rosso . . . .	Centrale DICAT . . . . .	FG. 5 - Part. 72p, 74, 67b, 88, 89
22	Arzachena . . . .	Capo Ferro . . . .	Stazione Segnali Capo Ferro .	FG. 5 - Part. 5, 8
23	Golfo Aranci . . .	Capo Figari . . . .	Stazione Segnali Capo Figari.	FG. 11 - Part. 14
24	Palau . . . . .	Monte Altura . . . .	Batteria Monte Altura . . . . .	FG. 5 - Ap. 12, 23

N°	COMUNE	LOCALITÀ	DENOMINAZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE
25	Palau . . . . .	Punta Stropello .	Casotto Approdo cavi . . . . .	FG. 3 - Part. A
26	Palau . . . . .	Monte Altura . .	Batteria Monte Altura . . . . .	FG. 5 - Ap. 39
27	S. Teresa . . . . .	Capo Testa . . . .	Semaforo . . . . .	FG. 1 - Part. A, 1, 33, 35, 45a, 46, 63a, 64
28	S. Teresa . . . . .	Punta Falcone . .	Batteria Giulio Ferrero . . . . .	FG. 4 - Part. 67, 76p
29	S. Teresa . . . . .	Punta Falcone . .	Batteria De Caroli . . . . .	FG. 4 - Part. 58, 60P, 78, 80, 100, 102P
30	La Maddalena . .	Isola di Caprera .	Baraccamenti stagnali . . . . .	FG. 19 - Part. 64p
31	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	Casotto approdo cavi . . . . .	FG. 19 - Part. 60p
32	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	Alloggio Guardia d'Onore . .	FG. 17 - Part. 18p
33	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	Casa Garibaldi . . . . .	FG. 17 - Part. SVIA
34	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	Punta Bacca Batteria . . . . .	FG. 19 - Mapp. 45
35	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	Punta Bacca Batteria . . . . .	FG. 19 - Mapp. B59, 60, 45
36	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	Caprera La Tola (Azienda Garibaldi) . . . . .	FG. 17 - Mapp. dal 75 al 78
37	La Maddalena . .	Isola di Caprera .	N. 2 Magazzini località . . . .	FG. 19 - Part. 39, 40
38	La Maddalena . .	Isola di Caprera .		FG. 18 - Part. 27
39	La Maddalena . .	Isola di Caprera .		FG. 19 - Part. 13, 28, 29, 31, 32, 33, 46, 47, 48
40	La Maddalena . .	Isola di Caprera .		FG. 19 - Part. 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62
41	La Maddalena . .	Isola di Caprera .	Arbuticci Batteria . . . . .	FG. 16 - Part. A
42	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 16 - Part. 1
43	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	Candeo Batteria . . . . .	FG. 16 - Part. 2
44	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 1
45	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	Arbuticci . . . . .	FG. 17 - Part. 2
46	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	Arcaccio Aree Demaniali . .	FG. 17 - Part. 3
47	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 4
48	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	Arbuticci . . . . .	FG. 17 - Part. 5
49	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 6
50	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	Arbuticci . . . . .	FG. 17 - Part. 7
51	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 8
52	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 9
53	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	Arcaccio Aree Demaniali . .	FG. 17 - Part. 10
54	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 15
55	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 16
56	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 17
57	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	Arcaccio Aree Demaniali . .	FG. 17 - Part. 19
58	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 20
59	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	Arcaccio Aree Demaniali . .	FG. 17 - Part. 21
60	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	Arcaccio Aree Demaniali . .	FG. 17 - Part. 22
61	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	La Tola (Azienda Garibaldi) .	FG. 17 - Part. 23
62	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	La Tola (Azienda Garibaldi) .	FG. 17 - Part. 24
63	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	La Tola (Azienda Garibaldi) .	FG. 17 - Part. 25
64	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	La Tola (Azienda Garibaldi) .	FG. 17 - Part. 26
65	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	La Tola (Azienda Garibaldi) .	FG. 17 - Part. 27
66	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	La Tola (Azienda Garibaldi) .	FG. 17 - Part. 28
67	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	La Tola (Azienda Garibaldi) .	FG. 17 - Part. 29
68	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 39
69	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 40
70	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 41
71	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 42
72	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 43
73	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 44
74	La Maddalena . .	Caprera . . . . .	Ferracciolu . . . . .	FG. 17 - Part. 45
75	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 46
76	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 47
77	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 48
78	La Maddalena . .	Caprera . . . . .		FG. 17 - Part. 50

N°	COMUNE	LOCALITÀ	DENOMINAZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE
79	La Maddalena ..	Caprera .....	Ferracciolu .....	FG. 17 - Part. 51
80	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 17 - Part. 52
81	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 17 - Part. 53
82	La Maddalena ..	Caprera .....	Casa Forestale .....	FG. 17 - Part. 54
83	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 17 - Part. 55
84	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 17 - Part. 56
85	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 17 - Part. 57
86	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 17 - Part. 58
87	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 17 - Part. 59
88	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 17 - Part. 60
89	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 17 - Part. 61
90	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 17 - Part. 62
91	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 17 - Part. 63
92	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 17 - Part. 106
93	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 17 - Part. 107
94	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 17 - Part. 108
95	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 17 - Part. 109
96	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 17 - Part. 129
97	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 1
98	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 2
99	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 3
100	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 4
101	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 5
102	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 6
103	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 7
104	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 8
105	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 9
106	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 10
107	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 11
108	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 12
109	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 13
110	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 14
111	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 15
112	La Maddalena ..	Caprera .....	Fabbricato rurale .....	FG. 18 - Part. 16
113	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 17
114	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 18
115	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 19
116	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 20
117	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 21
118	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 22
119	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 23
120	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 24
121	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 25
122	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 26
123	La Maddalena ..	Caprera .....	Cala Cuticcio Stazione di ve- detta .....	FG. 18 - Part. 27
124	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 28
125	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 18 - Part. 29
126	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. A
127	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 1
128	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 2
129	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 3
130	La Maddalena ..	Caprera .....	Aree e Fabbricati .....	FG. 19 - Part. 4
131	La Maddalena ..	Caprera .....	Aree e Fabbricati .....	FG. 19 - Part. 5
132	La Maddalena ..	Caprera .....	Aree e Fabbricati .....	FG. 19 - Part. 6
133	La Maddalena ..	Caprera .....	Aree e Fabbricati .....	FG. 19 - Part. 7

N°	COMUNE	LOCALITÀ	DENOMINAZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE
134	La Maddalena ..	Caprera .....	Baraccamenti stagnali .....	FG. 19 - Part. 8
135	La Maddalena ..	Caprera .....	Baraccamenti stagnali .....	FG. 19 - Part. 9
136	La Maddalena ..	Caprera .....	Baraccamenti stagnali .....	FG. 19 - Part. 10
137	La Maddalena ..	Caprera .....	Baraccamenti stagnali .....	FG. 19 - Part. 11
138	La Maddalena ..	Caprera .....	Baraccamenti stagnali .....	FG. 19 - Part. 12
139	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 15
140	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 17
141	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 18
142	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 19
143	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 20
144	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 22
145	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 24
146	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 25
147	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 26
148	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 44
149	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 46
150	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 47
151	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 48
152	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 49
153	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 52
154	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 53
155	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 54
156	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 55
157	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 56
158	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 57
159	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 58
160	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 59
161	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 61
162	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 63
163	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 118
164	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 119
165	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 19 - Part. 121
166	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. A
167	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. B
168	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 1
169	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 2
170	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 3
171	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 4
172	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 5
173	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 6
174	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 7
175	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 8
176	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 9
177	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 10
178	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 11
179	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 12
180	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 13
181	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 15
182	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 16
183	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 17
184	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 18
185	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 19
186	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 20
187	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 21
188	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 22
189	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 23



N°	COMUNE	LOCALITÀ	DENOMINAZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE
190	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 24
191	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 25
192	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 26
193	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 27
194	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 28
195	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 29
196	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 35
197	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 36
198	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 37
199	La Maddalena ..	Caprera .....		FG. 20 - Part. 38
200	La Maddalena ..	Caprera .....	Isola del Parco .....	FG. 21 - Part. 29
201	La Maddalena ..	Caprera .....	Isola del Parco .....	FG. 21 - Part. 30
202	La Maddalena ..	Caprera .....	Isola del Parco .....	FG. 21 - Part. 31
203	La Maddalena ..	Caprera .....	Isola del Parco .....	FG. 21 - Part. 32
204	La Maddalena ..	Caprera .....	Isola del Parco .....	FG. 21 - Part. 33
205	La Maddalena ..	Caprera .....	Isola del Parco .....	FG. 21 - Part. 34
206	La Maddalena ..	Caprera .....	Isola del Parco .....	FG. 21 - Part. 35
207	Cabras (OR) ...	Punta S. Giovanni	Terreno circostante il Faro di Capo S. Marco .....	FG. 82 - Mapp. 60
208	Cagliari .....	Cala Fighera ...	Ex Batteria Prunas .....	FG. 28 - Mapp. 9subA
209	Cagliari .....	Capoterra .....	Ex Stazione Vedetta «Madda- lena Spiaggia» .....	FG. 26 - Mapp. 22 parte
210	Quartu S. Elena .	Mortorius .....	Ex Batteria «Carlo Faldi» (porzione lato mare) .....	FG. 66 - Mapp. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 28
211	Pula (CA) ...	Monte S. Vittoria	Batteria Baggio .....	FG. 38 - Mapp. 24, 28, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 102, 104, 105, 106, 107
212	Alghero .....	Centro Abitato .	Campo Base .....	FG. 56 - Mapp. 17, 71, 72

## AERONAUTICA

213	Cagliari .....	Fangario .....	Ex C.R.T. ....	FG. 2 - Mapp. 28, 297 (ex 1), 298 (ex 5), 299 (ex 6), 300 (ex 7), 301 (ex 8), 303 (ex 9), 305 (ex 10), 306 (ex 11), 307 (ex 12), 308 (ex 13), 309 (ex 14), 310 (ex 15), 313 (ex 19), 315 (ex 22), 317 (ex 24), 318 (ex 27), 320 (ex 31), 324 (ex 220), 325 (ex 6)
214	Milis .....	Murdegu .....	Ex Aeroporto .....	FG. 14 - Mapp. 9subB, 2subA, 2subB, 3subA; FG. 10 - Mapp. 3subB, 2subA, 1subC, 1subD
215	Torralba (SS) ..	Torralba .....	Ex Centrale Telefonica .....	FG. 2 - Mapp. 179

**1.52**

DE RIGO, FALCIER, TREDESE, FAVARO, ARCHIUTTI, MAINARDI, GIRFATTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I beni immobili indicati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la provincia di Belluno, possono essere trasferiti gratuitamente alla predetta provincia ovvero possono essere oggetto di

procedure di valorizzazione da espletare, anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato S.p.A., con le modalità di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.

## TABELLA A-BIS

1. Caserma FANTUZZI-Belluno
  2. Caserma XXII MARZO-Agordo (BL)
  3. Caserma TASSO-Belluno
  4. Caserma TOIGO-Belluno
  5. Caserma PIAVE (meno Poligono)-Belluno
  6. Caserma CALBO-S. Stefano di Cadore (BL)
  7. Caserma BUFFA DI PERRERO-Pieve di Cadore (BL)
  8. Caserma BIANCHIN-Tambre (BL)
  9. Casermetta BALDISSARUTTI-P.sso Monte Croce Comelico (BL)
  10. Ex deposito DANTA (mine)-Danta di Cadore (BL)
  11. Ex deposito CIMA BANCHE (munizioni)-Cortina d'Ampezzo (BL)
  12. Ex deposito di NEBBIÙ (c.e.l.)-Pieve di Cadore (BL)
  13. Ex deposito MONTE ZUCCO (muniz.)-Pieve di Cadore (BL)
  14. Ex deposito COL DI PICCOLO (muniz.)-Laggio di Cadore (BL)
  15. Ex deposito GENIO-Domegge di Cadore (BL)
  16. ALLOGGI-S. Stefano di Cadore (BL)
  17. ALLOGGI-Nebbiù (BL)
  18. POLIGONO DI TIRO-Nebbiù (BL)».
- 

**1.53**

LAURO, GIRFATTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I beni immobili indicati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con il comune di Ischia possono essere trasferiti gratuitamente al predetto comune, ovvero possono essere oggetto di procedure di valorizzazione da espletare, anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato S.p.A., con le modalità di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1».

## TABELLA A-BIS

1. Stabilimento balneare militare antica Reggia».
-

**1.54**

FRANCO PAOLO, STIFFONI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alla regione Veneto sono trasferiti a titolo gratuito i seguenti immobili:

- a) Complesso Conventuale di S. Caterina - Treviso;
  - b) Caserma Tommaso Salsa - Treviso».
- 

**1.55**

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**1.56**

GIRFATTI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Resta ferma la facoltà, per l'Amministrazione dello Stato che aveva in uso i beni dismessi, di riottenere l'assegnazione in uso governativo con priorità rispetto alle altre Amministrazioni dello Stato».

---

**1.57**

EUFEMI, CICCANTI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di RFI SpA, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da RFI SpA direttamente o con le modalità di cui alla presente legge. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà ed a quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni.

6-ter. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni di cui al presente comma, comunque effettuate, sono impiegate da RFI SpA

in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio"».

---

**1.58**

IL RELATORE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui al primo periodo dell'articolo 3, comma 18, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche alle società a totale partecipazione pubblica».

---

**1.59**

EUFEMI, IERVOLINO, CICCANTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Restano sospesi sino al 31 dicembre 2004 i provvedimenti di recupero forzoso nei confronti degli occupanti che siano in regola con i canoni di affitto ed oneri accessori o delle indennità di occupazione stabilite dall'Amministrazione della difesa».

---

**1.60**

DELOGU

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. In ottemperanza e nei limiti della legge Costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, i beni di demanio pubblico ubicati nella Regione autonoma Sardegna in uso al Ministero della difesa, non più utili ad uso governativo, nonché gli immobili non più necessari ai fini militari ai quali erano destinati, sono trasferiti alla Regione Autonoma Sardegna, con provvedimenti del Ministero della difesa, con le modalità individuate, di volta in volta, con la stessa Regione Autonoma Sardegna, e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**1.0.5**

DE PETRIS, BONAVITA, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. I contratti di locazione ad uso abitativo sottoscritti in qualità di locatore da un soggetto tra quelli indicati dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2002, sono stipulati esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

---

**Art. 2.****2.39**

SALERNO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 13, comma 5, quinto periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da società quotate nei mercati regolamentati, fatta eccezione per l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti: "I titoli emessi dalle società di cui al presente comma sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri.

1-ter. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli emessi dalle società di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono regolati dalle disposizioni di cui al precedente comma limitatamente agli interessi maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

---

**2.40**

SALERNO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti bancari della società di cui al comma 4"».

**2.41**

SALERNO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è aggiunto dopo l'ultimo periodo, il seguente: "Alle cessioni di crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

**Art. 3.****3.63**

CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. In base all'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, i beni immobili indicati nella tabella B-bis, allegata al presente decreto, sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione Autonoma della Sardegna».

TABELLA B-BIS

N°	COMUNE	LOCALITÀ	DENOMINAZIONE
1	Cagliari . . . . .	Centro abitato . . . . .	Manifattura tabacchi
2	Alghero . . . . .	Centro abitato . . . . .	Campo base

N°	COMUNE	LOCALITÀ	DENOMINAZIONE
3	Alghero	Capo caccia	Terreni pascolativi - caccia
4	Arzachena	Capo ferro	Vecchio faro ex stazione - segnali
5	Arzachena	p.ta Battistoni	Ex batteria Battistoni
6	Assemini	Macchiareddu	Ex batteria C 489
7	Bonorva	Cadreas	Ex ospedaletto militare
8	Bosa	Non indicata	Dicat
9	Cagliari	B.S. Elia	Area demaniale
10	Cagliari	Fangario	Ex C.R.T.
11	Cagliari	Marina Piccola	S. Elia
12	Cagliari	Marina Piccola	S. Elia
13	Cagliari	Marina Piccola	Fabbricato
14	Cagliari	Monte Urpinu	Immobili
15	Cagliari	S. Elia-Marina Piccola	Fabbricato
16	Cagliari	V.le Elmas	Ex. Dep. Siluri
17	Cagliari	V.le Poetto	Area Demaniale
18	Cagliari	V.le Poetto B. M. Piccola	S. Elia
19	Calasetta	Mangia barche	Ex batteria
20	Capoterra	Maddalena spiaggia	Ex stazione vedetta
21	Carloforte	Guardia mori	Ex stazione vedetta-semaforo
22	Ghilarza	Aunes	Batteria antiaerea
23	Giba	P.ta mangia Portopino	Ex batteria
24	Golfo Aranci	Capo figari	Stazione segnali di Capo figari
25	Golfo Aranci	Non indicata	Ex. Dep. Cel.
26	Golfo Aranci	P.ta filasca	Ex batteria la serra
27	Iglesias	Caladomestica	Ex stazione semaforo
28	Iglesias	Centro abitato	Ex cas. M. Tomba
29	Iglesias	Monte Cresia	Expol. T.S.N.
30	Iglesias	V. Capuccini	Ex Cas. Col. di lana
31	Isili	Pala 'e cresia	Pol. Tiro
32	Milis	Murdegu	Ex aeroporto
33	Mogoro	Triai	Pol. T.S.N.
34	Mores	Staz. FF.SS.	
35	Narcao	Nuraghe Santa Crescenza	Ex magazzino
36	Narcao	Peruxia S. Lucia	Expoligono di tiro
37	Olbia	Isola Bianca	Alloggi fanalisti
38	Olbia	C. Cesareo - C. Ceraso	Ex stazione vedetta
39	Olbia	Vera fiorita	Ex aeroporto
40	Oristano	AIE matta	Ex carcere militare
41	Oristano	Capo Frasca	Stradacol. SS 126
42	Oristano	Fenosu	Aeroporto
43	Oristano	S. Nicolò	Expoligono
44	Orosei	Marina d'Orosei	Staz. R.G.
45	Oschiri	Non indicata	Ex ospedaletto
46	Ozieri	Badde Aini	T.S.N.
47	Ozieri	Centro urbano	Cas. Manara
48	Ozieri	Listingheddu	Ex polveriera dep. E pol. NBC
49	Ozieri	Ozier-Benamajore	Strada militare
50	Ozieri	Ozieri-Listingheddu	Strada militare
51	Palau	Barrage	Exdeposito Muntigia
52	Palau	Mezzo Schifo	Dep. Acqua e pontile
53	Palau	Palau	Uffici artiglieria
54	Palau	Rada di mezzo schifo	Dep. Acqua e pontile
55	Palau	P.ta sardegna	Ex stazione vedetta
56	Palau	P.ta Stropello	Expst. Militare
57	Palau	P.ta Stropello	Postazione Mitragliera
58	Palau	Cala inglese	Postazione Mitragliera

N°	COMUNE	LOCALITÀ	DENOMINAZIONE
59	Palau	Capo d'orso	Faro Capo d'orso
60	Palau	Monte Altura	Batteria M. Altura
61	Palau	P.ta sardegna	Faro di P.ta sardegna
62	Palau	P.ta Talmone	Ex bat. Talomone staz. Don Diego
63	Ploaghe	Staz. FF.SS.	Ex Mag. Genio abitazione
64	Porto Torres	Is. Asinara P.ta Scorno	Ex semaforo e staz. RG schede P n. 53
65	Porto Torres	Ponte Romano	Ex casermetta
66	Pula	S. Vittoria-Nora	ExBatteriaBoggio
67	Quartu S. Elena	Capitana	Ex batteria 165
68	Quartu S. Elena	Capitana	Ex batteria Capitana
69	Quartu S. Elena	Is. Morrtorius	Ex Batteria Faldi
70	Quartu S. Elena	Su Forti	Ex stazione vedetta
71	S. Antioco	Non indicata	Ex T.S.N.
72	S. Francesco D'Aglientu	M. Russo	Ex stazione vedetta
73	S. Teodoro	M. Coda Cavallo	Ex stazione vedetta
74	S. Teresa Gallura	P.ta Contessa	Ex batteria Garassini
75	S. Teresa Gallura	P.ta Falcone	Ex staz. Segnali
76	S. Teresa Gallura	P.ta Falcone	Stazione di vedetta
77	S. Teresa Gallura	P.ta Falcone	Casa del Fanalista
78	S. Teresa Gallura	P.ta Falcone	Ex Batteria M17
79	S. Teresa Gallura	P.ta Falcone est	Ex Batteria De Carolis
80	S. Teresa Gallura	P.ta Falcone ovest	Ex batteria Ferrero
81	S. Teresa Gallura	Penisola delle Vacche	Ex staz. Vedetta
82	Salto di Quirra	Barisardo	St. Co. Or. Sarda P.ta su Mastixi
83	Salto di Quirra	Tertenia	Lotto Terreno
84	Salto di Quirra	Tertenia	Str. Accesso P.ta Is Ebas
85	Salto di Quirra	Villaputzu	St. Co. SS 125-M. Esu
86	Salto di Quirra	Villaputzu – Villagrande	St. Co. T. Murtas Serra Longa
87	Salto di Quirra	Villaputzu – Villagrande	St. Co. SS 125 - T. Murtas
88	Salto di Quirra	Villaputzu – Villagrande	St. Co. SS 125 – Calo S. Lorenzo
89	Sanluri	M. Rasu – S. Giuseppe	Tiro a segno
90	Sanluri	Murdegus	Casermette Strovina
91	Sanluri	Sa Conchixedda – Rio Piras	Casermetta e stalla
92	Sarroch	Torre Sa P.ta – P.ta Zavorra	Ex stazione vedetta
93	Sassari	Argentiera	Ex Cas. Badimanna
94	Sassari	Capo dell'Argentiera	Ex stazione vedetta
95	Selegas - Gesico	Pranu Seuni	Ex polveriera
96	Serramanna	S. Barbara	Ex Capannoni militari
97	Siniscola	Capo Comino	Faro e Semaforo
98	Teulada	Varie	CAUC
99	Torralba	Non indicata	Ex Centr. Tel.
100	Torralba	Tanca De Silanus	«Mura Era» Dep. Cel.
101	Trinità D'Agultu e Vign	Serra Tamburo	Ex stazione vedetta
102	Villasimius	Isola dei Cavoli	Faro e sistemazione logistica
103	La Maddalena	Stagnali	Fabbricato
104	La Maddalena	Abbatoggia	Stazione vedetta
105	La Maddalena	Abbatoggia	Ex casermette militari
106	La Maddalena	Arbuticci	Fabbricati T) – pertinenza Arbuticci
107	La Maddalena	Arbuticci	Batteria
108	La Maddalena	Arbuticci (su str. Per Arbuticci)	Alloggio ex stradino
109	La Maddalena	Arcaccio	Terreni demaniali a Caprera
110	La Maddalena (is. Budelli)	Budelli	Stazione vedetta
111	La Maddalena	Cala chiesa	Parco delle rimembranze e alloggi
112	La Maddalena	Cala Cuticcio	Stazione vedetta
113	La Maddalena	Candeo	Batteria
114	La Maddalena	Caprera	Diga Ponte Bayley



N°	COMUNE	LOCALITÀ	DENOMINAZIONE
115	La Maddalena	Caprera	Baccaramenti
116	La Maddalena	Caprera	Casotto approdo cavi
117	La Maddalena	Caprera	Alloggio guardia d'onore
118	La Maddalena	Carlotto	Opera carlotto
119	La Maddalena	Casa Garibaldi	Casa Garibaldi
120	La Maddalena	Is. S. Maria	Stazione Vedetta - la presa
121	La Maddalena	Is. Delle Bisce	Stazione di vedetta
122	La Maddalena	Is. Razzoli	Faro di Razzoli
123	La Maddalena	Is. Razzoli - cala lunga	Terreno
124	La Maddalena	Is. Razzoli - cala Iunga di Razzoli	Terreno
125	La Maddalena	Is. S. Maria	P.ta Filetto -terreni
126	La Maddalena	Is. S. Maria - Cala di S. Maria	Fabbricato
127	La Maddalena	Is. Spargi	Stazione vedetta preposti
128	La Maddalena	Is. Spargi	Batteria pietragliaccio
129	La Maddalena	Is. Spargi	Batteria Zavagli e fotoelettrica di P.ta Corsara
130	La Maddalena	Is. Spargi	Bat. Zavagli Foto El. P.
131	La Maddalena	Is. Spargi p.ta Zanotto	Batteria rubin cervin
132	La Maddalena	Isola del Porco	Batt. Del crosso
133	La Maddalena	La Madonetta	Batteria navale carlotto
134	La Maddalena	Marginetto	Stazione vedetta
135	La Maddalena	Messa del cervo	Batteria
136	La Maddalena	Moneta	Alloggi
137	La Maddalena	Moneta	Alloggi da 244 al 302
138	La Maddalena	Non indicata	Casa forestale
139	La Maddalena	P.ta Baccà	Batteria
140	La Maddalena	P.ta Coda	Batteria fotoelettrica
141	La Maddalena	p.ta Coda	Fabbricati
142	La Maddalena	P.ta Galera	Casotto di osservazione
143	La Maddalena	P.ta Galera	Casotto di osservazione
144	La Maddalena	P.ta Tegge	Opera p.ta Tegge
145	La Maddalena	Poggio Baccà	Fabbricato P) Poggio baccà
146	La Maddalena	Poggio Raso	Batteria
147	La Maddalena	Poggio Raso	Batteria
148	La Maddalena	Porto Palma	Fabbricati O) capanllo
149	La Maddalena	Puntiglione	Staz. Segnalazione
150	La Maddalena	Reg. Becco di Vela	Fabbricato
151	La Maddalena	Reg. Becco di Vela	Fabbricato
152	La Maddalena	Reg. Becco di Vela	Fabbricati R) pertinenza Arbitucci
153	La Maddalena	Reg. Becco di Vela	Staz. Telegoniometrica
154	La Maddalena	Reg. Becco di Vela	Fabbricati S) peltinella Arbitucci
155	La Maddalena	Reg. Becco di Vela	Fabbricati Q) pertinenza Arbitucci
156	La Maddalena	Reg. La tola	Terrelli e fabbricati
157	La Maddalena	Reg. P.ta Galera	Fabbricati
158	La Maddalena	Reg. Pian delle spugne	Opera arbitucci
159	La Maddalena	Reg. Piandelle spugne	Fabbricati
160	La Maddalena	Reg. Poggio Raso	Fabbricato N) pertinenza Poggio Raso
161	La Maddalena	Reg. Poggio Raso	Batteria Poggio Raso
162	La Maddalena	Reg. Poggio Raso	Fabbricato F) pertinenza Poggio Raso
163	La Maddalena	Reg. Poggio Raso	Fabbricato L) pertinenza Poggio Raso
164	La Maddalena	Reg. Poggio Raso	Fabbricato I) pertinenza Poggio Raso
165	La Maddalena	Reg. Poggio Raso	Fabbricato H) pertinenza Poggio Raso
166	La Maddalena	Reg. Poggio Raso	Fabbricato G) pertinenza Poggio Raso
167	La Maddalena	Reg. Poggio Raso	Fabbricato E) pertinenza Poggio Raso
168	La Maddalena	Reg. Poggio Raso	Fabbricato D) pertinenza Poggio Raso
169	La Maddalena	Reg. Poggio Raso	Fabbricato B) pertinenza Poggio Raso
170	La Maddalena	Reg. Poggio Raso	Fabbricato C) pertinenza Poggio Raso

N°	COMUNE	LOCALITÀ	DENOMINAZIONE
171	La Maddalena	Reg. Poggio Raso	Fabbricato M) pertinenza Poggio Raso
172	La Maddalena	Reg. Sasso Cervo	Fabbricati
173	La Maddalena	Reg. Teialone	Fabbricato V) pertinenza Teialone
174	La Maddalena	Reg. Teialone	Fabbricati
175	La Maddalena	Reg. Teialone	Staz. Segnali
176	La Maddalena	Reg. Vaticano	Immob. In reg. Vaticano dal 303 al 318
177	La Maddalena	Reg. Zona	Fabbricato rurale
178	La Maddalena	Ricciolina	Ex Pol. Tiro
179	La Maddalena	Spalmatore	Batteria
180	La Maddalena	Spalmatore	Banchina e casotti alla radice del molo
181	La Maddalena	Stagnali (1° bivio)	Fabbricato rurale - tomba cavalla Marsala
182	La Maddalena	Stagnali	Fabbricato A) pertinenza Poggio Raso
183	La Maddalena	Stagnali	Ex polveriera
184	La Maddalena	Stagnali	Fabbricati
185	La Maddalena	Stagnali	Fabbricati
186	La Maddalena	Stagnali	Fabbricati
187	La Maddalena	Stagnali	Fabbricato
188	La Maddalena	Stagnali	Fabbricato
189	La Maddalena	Stagnali	Fabbricato
190	La Maddalena	Stagnali	Fabbricato - cabine Enel
191	La Maddalena	Stagnali	Fabbricati
192	La Maddalena	Stagnali	Fabbricati
193	La Maddalena	Stagnali	Fabbricato
194	La Maddalena	Stagnali	Fabbricato
195	La Maddalena	Stagnali	Fabbricato rurale
196	La Maddalena	Stagnali	
197	La Maddalena	Stagnali	Baraccamenti e magazzini
198	La Maddalena	Stagnali	Polveriera
199	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricato
200	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Deposito
201	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricato + magazzino
202	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricati
203	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricati
204	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricato
205	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricato
206	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricato
207	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricato
208	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricato
209	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricato
210	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Abitazioni
211	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricato
212	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricato
213	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricato
214	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricato
215	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricato
216	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Terreno + fabbricato
217	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Terreno + fabbricato
218	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricato
219	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricato
220	La Maddalena	Stagnali-pertinenza Poggio Raso	Fabbricati
221	La Maddalena	Testiccioli	Staz. Vedetta
222	La Maddalena	V. Magnaghi	Area
223	La Maddalena	Caprera	Rudere + terreni

**3.64**

CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. In base all'articolo 14 della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, l'ex Manifattura Tabacchi di Cagliari è trasferita a titolo gratuito alla Regione Autonoma della Sardegna.».

---

**3.0.2**

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni mobiliari ed immobiliari, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi ed alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, si applica anche agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la cui trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».

---

**3.0.3**

CUTRUFO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni mobiliari ed immobiliari, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi ed alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, si applica anche agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la cui trasformazione in persona giu-

ridica di diritto privato sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».

---

### 3.0.4

TAROLLI, EUFEMI, MORO, PASTORE, KAPPLER

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della delibera del Comune di approvazione del medesimo piano che autorizza la stipula della convenzione con il soggetto attuatore.».

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**206<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

**(520) CICCANTI ed altri.** – *Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001*

**(2005) Deputato Titti DE SIMONE ed altri.** – *Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA, il quale osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 2005, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la sanatoria per gli studenti universitari iscritti con riserva nell'anno accademico 2000-2001 ai corsi di laurea ad accesso programmato a seguito di sospensione dei TAR, consentendo loro di iscriversi al secondo anno di altro corso di laurea ad accesso non programmato. Il provvedimento – come licenziato dalla Camera – non reca invece la norma, contenuta tuttavia nell'ultima sanatoria (valida per l'anno accademico 1999-2000) che consentiva agli studenti ricorsi di iscriversi al secondo anno dello stesso corso di laurea qualora avessero sostenuto con esito positivo almeno un esame entro una determinata data.

Il disegno di legge n. 520, di iniziativa dei senatori Ciccanti ed altri, reca invece una sanatoria generalizzata per tutti gli studenti nei confronti dei quali i TAR abbiano emesso una ordinanza sospensiva degli atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea ad accesso programmato.

Il relatore ripercorre quindi i precedenti legislativi che, in passato, hanno disposto sanatorie nei confronti degli studenti iscritti con riserva ai corsi ad accesso limitato.

La questione ha infatti inizio, ricorda il relatore, nel 1990, allorché la legge 19 novembre 1990, n. 341, all'articolo 9, comma 4, attribuì al Ministro dell'università il potere di definire, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi per i quali fosse prevista una limitazione delle iscrizioni. Tale norma, che fu poi modificata dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini Due), ebbe attuazione con il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, che individuò i seguenti corsi ad accesso limitato: medicina e chirurgia, veterinaria; architettura; corsi di diploma universitario con tirocinio; corsi di specializzazione.

L'applicazione della norma di legge con il decreto ministeriale n. 245 ha tuttavia suscitato un ampio contenzioso amministrativo, basato sulla presunta violazione della riserva costituzionale di legge in materia di istruzione. La Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi sul merito, ha tuttavia dichiarato (con sentenza n. 383 del 27 novembre 1998) infondata la questione, individuando nella normativa comunitaria l'indispensabile quadro legislativo di riferimento. Diverse direttive comunitarie regolano infatti l'accesso agli studi universitari per l'esercizio delle professioni di medico, medico veterinario, odontoiatra e architetto. La Corte ha tuttavia auspicato l'approvazione di una legge organica.

Prima che ciò avvenisse, il Parlamento approvava peraltro, all'articolo 1, comma 13, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, la sanatoria di tutti gli studenti ricorsi nei confronti dei quali i TAR avessero emesso ordinanza di sospensione prima dell'entrata in vigore del regolamento 21 luglio 1997, n. 245 (entrato in vigore il successivo 13 agosto 1997).

Indi, il Parlamento ha approvato una legge (2 agosto 1999, n. 264) che – come richiesto dalla Corte costituzionale – dettava una disciplina organica dell'accesso a numero programmato. All'articolo 5, comma 1, di detta legge si disponeva peraltro una nuova sanatoria, per gli studenti ricorsi nei confronti dei quali i TAR avessero emesso ordinanza sospensiva prima dell'entrata in vigore della legge (quindi a tutto l'anno accademico 1998-1999).

Tale disposizione non ha tuttavia sgombrato il campo dal contenzioso. È stato infatti sostenuto che la legge fosse entrata in vigore dopo i bandi per l'accesso ai corsi universitari e pertanto, con legge 27 marzo 2001, n. 113, è stata disposta una nuova sanatoria, per gli studenti ricorsi dell'anno accademico 1999-2000. Questa volta tuttavia, la sanatoria rese possibile l'iscrizione al secondo anno di altro corso universitario, non ad accesso limitato. L'iscrizione al secondo anno del medesimo corso fu infatti riservata solo a coloro che avessero sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.

Neanche tale sanatoria fu peraltro in grado di sgombrare il campo da ulteriore contenzioso.

Per l'anno accademico 2000-2001, sono stati infatti presentati, secondo i dati statistici del Ministero, 2.246 ricorsi, dei quali 1.433 hanno ottenuto l'ordinanza sospensiva in primo grado dai relativi TAR. Di questi 1.433, 1.102 hanno tuttavia avuto ordinanze di rigetto da parte del Consi-

glio di Stato. Gli studenti ammessi con riserva per l'anno accademico 2000-2001, considerato che qualche università non ha espulso gli studenti, sono quindi poco più di 400, concentrati nei corsi di laurea in medicina e chirurgia, nonché in odontoiatria. Di loro, il 58 per cento ha sostenuto esami; in particolare, il 58 per cento degli studenti iscritti con riserva ai corsi di laurea in medicina e chirurgia (pari a 72 studenti) ha superato più di due esami, mentre tale percentuale sale al 73 per cento (pari a 87 studenti) per gli iscritti con riserva ai corsi di laurea in odontoiatria. I dati, chiarisce il relatore, sono tratti da una documentazione riassuntiva trasmessa dal Ministero, che riepiloga la situazione di quasi tutti gli atenei, con qualche marginale eccezione. L'unico mega ateneo escluso dal riepilogo (in quanto non ha ancora trasmesso i dati richiesti) è infatti l'università «La Sapienza» di Roma, che ha tuttavia comunicato informalmente di avere appena una decina di studenti iscritti con riserva, concentrati nel corso di laurea in odontoiatria.

Per sanare la loro posizione, la Camera dei deputati ha dunque approvato un disegno di legge che li regolarizza (A.S. n. 2005), consentendo loro l'iscrizione al secondo anno di altro corso di laurea, ad accesso non programmato, con il riconoscimento degli esami sostenuti.

In realtà il disegno di legge originariamente presentato dall'onorevole Titti De Simone prevedeva la regolarizzazione piena presso il medesimo corso di laurea di tutte le iscrizioni «sospese». Indi, nel corso dell'esame in Commissione cultura, è stato presentato un emendamento interamente sostitutivo che consentiva in via generale l'iscrizione al secondo anno di altro corso di laurea a numero non programmato; consentiva però anche l'iscrizione al secondo anno del medesimo corso di laurea a quegli studenti che avessero superato almeno due esami entro il 28 febbraio 2002. Tale emendamento fu votato per parti separate ed approvato ad eccezione del comma che prevedeva l'iscrizione al secondo anno del medesimo corso di laurea con lo «sbarramento» dei due esami. Da regolarizzazione piena presso il medesimo corso di laurea il provvedimento riduceva così la sua portata a mero riconoscimento del percorso effettuato ma presso diverso corso di laurea, ad accesso non programmato.

In Aula è stata tentata la mediazione dello «sbarramento» di un solo esame. I relativi emendamenti sono stati tuttavia respinti per una manciata di voti.

La Camera ha pertanto trasmesso al Senato il disegno di legge n. 2005, che – ad avviso del relatore – rappresenta sostanzialmente un ibrido, come è stato del resto riconosciuto anche nel corso dell'esame in Assemblea presso la Camera stessa.

Il relatore propone pertanto di prendere a base il disegno di legge n. 2005, ripristinando tuttavia una norma che consenta agli studenti di iscriversi al secondo anno del medesimo corso di laurea, purché abbiano superato più di due esami ad una certa data, nel solco di quanto a suo tempo disposto dalla legge n. 133 del 2001 per l'anno accademico 1999-2000. Tale soluzione consentirebbe infatti di sanare integralmente la posizione di due terzi dei ricorsisti, permettendo nel contempo ai restanti di rimanere

in ambito universitario, sia pure presso un diverso corso di laurea. Si tratta dunque di una scelta, sottolinea il relatore, che premia il merito degli studenti che maggiormente si sono impegnati nel loro percorso universitario, senza tuttavia mortificare gli altri.

Quanto alle lamentate disparità di trattamento, relative alla diversa tempestività con cui sono stati a volte notificati i provvedimenti di espulsione, il relatore riferisce che una ricognizione della situazione operata dalla Commissione, attraverso l'audizione di alcuni rettori interessati e la richiesta di maggiori specificazioni, ha consentito di appurare che il fenomeno è limitato ad un numero piuttosto esiguo di casi. Pur deplorando il comportamento di alcune università, suggerisce conclusivamente di orientare la scelta del legislatore verso la casistica più generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1955) *Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del senatore D'ANDREA, la Commissione conviene di posticipare il termine per gli emendamenti, già fissato a venerdì prossimo 6 giugno alle ore 18, a martedì 10 giugno, sempre alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(570) *GRECO ed altri. – Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli di Bari»***

**(2020) *Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore ASCIUTTI invita i rappresentanti dei Gruppi presenti ad esprimersi sulla proposta, avanzata nella seduta di ieri, di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante.

I senatori FAVARO, SUDANO, BEVILACQUA, BETTA, ACCIARINI, SOLIANI e MANIERI esprimono il consenso dei rispettivi Gruppi.

Il presidente relatore ASCIUTTI si riserva quindi di acquisire il consenso dei Gruppi non presenti alla seduta odierna.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.



## IN SEDE CONSULTIVA

**(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore TESSITORE, il quale ricorda di aver sollecitato un approfondito esame da parte della 7<sup>a</sup> Commissione del disegno di legge in titolo non tanto per le – pur rilevanti – questioni tecniche, quanto per i determinanti profili culturali che una siffatta regolamentazione fatalmente è destinata a toccare, fino ad incidere profondamente sulla cultura del nostro Paese.

Premette dunque che intende soffermarsi in modo particolare sui criteri posti dal disegno di legge al fine di garantire un effettivo e non solo dichiarato pluralismo, che a suo giudizio legittimano qualche preoccupazione.

Innanzitutto, il disegno di legge prevede che il mercato televisivo potrà avere una partecipazione in quello editoriale e viceversa. Si tratta di un punto a suo avviso assai importante in quanto potenzialmente atto a ridurre ulteriormente lo spazio delle diverse voci che, garantite nella loro effettiva, strumentale libertà, assicurerebbero invece un sistema pluralistico. A differenza di tutto il resto del disegno di legge, che è essenzialmente una fotografia dell’esistente in attesa di tempi migliori, tale disposizione corrisponde peraltro assai poco alle condizioni esistenti, giacché appare estremamente difficile che la RAI entri oggi nel mercato editoriale, mentre, al contrario, è assai facile che lo faccia qualche altro grande gruppo televisivo.

Né, al fine di favorire la suddetta partecipazione, può considerarsi adeguata la privatizzazione dell’1 per cento.

Per una operazione del genere, converrebbe invece attendere l’avvento del sistema digitale, la cui nascita non appare tuttavia certa quanto a tempi, atteso che circa la previsione del 2006 e gli stessi tecnici di Mediaset parlano del 2013.

Inoltre, prosegue il senatore Tessitore, il disegno di legge appare disporre assai più in negativo che in positivo. Cita, al riguardo, il regime dei divieti prescritti dall’articolo 10 relativamente al delicatissimo tema della tutela dei minori nella programmazione televisiva, nonché le condivisibili ma generiche disposizioni sulla promozione delle culture regionali e locali, nel quadro dell’unità culturale e linguistica del Paese, di cui all’articolo 7, comma 1.

Egli svolge quindi alcune osservazioni di carattere generale, che giudica non estranee al tema in discussione, atteso che il disegno di legge abbonda di dichiarazioni di principio, a suo giudizio però non sufficientemente espressive della densità delle questioni implicite nella comunicazione televisiva, specie in una società come quella contemporanea, la quale, se volesse uscire davvero dalle difficoltà che la caratterizzano, dovrebbe rifuggire, più che da ogni altra cosa, dal destino di finire in un «regime di propaganda» cui sembra che sia condannata come quasi tutti i tipi di società contemporanea.

Le conseguenze di regimi politici totalitari, prosegue il senatore Tessitore, siano di destra o di sinistra, così come la trasformazione della vita tutta (e non solo dello Stato) in impresa, a cagione della trasformazione del lavoro (che è diventato catena di montaggio) e del capitale (che è diventato un potere anonimo), hanno trasferito il valore della vita su un fattore diverso dalla vita individuale. Esso è stato infatti trasferito sul piano dei comportamenti e dei destini collettivi, nel quale, nella migliore delle ipotesi, l'individuo è un elemento, un ingranaggio, la parte di un tutto più che una persona vista nella sua interezza di essere insieme fisico e morale. Ciò ha comportato una estrema semplificazione dei bisogni dell'individuo e delle sue forze ed ha implicato il tradursi dei comportamenti in forme di omologazione assai vicine alla banalizzazione. Nulla è infatti più facilmente omologabile di ciò che è banale, ossia afferrabile da tutti e che tutto può afferrare, purchè non sia ridotto a mera accidentalità. Al riguardo, proprio con riferimento alla televisione, richiama la trasformazione del più grande problema della vita, qual è la morte, in un accidente, come tale presentato quotidianamente, più volte al giorno. Si tratta, ritiene, della conseguenza di una grande carenza culturale, ma anche di un grande e diabolico disegno, che poggia sul convincimento che l'individuo sia esso stesso una impresa, una potenzialità «puramente obbedenziale», formabile o deformabile a seconda che si adoperino gli strumenti adatti. Per tal via l'individuo è ridotto ad essere un soggetto statistico, anonimo, formabile *ad nutum*, insomma un individuo senza individualità. Ciò determina un terribile circolo vizioso: i regimi di propaganda nascono perché esistono gli individui senza individualità e gli individui senza individualità nascono perché esistono i regimi di propaganda.

La conseguenza è una tragica trasformazione dell'etica, anche dell'etica civile, che non è più l'etica della convinzione e neppure l'etica della responsabilità (che è la più difficile forma di etica, in quanto richiede all'individuo di avere il senso della propria individualità), ma è l'etica dello stordimento, l'etica della stravaganza, che sono il prodotto dei regimi di propaganda. A suo avviso, anche l'etica della stravaganza, ossia dell'anormale, deriva infatti dai regimi di propaganda in quanto consegue al rifugiarsi dell'individuo nella banalità, nel comune e alla sua propensione, una volta acquisita coscienza di questa condizione, a fare il contrario di ciò che comunemente si fa.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Tessitore ribadisce che, prima di affrontare tematiche quali la riforma o la privatizzazione della

RAI, le quote di proprietà delle reti televisive e dei giornali, le quote di pubblicità, occorre discutere della dimensione culturale degli strumenti di comunicazione, che sono oggi la vera scuola di tutti.

Auspica quindi che il parere che la Commissione si accinge ad esprimere si richiami, prima di ogni osservazione specifica e tecnica, ai principi generali, alle esigenze e ai bisogni dell'individuo contemporaneo, che sono i principi della libertà e del rispetto, i bisogni dell'amicizia, dell'eguaglianza, della salvezza della vita, ossia la liberazione dalla disoccupazione, dalla malattia, dall'ignoranza, dall'automatismo del lavoro, dalla morte. Se la televisione è uno strumento straordinario di comunicazione, e dunque di cultura, ritiene infatti che di questo debba occuparsi in primo luogo il legislatore.

La senatrice Vittoria FRANCO sottolinea la rilevanza della disciplina del sistema radiotelevisivo ricordando come sia difficile per i cittadini sottrarsi all'influenza televisiva che a tutti gli effetti è parte della vita quotidiana di ognuno.

Dopo aver premesso che non intende trattare la questione relativa alla tutela dei minori, su cui è peraltro attualmente impegnata la Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori, osserva che nel corso del dibattito è emersa una comune opinione circa lo scadimento complessivo dell'offerta culturale del sistema radiotelevisivo. Ritiene che ciò sia dovuto anzitutto alla presenza del duopolio televisivo RAI-Mediaset che peraltro presenta caratteristiche tipiche della forma di mercato monopolistica, atteso l'effetto dominante di Mediaset sulla RAI, nonché l'atteggiamento di indulgenza mostrato in più occasioni da parte della RAI.

Inoltre, un ulteriore motivo che spiega la scarsa qualità della programmazione radiotelevisiva si rinviene nella priorità assoluta accordata all'*audience* nella definizione della programmazione, anche in considerazione della notevole rilevanza del mercato pubblicitario, che non consente una corretta valorizzazione delle risorse professionali di cui in particolare la RAI dispone. Tale situazione risulta persino aggravata da quando il presidente di Mediaset è divenuto Presidente del Consiglio dei ministri. L'*iter* della legge sul conflitto di interessi conferma peraltro la difficoltà di pervenire ad una rapida soluzione della questione.

Pur apprezzando alcuni richiami al pluralismo radiotelevisivo contenuti nel testo, sottolinea come sino a che permarrà l'attuale situazione di duopolio si pone un serio problema di pluralismo che spiega in parte la scarsa qualità dell'offerta culturale.

Il testo in esame sembra inoltre non tener conto a sufficienza che il pluralismo non può coesistere con una *governance* del sistema radiotelevisivo pubblico imperniata più sul rapporto con l'Esecutivo che su quello con il Parlamento.

L'eccessiva enfasi sui dati di ascolto porta altresì a relegare molti programmi culturali nelle fasce orarie peggiori. Spesso, ciò deriva peraltro da un irrazionale pregiudizio secondo il quale la cultura non sia di per sé in grado di attrarre *audience*. Si tratta, di contro, di sforzarsi per definire

un'adeguata offerta culturale, come evidenza ad esempio l'enorme successo ottenuto dalla lettura di alcuni brani della Divina Commedia da parte dell'attore Roberto Benigni.

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta culturale, occorre assicurare il rispetto dei principi di autonomia della RAI e di pluralismo culturale. A tal proposito, ella ricorda l'iniziativa del Governo francese, che affidò a Catherine Clément la redazione di un rapporto sull'offerta culturale della televisione pubblica transalpina. Oltre ad apprezzare l'iniziativa sotto il profilo metodologico, poiché è indicativa della volontà dell'esecutivo francese di prestare ascolto agli attori della cultura, ella apprezza le conclusioni del rapporto in cui si auspica, tra l'altro, la codificazione a livello costituzionale del principio secondo cui il servizio pubblico televisivo rappresenta un dovere dello Stato.

Condivide inoltre la critica mossa dal senatore Monticone alla definizione di un monte ore da dedicare alle trasmissioni culturali, mentre giudica senz'altro preferibile l'individuazione di indirizzi annuali di programmazione.

Auspica indi che il compito della televisione non sia limitato a quello della sola diffusione dell'offerta culturale, ma contribuisca piuttosto alla produzione di programmi culturali (quali ad esempio i documentari ed i programmi per i bambini).

Nel testo, osserva la senatrice, manca altresì fra i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo individuati dall'articolo 17 un esplicito riferimento al principio dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Si associa, infine, alla critica espressa dal senatore Modica in ordine alla mancata inclusione, tra i soggetti cui è garantito l'accesso ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), delle università e degli enti di ricerca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente ASCIUTTI comunica che – in considerazione dei lavori dell'Assemblea – la seduta già convocata per domani, giovedì 5 giugno, alle ore 15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**209<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Intervengono il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Viceconte.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Il presidente GRILLO informa che il ministro Buttiglione, invitato ad intervenire per fornire chiarimenti sul provvedimento in esame, interverrà dopo il 12 giugno prossimo, una volta acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, mentre il ministro Tremonti non ha ancora manifestato la propria disponibilità ad intervenire. Ringrazia quindi il ministro Lunardi per essere presente oggi al fine di fornire delucidazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, utili per l'emissione di un approfondito parere da parte della Commissione.

Il ministro LUNARDI riepiloga i passaggi fondamentali che dal maggio del 2000 ad oggi hanno dato effettivo avvio alla liberalizzazione del trasporto ferroviario in Italia. Il bilancio dei primi tre anni di liberalizzazione registra numerosi elementi positivi, ma evidenzia anche criticità tipiche di un settore così specifico e complesso come quello del trasporto

ferroviario. Tra queste l'elemento negativo che più risalta è il disallineamento fra il numero di licenze rilasciate, pari a 33, ed il numero delle imprese ferroviarie effettivamente operanti, attualmente pari a 6. Ciò non deriva da anomalie nel processo di rilascio delle licenze ma da due fattori chiaramente individuati. Da un lato, la precisa volontà del legislatore comunitario di far sì che la licenza non costituisca un ostacolo amministrativo all'ingresso nel mercato di nuove imprese ferroviarie, dall'altro le specificità strutturali, tecniche ed operative del trasporto ferroviario, nonché alcune peculiarità della sua storia evolutiva. Ma tale assetto strutturale del sistema ha portato ad una concentrazione, nell'ambito dell'azienda monopolista, di tutto il *know out* tecnologico e di tutto il relevantissimo insieme di risorse necessarie per produrre servizi di trasporto ferroviario. Alla luce di ciò è evidente la necessità dell'intervento del decisore pubblico su più linee ed in ambiti temporali di breve, medio e lungo periodo per garantire che la riforma di liberalizzazione possa conseguire i migliori risultati in termini di quantità e di qualità dei servizi di trasporto ferroviario. Nel breve termine è necessaria una vigile azione di regolazione tecnico-economica del mercato, che consenta di avviare a soluzione gli innumerevoli problemi di avvio al regime e di gestione del transitorio in una fase di relativa giovinezza del mercato liberalizzato. Nel medio e lungo termine è necessario creare le condizioni affinché ad un auspicabile aumento della domanda di trasporto ferroviario segua un commisurato aumento dell'offerta. Tale adeguamento richiede lo sviluppo delle infrastrutture di rete, per il quale il Governo ha già avviato un significativo sforzo di programmazione, approvando nel settembre 2002 un piano di priorità degli investimenti per complessivi 103 miliardi di euro da realizzarsi in un orizzonte temporale di circa 15 anni. Altri due obiettivi strumentali da conseguire in un orizzonte di medio termine sono l'individuazione di un preciso percorso di sviluppo evolutivo dell'assetto strutturale e funzionale del sistema ferroviario italiano e la creazione di strumenti snelli e flessibili che consentano di agire tempestivamente allo scopo di ottimizzare l'efficienza produttiva. Sotto un profilo più strettamente attinente alla politica dei trasporti, ritiene utile evidenziare il fatto che gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema dei trasporti impongono un effettivo riequilibrio modale, a favore delle modalità di trasporto meno impattanti sul contesto socio-economico territoriale. Riepiloga quindi alcuni dati statistici dai quali emerge il costante declino del trasporto ferroviario, nel corso degli ultimi trent'anni in tutti i Paesi europei. Le condizioni di crisi fortemente assimilabili in quasi tutti i Paesi membri hanno spinto il legislatore comunitario ad intervenire con un'azione di riforma mirata all'attuazione di politiche di liberalizzazione e di armonizzazione tecnico-normativa a livello europeo. Sono state quindi emanate, a partire dal 1991, le direttive 91/440, 95/18 e 95/19, recepite in Italia con il DPR n. 277 del 1998 e con il DPR n. 146 del 1999. Lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione intende recepire le direttive in tema di accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario, di rilascio delle licenze di determinazione dei pedaggi per l'accesso alla infrastruttura di as-

segnazione della capacità infrastrutturale e di espletamento delle funzioni di regolazione tecnico-economica del settore. I contenuti dello schema di decreto legislativo possono definirsi innovativi ed incentivanti l'efficienza complessiva del sistema con riferimento ad alcuni aspetti tecnici relativi all'assetto strutturale e funzionale che il Governo intende conferire al sistema ferroviario nazionale. I principali elementi innovativi possono essere individuati innanzi tutto con riferimento all'ambito di applicazione dell'insieme di norme contenute nel decreto: le direttive comunitarie impongono infatti di includere nel campo di applicazione delle norme di recepimento, oltre alla rete ferroviaria nazionale anche le reti ferroviarie regionali «non isolate» e cioè connesse alla rete ferroviaria nazionale. È definito in maniera più chiara il quadro dei principi e delle linee guida per la regolazione e per il funzionamento del mercato dei servizi di trasporto. Significative novità sono introdotte dall'articolo 20, laddove si prevede che la manovra e la gestione dei terminali merci sia affidata a soggetti indipendenti rispetto alle imprese ferroviarie. Per quanto riguarda il regime di accesso alla rete ed il mercato dei servizi di trasporto, è stata prevista la decorrenza immediata della possibilità di accesso all'intera rete ferroviaria nazionale, da parte delle imprese in possesso di licenza, per l'effettuazione di servizi di trasporto internazionale delle merci, nonché della possibilità che il cosiddetto «richiedente autorizzato» possa stipulare accordi quadro pluriennali con il gestore dell'infrastruttura. Tali accordi non identificano specifiche tracce orarie ma individuano alcuni parametri di massima sulla base dei quali saranno effettuati i servizi di trasporto. In definitiva, lo schema di decreto proposto contiene una soluzione innovativa per il recepimento del concetto di «richiedente autorizzato» prevedendo che gli accordi-quadro possano essere stipulati da soggetti imprenditoriali diversi dalle imprese ferroviarie. Con riferimento allo svolgimento e ai contenuti delle funzioni di regolazione tecnico-economica, l'articolo 37 recepisce virtualmente l'articolo 30 della direttiva 2001/14. In tale contesto il CIPE rimane l'organo istituzionale di riferimento per l'approvazione di misure e provvedimenti di regolazione e pianificazione degli investimenti con rilevante impatto sulla finanza pubblica, nonché per la definizione dei principi per la determinazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. Un aspetto molto delicato del recepimento della direttiva 2001/14 è l'individuazione del soggetto preposto all'assegnazione di capacità infrastrutturale alle imprese ferroviarie e alla determinazione dei pedaggi per l'accesso all'infrastruttura. Lo schema di decreto prevede che tali funzioni siano svolte dal gestore della stessa rete, RFI Spa, sebbene tale società sia parte di una *holding* industriale che comprende anche la maggiore impresa ferroviaria italiana. Il testo legislativo prevede quindi l'attuazione dello scenario più conservativo, che tuttavia non viola le disposizioni della direttiva comunitaria 2001/14, ma che d'altra parte non costituisce lo scenario di attuazione ottimale dei principi di indipendenza sanciti dal legislatore comunitario. Richiama al riguardo le significative esperienze di tre Paesi membri dell'Unione europea, Germania, Francia e Spagna, emblematici per la rilevanza trasportistica dei rispettivi sistemi

ferroviari e per l'approccio tradizionalmente conservativo, soprattutto nel caso della Francia, delle strategie di attuazione delle direttive comunitarie. Sottolinea quindi il significativo sforzo sostenuto dal Governo per il potenziamento infrastrutturale e per lo sviluppo del trasporto ferroviario sia con strumenti legislativi, quali la legge obiettivo, sia con un grande impegno di pianificazione e programmazione. Evidenzia tuttavia che l'apertura del mercato ferroviario non ha trovato, ad oggi, un riscontro economico concreto da parte di imprese ferroviarie diverse da quella storicamente operante sul territorio nazionale. È stato possibile infatti registrare la nascita di concorrenza effettiva solo nel trasporto combinato internazionale delle merci, anche se solo in particolari segmenti di mercato. Oltre ai tradizionali fattori economici che limitano l'interesse di nuovi investitori privati, sono da registrare anche altri fattori esogeni che limitano la competitività del trasporto ferroviario, soprattutto rispetto al trasporto stradale. Tali fattori sono principalmente ascrivibili al differente grado di internalizzazione, in seno ai sistemi tariffari, delle esternalità negative prodotte dalle attività di trasporto. In sostanza, non sono ancora emersi gli auspicati segnali di ripresa del settore del trasporto ferroviario e quindi dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi di liberalizzazione del trasporto ferroviario nazionale. Può, d'altra parte, certamente affermarsi che l'intervento normativo per la riforma ed il riassetto del sistema è stato significativamente effettuato e trova ulteriore sviluppo con l'emanazione del decreto legislativo di cui si parla. Ritiene tuttavia che lo scenario delineato dal provvedimento in esame non rappresenta quello ottimale all'avvio della liberalizzazione del trasporto ferroviario. Ritiene infatti che l'unico assetto finale compatibile con l'avvio di un regime di libera concorrenza sia quello offerto dalla separazione strutturale della proprietà dell'infrastruttura da quella dell'impresa di trasporto, procedendo quindi alla ridefinizione di ruoli e funzioni dei due soggetti istituzionali con competenze specifiche nel settore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzione di vigilanza e regolazione e il Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di azionista del fulcro operativo del sistema.

La senatrice DONATI chiede chiarimenti sui tempi necessari ad avviare la separazione effettiva tra la gestione dell'infrastruttura e quella dell'attività di trasporto. Chiede inoltre di conoscere i motivi per cui il decreto non ha previsto la creazione di una *Authority* di regolamentazione del mercato. Sul punto relativo all'emanazione di un regolamento sugli aiuti all'intermodalità chiede di conoscere quali siano le eventuali connessioni tra questo atto e lo schema di decreto in esame. Sulla questione relativa alla individuazione dei soggetti incaricati dei servizi di manovra, ritiene che tale affidamento si risolva essenzialmente in un falso affidamento dei servizi a soggetti che, per quanto terzi, sono pur sempre individuati da RFI Spa. Esprime infine le proprie perplessità sulla reciprocità a livello europeo dell'apertura alla concorrenza e paventa il rischio che l'Italia, da sola, apra i propri mercati e che gli altri Paesi europei, al contrario, mantengano un atteggiamento protezionistico.



Il senatore Paolo BRUTTI, dopo aver espresso il proprio apprezzamento sulla relazione svolta dal Ministro, chiede quanto la Commissione possa di fatto incidere su alcune questioni disciplinate dal decreto stesso attraverso l'espressione del proprio parere. Da un punto di vista tecnico ritiene sbagliato trasferire la manovra al gestore dell'infrastruttura poiché in teoria il trasportatore può commissionare la manovra ad un terzo soggetto facendo ricadere sul gestore dell'infrastruttura l'onere dei costi di manutenzione senza i proventi derivanti dalla manovra. Con particolare riguardo poi alla questione delle concessioni regionali, desidera verificare la contendibilità degli stessi mercati regionali. Ritiene opportuno infine qualche chiarimento sulla definizione di richiedente autorizzato di cui all'articolo 3 dello schema di decreto.

Il senatore CHIRILLI, riprendendo una delle questioni esposte dalla senatrice Donati, chiede chiarimenti sull'articolo 19, comma 1, in merito alle modalità di copertura dei costi ambientali. Domanda inoltre quali siano i criteri in base ai quali il Governo intende garantire la specificità di alcune reti ferroviarie regionali, anche di valenza turistica.

Il senatore CICOLANI suggerisce l'opportunità di una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri che provveda ad aggiornare le «direttive Prodi e D'Alema» al fine di rendere più celere il processo di liberalizzazione.

Il senatore PEDRAZZINI chiede infine di conoscere la posizione del Ministero delle infrastrutture e trasporti sulle ipotesi di estensione della figura del richiedente autorizzato in ambito regionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **210<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (n. 228)**

(Parere al Ministero per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 maggio scorso.

Il senatore PELLEGRINO, relatore, illustra il seguente schema di parere:

«L'8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti" (n. 228)

Esprime parere favorevole.

Ricordo, quindi, che il Consiglio di Stato, nel parere espresso sul provvedimento nell'adunanza del 10 febbraio 2003, ha ritenuto di poter fornire parere favorevole alle innovazioni contenute nello schema di decreto, con l'esclusione delle due relative alla creazione del "responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice ministro" e del "responsabile del coordinamento legislativo inerenti le funzioni delegate al vice ministro". A tale proposito si rileva che la preclusione del Consiglio di Stato si basa probabilmente sulla mancata considerazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 137 del 2002, recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici", la quale prevede espressamente l'introduzione di tali figure professionali e che pertanto lo schema di decreto è fornito sulla questione di una adeguata copertura normativa».

La senatrice DONATI, intervenendo in dichiarazione di voto, motiva la sua astensione sostenendo che se, da un lato, è opportuno che i vice ministri siano dotati di strutture di supporto allo scopo di rendere più efficace ed efficiente la propria azione amministrativa, dall'altro, dotare tali figure di un apposito ufficio legislativo rischia di generare confusione e incoerenza nei rapporti tra gli uffici legislativi del ministero. Appare, pertanto, più opportuno procedere al rafforzamento della struttura esistente, piuttosto che crearne di nuove. A tale riguardo, conclude ricordando il parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto in esame.

Il relatore PELLEGRINO rileva che, a prescindere dal parere formulato dal Consiglio di Stato, il provvedimento in titolo è dotato della necessaria copertura normativa prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 137 del 2002. Inoltre, il coordinamento delle attività legislative sarebbe limitato, in tal caso, all'ambito di operatività previsto dalla delega al vice ministro.

Il PRESIDENTE interviene nel dibattito, ricordando che le eventuali osservazioni formulate dal Consiglio di Stato possono sicuramente costituire un elemento utile alla valutazione da parte della Commissione, la quale è tuttavia chiamata ad esprimere un parere in virtù di una competenza istituzionale propria. Conclude, infine, suggerendo di adottare lo schema di parere nella forma proposta dal relatore.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni, posta ai voti è approvata.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**155<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 230)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 46, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 488. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno scorso.

Il presidente RONCONI, riassunto brevemente l'oggetto del provvedimento in esame, ricorda alla Commissione che nella precedente seduta erano stati chiesti alcuni chiarimenti in ordine alla ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti del MIPAF. Dà quindi la parola al Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario DOZZO, dopo aver ricordato che l'articolo 46 della legge finanziaria per il 2002 ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, di Fondi unici per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa, descrive analiticamente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del MIPAF per l'anno finanziario 2003.

In particolare, fa osservare che al Fondo sono stati assegnati complessivamente 474.933.156 euro ripartiti in 7.746.853 euro a favore del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità; 10.329.138 euro per interventi strutturali e di indennizzo volti ad assicurare l'agibilità

degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonché di prevenzione in allevamenti bovini ed ovini in zone di protezione istituite dall'Autorità sanitaria in seguito alla comprovata presenza di influenza catarrale dei ruminanti; 10.329.138 euro per interventi strutturali e di prevenzione dell'encefalopatia spongiforme bovina; 15.493.707 euro per interventi strutturali di prevenzione e di indennizzo negli impianti avicoli colpiti da influenza aviaria; 12.911.422 euro per interventi strutturali negli impianti vitivinicoli colpiti da flavescenza dorata; 19.911.422 euro per fronteggiare la crisi del mercato degli agrumi; 5.164.569 euro per il finanziamento delle provvidenze a favore dello sviluppo della proprietà coltivatrice; 5.164.569 euro per l'assegnazione di contributi relativo all'acquisto di macchine agricole; 1.549.371 euro per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura; 1.549.371 euro per il finanziamento della legge sulle «strade del vino»; 2.582.285 euro per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati; 2.582.284 euro per il finanziamento della legge sugli interventi strutturali ed urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico; 6.870.908 euro per il finanziamento delle attività di competenza del MIPAF; 232.276.000 euro ugualmente a favore delle attività di competenza del MIPAF; 18.323.000 euro per il finanziamento delle azioni previste dal Documento programmatico agroalimentare; 13.428.000 euro per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima; 2.066.000 euro, sempre per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima; 5.164.568 euro ai fini del completamento ed adeguamento funzionale di impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua ai fini di irrigazione, nonché delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica; 551.060 euro per l'erogazione di contributi all'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni; 14.977.250 euro per interventi a favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994; 67.139.397 euro per interventi assegnati al Ministero agricolo in seguito alla soppressione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; 25.822.844 euro a favore dei compiti esplicati dal Corpo forestale nell'attività di lotta agli incendi boschivi.

Segnala che rispetto a tale ripartizione, sono state apportate alcune modifiche, in quanto 6.200.000 euro vengono destinati al finanziamento della legge n. 267 del 1991, di «attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima», ripartiti in 850.000 per il finanziamento delle campagne di educazione alimentare, 350.000 euro per finanziare iniziative a sostegno dell'attività ittica e 5.000.000 per la riconversione delle unità abilitate alla pesca. E' stato inoltre previsto un ulteriore stanziamento a favore del settore bieticolo-saccarifero di 1.000.000 che, sommato ai 5.164.569 euro già previsti per il comparto della «finanziaria 2003», determina un ammontare di finanziamenti complessivi pari a 6.164.569. Rileva inoltre che 2.500.000 euro sono stanziati per coprire i costi della rottamazione delle macchine agricole effettuata nel periodo 21 maggio - 27 maggio 2002, facendo presente, al riguardo, che tali pratiche sono oggetto di contenzioso

dal momento che esse sono state fatturate nel periodo in cui il Ministero ha dato comunicazione dell'utilizzazione dell'80 per cento dei fondi disponibili). Precisa inoltre che tale ultimo importo viene utilizzato detraendolo da quello destinato a far fronte ad interventi strutturali e di prevenzione dell'encefalopatia spongiforme bovina, sui quali al momento sussiste un parere negativo della Commissione europea, preoccupata che tali misure possano configurare un eccessivo intervento dello Stato a favore del comparto. Rileva infine che le rimanenti disponibilità finanziarie sono destinate ad incrementare gli interventi per i danni causati dalla «lingua blu», la cui dotazione passerebbe da 10.329.138 euro a 10.958.276 euro.

Il presidente RONCONI prende atto delle precisazioni fornite dal Rappresentante del Governo.

Il senatore MURINEDDU osserva che nella destinazione delle risorse del Fondo mancano dei precisi capitoli di ripartizione a favore degli interventi di forestazione a seguito di smottamenti o di incendi, sottolineando inoltre l'assenza di specifiche destinazioni in favore del capitolo della ricerca. Con riferimento alle trattenute effettuate per gli splafonamenti nella produzione di latte, domanda inoltre al Rappresentante del Governo se l'insieme dei trasferimenti comprenda anche queste cifre.

Preannuncia inoltre un voto di astensione da parte del suo Gruppo.

Il sottosegretario DOZZO chiarisce che i capitoli di cui alla relazione appena svolta concernono unicamente gli stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nella «Tabella 13» della legge finanziaria.

Il relatore MINARDO, dopo aver ringraziato il Rappresentante del Governo per l'analitica relazione svolta, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE, verificata la sussistenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore Minardo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

**(583) EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato**

**(748) TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato**

(883) *DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(897) *PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 maggio scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati numerosi emendamenti all'A.S. 1973 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) ed un ordine del giorno del seguente tenore:

0/1973/1/9

BONATESTA, BONGIORNO, PACE

«Il Senato,

tenuto conto che la tutela del territorio ed il contrasto ai crimini ambientali costituiscono un obiettivo irrinunciabile per il nostro Paese;

che il dissesto idrogeologico conseguente ai crimini ambientali è causa di costi enormi sia in termini di vite umane che economici;

che occorre rafforzare l'azione di sorveglianza delle aree protette nazionali;

che le nuove forme di terrorismo sempre più possono assumere forme di coinvolgimento ambientale e biologico;

che il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad alta specializzazione nei settori suddetti, vantando risultati di altissimo profilo in tal senso e che pertanto occorre rafforzare l'azione di contrasto al crimine ambientale;

che, al contrario delle Forze di Polizia, non prevede un'articolazione dirigenziale a livello provinciale,

impegna il Governo

a modificare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed in analogia con quanto già operato per altre forze di polizia, le dotazioni organiche previste dalle tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 155 del 2001, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, al fine di prevedere l'istituzione della dirigenza a livello provinciale mediante compensazione con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario».

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**156<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*indi del Vice Presidente*

PICCIONI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Claudio Lucchetta di Adiconsum, il signor Pino Salomon di Adoc, la dottoressa Silvia Castronovi di Altroconsumo, l'avvocato Erminia Cozza di Codacons, il dottor Luca Agliocchi di Codacons, la dottoressa Mara Colla di Confconsumatori, l'avvocato Cecilia Di Stefano di Confconsumatori, il dottor Mario Sansolini di Federconsumatori; il presidente dell'AIAB dottor Vincenzo Vizioli, il presidente dell'ANABIO dottoressa Pina Eramo, il direttore dell'AMAB dottor Luigi Guarrera, il presidente di Anagribios, dottor Marco Camilli, il presidente della Federazione nazionale dell'agricoltura biologica, dottor Giuseppe Chiarini e il segretario della Federazione nazionale dell'agricoltura biologica signor Andreotto Gaetani.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati:****Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente RONCONI, richiamato brevemente l'oggetto dell'indagine conoscitiva in atto, dà la parola ai rappresentanti del Consiglio nazionale consumatori e utenti, ringraziandoli per la loro presenza.

Il signor LUCCHETTA premette che l'associazione da lui rappresentata non è aprioristicamente contraria all'utilizzo delle biotecnologie, stigmatizzando peraltro la quasi totale assenza di forme di ricerca pubblica in materia. Cita a riguardo un documento pubblicato dal Ministero dell'ambiente, dal quale si evince che la ricerca scientifica in materia di OGM è pressoché interamente svolta e finanziata dalle multinazionali che operano in tale comparto produttivo e che la ricerca biotecnologica ha portato ad ottenere una grande varietà di specie resistenti a pesticidi brevettati dalle



medesime multinazionali. Ritiene pertanto che la ricerca scientifica non sia, in questi casi, finalizzata alla risoluzione del problema della fame nel mondo, nè al raggiungimento di una migliore qualità dei prodotti.

Sottolinea inoltre che l'agricoltura italiana è caratterizzata da una produzione di qualità, la cui tipicità non necessita, a suo avviso, di biotecnologie, ribadendo l'opportunità di una maggior presenza di forme di ricerca pubblica, e pertanto imparziale.

L'avvocato COZZA, in rappresentanza del Codacons e dell'Adusbef, osserva che entrambe le associazioni sono sfavorevoli all'utilizzazione di OGM, non solo per le ragioni esposte dal rappresentante dell'Adiconsum, ma anche per preoccupazioni di carattere ambientale.

Rileva infatti che vi sono alcuni studi scientifici in materia che acclarano la resistenza agli antibiotici di taluni OGM, così come l'aumento di sindromi allergiche nelle aree nelle quali viene fatto ricorso alle biotecnologie.

Sottolinea inoltre la necessità di un'adeguata tutela della biodiversità: poiché gli studi allo stato disponibili sembrano dimostrare l'idoneità degli OGM a contaminare anche le colture biologiche, ritiene necessario adottare tutte le tecniche per impedire tale contaminazione, osservando che fenomeni di tal genere si sono verificati persino sotto un regime restrittivo quale quello operante sotto la moratoria della Comunità europea. Fa osservare inoltre la necessità di preservare la purezza delle sementi, per le quali eventuali fenomeni di contaminazione diverrebbero incontrollabili.

Esprime soddisfazione per la posizione assunta dal ministro Alemanno, che in una lettera di risposta alle associazioni dei consumatori ha rinnovato la posizione più volte espressa di «tolleranza zero» verso l'utilizzo delle biotecnologie. Aggiunge infine che – nell'ipotesi in cui il rilascio di OGM venisse consentito – si renderebbe, a suo avviso, necessario assicurare una piena e trasparente tracciabilità delle produzioni biotecnologiche, assicurando inoltre un efficace sistema di sanzioni per il caso di superamento dei limiti di legge previsti per le biotecnologie.

Il signor SALOMON si associa alle posizioni sostenute dai precedenti oratori, ritenendo plausibile il rischio che le modificazioni genetiche eventualmente apportate possano in seguito sfuggire al controllo dell'uomo.

Ritiene inoltre che l'immissione di OGM nell'ambiente potrebbe, a causa delle possibili contaminazioni, influenzare anche le produzioni biologiche, contrariamente agli attuali orientamenti produttivi, tesi alla conservazione e allo sviluppo di un'agricoltura diversificata. Sottolinea pertanto l'opportunità di un ricorso al principio di precauzione e al consenso informato, precludendo l'utilizzo di OGM nell'alimentazione degli animali e in luoghi quali le mense ospedaliere e scolastiche, almeno finché la scienza non dimostri in modo inequivoco l'innocuità di tali prodotti.

La dottoressa CASTRONOVI fa osservare che spesso le aziende indicano nelle etichettature che un dato prodotto non contiene OGM; tali indicazioni sono state a volte smentite dai risultati prodotti da alcune ricerche svolte dall'Associazione rappresentata, i quali invece sembrano dimostrare l'utilizzo di biotecnologie. Rileva l'opportunità di una regolamentazione che assicuri un'adeguata trasparenza, a tutela dei diritti di informazione e di scelta del consumatore, attraverso un'etichettatura idonea ad assicurare una precisa tracciabilità.

Sottolinea inoltre l'opportunità di evitare che i prodotti non biotecnologici si trasformino in produzioni di nicchia ad alti costi, e pertanto riservate solo alle fasce più abbienti.

Con riguardo al problema della sicurezza alimentare fa osservare la necessità di mantenere fermo il principio di precauzione, anche a seguito delle recenti, delicate vicende quale quella relativa alla BSE, auspicando che l'immissione di OGM sia consentita nel momento in cui vengano dimostrati effettivi vantaggi per il consumatore; sottolinea l'opportunità di strumenti atti a individuare chiaramente eventuali soggetti responsabili dei danni ambientali e di pregiudizi alla salute umana, auspicando, infine, che la soglia massima dell'1 per cento di OGM tollerati in alimenti convenzionali, venga al più presto ridotta fino ad essere eliminata.

La dottoressa COLLA ritiene opportuno assicurare la più ampia trasparenza ai risultati forniti dalle attività di sperimentazione, rendendo pubblici gli eventuali dati ottenuti. Auspica inoltre un maggior ricorso a forme di ricerca pubblica e imparziale.

Il dottor SANSOLINI dichiara l'assoluta contrarietà della Federconsumatori al ricorso alle biotecnologie, auspicando il rispetto del principio di precauzione, fin quando la scienza non abbia accertato in modo incontrovertibile il carattere innocuo degli OGM, in quanto vi sono attualmente, a suo avviso, forti discordanze negli studi scientifici in ordine al carattere dannoso o benefico dei prodotti ottenuti grazie alle biotecnologie.

Il senatore MURINEDDU domanda se la posizione fortemente unitaria mostrata da tutte le associazioni presenti sia stata in qualche modo influenzata dai canali di informazione o se derivi dalla loro personale esperienza, chiedendo inoltre se essi ritengano, a titolo esemplificativo, più pericoloso per la salute umana un prodotto geneticamente modificato ovvero un prodotto tradizionale che subisce forti trattamenti anticrittogamici.

La senatrice DE PETRIS, nel ricordare che nel mese di luglio il Parlamento europeo porrà ai voti la bozza del regolamento relativo alla tracciabilità degli alimenti, domanda alle associazioni presenti quale posizione intendano assumere al riguardo, sottolineando inoltre che è stata di recente presentata una bozza che affronta il problema della coesistenza tra i diversi tipi di agricoltura.

Il senatore BONGIORNO domanda se le associazioni presenti, nell'effettuare i loro studi, abbiano ricompreso nei propri campi di indagine anche le possibili conseguenze finanziarie che possono ricondursi al ricorso o meno alle biotecnologie.

Il signor LUCCHETTA ritiene poco verosimile che nell'agricoltura tradizionale si verifichi un ricorso eccessivo ai pesticidi e agli anticrittogamici, sottolineando comunque che le piante geneticamente modificate sono in grado di resistere ai pesticidi ma non ai parassiti. Ritiene pertanto che il ricorso alle biotecnologie non permetta di evitare il ricorso agli anti-parassitari.

Ribadisce che, a suo avviso, il problema va rinvenuto nel fatto che vi sono numerose ditte che producono sia gli OGM che i pesticidi, vendendo entrambi i prodotti in un pacchetto unitario.

Il presidente RONCONI fa osservare che in precedenti audizioni vi sono stati alcuni esperti che hanno riferito la capacità degli OGM, in taluni casi, di poter fare a meno di pesticidi, persino per le colture di frutta.

L'avvocato COZZA osserva che vi sono alcuni studi scientifici che dimostrano che la resistenza ai pesticidi può trasmettersi anche alle piante infestanti.

Il presidente RONCONI dichiara conclusa la prima parte dell'odierna procedura informativa.

**Audizione di rappresentanti di AIAB, ANABIO, AMAB, ANAGRIBIOS, Federazione nazionale dell'agricoltura biologica**

Il presidente RONCONI, richiamato brevemente l'oggetto dell'indagine conoscitiva in atto, dà la parola ai rappresentanti delle associazioni di produttori agricoli, ringraziandoli per la loro presenza.

Il dottor VIZIOLI, dopo aver espresso le proprie perplessità sui contenuti della revisione a medio termine della PAC, poco orientata, a suo avviso, alla tutela e valorizzazione dell'agricoltura biologica, sottolinea l'opportunità che il Parlamento valuti con attenzione il problema della diffusione delle sementi geneticamente modificate, precisando che tale diffusione si sta già verificando, sia pure in modo fraudolento.

Ritiene infondati i timori circa l'irreversibilità degli effetti già generati da tale circolazione, esprimendo inoltre apprezzamento per il regime fortemente restrittivo mantenuto dal ministro Alemanno. Osserva che le sementi geneticamente modificate non sono adatte ad un'agricoltura biologica e di qualità, in quanto generano un'omologazione nei sapori, anche a causa delle pratiche di «destagionalizzazione». Sostiene inoltre che il criterio della soglia massima non è in grado di tutelare le colture biologiche dalla diffusione delle sementi biotecnologiche: ciò in quanto le analisi

quantitative soffrono ancora di un margine di errore di circa il quaranta per cento.

Osserva inoltre l'opportunità di mantenere un atteggiamento cauto verso il rilascio di OGM nell'ambiente in quanto, se non ne è ancora stata dimostrata la dannosità per la salute, non sono state parimenti dimostrate le eventuali qualità benefiche.

Il dottor GUARRERA ritiene che una scelta orientata verso l'immissione di OGM nell'ambiente possa generare degli effetti irreversibili, non arginabili anche qualora si volesse accedere ad una limitata produzione di tipo biotecnologico. Cita inoltre la posizione del Presidente dell'Unione degli agricoltori degli Stati Uniti, Bill Christianson, il quale ha recentemente precisato che la scelta di coltivare liberamente OGM e prodotti OGM-free nella stessa area agricola produce risultati irreversibili, perché una volta introdotti gli OGM nell'ambiente, anche se in aree ristrette, questi ultimi tenderanno a colonizzare in breve tempo ogni area. Sottolinea inoltre che i prodotti geneticamente modificati non contribuiscono, a suo avviso, ad aumentare la produttività, in quanto nonostante tale caratteristica sia stata pubblicizzata in varie occasioni dalle multinazionali produttrici, l'aumento della produttività non è stato ancora documentato in modo inequivoco. Ritiene inoltre che l'immissione di biotecnologie possa generare dei rischi di tipo ecologico, in quanto l'inserimento di geni nelle sementi che inducono la produzione di tossine, quali agenti pesticidi contro insetti che danneggiano i raccolti, risulta nocivo anche per popolazioni di insetti benefici, dei quali vengono distrutte le larve, nonché per gli uccelli predatori di insetti dannosi, alterando così importanti equilibri ecologici. Ritiene pertanto necessario compiere le più approfondite e attente verifiche attraverso sperimentazioni di lungo termine. In particolare, a suo avviso, istituzioni comunitarie non dovrebbero precludere agli Stati membri la possibilità di impedire la coltivazione e la produzione di sementi inquinate da OGM.

La dottoressa ERAMO, premesso che il comparto dell'agricoltura biologica sembra essere contrario all'immissione di OGM in tutta l'area europea, prospetta l'opportunità di favorire le cosiddette azioni di area, attraverso un aumento delle incentivazioni, allo scopo di creare delle isole territoriali in cui praticare omogeneamente l'agricoltura biologica, preservandola dall'inquinamento OGM da polline. Ritiene inoltre auspicabile la promozione dello sviluppo di produzioni di soia biologica, da destinare all'alimentazione animale, garantendone la tracciabilità e l'etichettatura, oltre all'opportunità di istituire una piattaforma tecnica che affronti il problema delle sementi, sottolineando infine l'opportunità dell'introduzione di una moratoria della soglia in agricoltura biologica e dell'incentivazione della ricerca sulle produzioni foraggere alternative.

Il dottor CAMILLI osserva che i risultati delle più recenti sperimentazioni relative al problema della coesistenza, dimostrano il verificarsi del

fenomeno delle contaminazioni, sottolineando pertanto l'assoluta contrarietà della propria associazione al rilascio di OGM e rilevando l'opportunità del massimo rispetto dei principi di precauzione e di tutela della biodiversità. Fa inoltre osservare che le etichettature non sempre riportano l'utilizzo di OGM nella fase della trasformazione, pregiudicando in tal modo la tracciabilità dell'alimento.

Il dottor CHIARINI, richiamando i documenti già consegnati alla Commissione, ribadisce l'assoluta contrarietà della sua Associazione al rilascio di OGM. Esprime inoltre preoccupazione in ordine ai possibili profili di responsabilità che potrebbero incorrere per il produttore che accidentalmente superi la percentuale di OGM previsti dalla legge.

Il signor GAETANI rileva che in una recente circolare del MIPAF, nella quale verrebbero definiti i parametri distintivi tra prodotti OGM e prodotti OGM *free*, ritiene poco precisa la definizione normativa per i prodotti non biotecnologici: ciò potrebbe generare, a suo avviso, problemi di identificazione dei prodotti e di correlativa responsabilità dei produttori.

Il senatore BONATESTA domanda ai rappresentanti delle Associazioni dei produttori quale sia il numero, in Italia, delle imprese che operano nel campo dell'agricoltura biologica, e che percentuale occupi tale agricoltura nell'ambito dell'intero comparto.

Il presidente RONCONI informa la Commissione che, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, si rende necessario rinviare il seguito dell'audizione dei rappresentanti dei produttori del comparto dell'agricoltura biologica ad altra seduta.

Il seguito della seconda parte dell'odierna procedura informativa è quindi rinviato.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1973****Art. 1.****1.2**

MANFREDI

*Al comma 1, sostituire le parole: «nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con le seguenti: «del relativo ambiente ed ecosistema».*

---

**1.5**

MANZIONE

*Al comma 1, dopo le parole: «tutela dell'ambiente», inserire le seguenti: «del paesaggio».*

---

**1.6**

GUBERT

*Al comma 2, dopo le parole: «polizia giudiziaria e», inserire le seguenti: «, in coordinamento con i Corpi ispettivi del Ministero dell'Ambiente, i NAS e il Centro repressione frodi,».*

---

**1.4**

MANZIONE

*Al comma 2, dopo la parola: «agroambientali», inserire le seguenti: «forestali e paesaggistiche».*

---

**1.1**

MANFREDI

*Al comma 2, sostituire la parola: «sicurezza», con la seguente: «qualità».*

---

**1.3**

IOANNUCCI

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. I ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che svolgono attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa, per le esigenze organizzative ed operative del Corpo, intrinsecamente coordinate a quelle dell'altro personale con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono equiordinati con i servizi tecnici, logistici e amministrativi delle altre forze di polizia dello Stato e, pertanto, ad essi sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, che ha modificato l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337».

---

**Art. 2.****2.22**

MANFREDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2.**

*(Funzioni del Corpo forestale dello Stato)*

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali e ferme rimanendo le competenze delle altre Forze di Polizia, il Corpo forestale dello Stato ha competenza primaria di:

a) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente nelle aree rurali e montane, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonchè collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;

c) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale nelle aree rurali e montane, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

d) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e agroambientale e attività volte al rispetto della normativa in materia di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

e) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

f) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché delle riserve biogenetiche destinate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

g) sorveglianza e accertamento, nelle aree rurali e montane, degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

h) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

i) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

l) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha, altresì, competenza di concorso eventuale con le altre Forze e organi dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali nelle seguenti materie:

a) mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

b) monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;



c) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi;

d) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse».

---

## 2.17

MANFREDI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in danno dell'ambiente» inserire le seguenti: «nelle aree rurali e montane».*

---

## 2.30

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con specifico riferimento alla tutela del patrimonio», inserire le seguenti: «faunistico e».*

---

## 2.1

DE PETRIS

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) vigilanza sulle disposizioni in materia di protezione del benessere degli animali e in materia venatoria;».

---

## 2.29

TURRONI, DE PETRIS

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) vigilanza, prevenzione e repressione dei fenomeni di bracconaggio ai danni della fauna selvatica;».

---

**2.18**

MANFREDI

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «ambientale» inserire le seguenti: «nelle aree rurali e montane».*

---

**2.2**

SANZARELLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**2.20**

MANFREDI

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «ambientale» con la seguente: «agroambientale».*

---

**2.12**

OGNIBENE

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «e attività volte» fino alla fine della lettera.*

---

**2.10**

OGNIBENE, MINARDO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere», con le seguenti: «vigilare sull'osservanza della normativa comunitaria in materia agro-forestale».*

---

**2.4**

EUFEMI

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «agroforestale e ambientale e», inserire le seguenti: «concorso nelle».*

---

**2.7**

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «agroforestale e ambientale e», inserire le seguenti: «concorso nelle».*

---

**2.13**

COLETTI, DATO, COVIELLO, CAVALLARO, MANCINO, CASTELLANI, BASTIANONI

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «agroforestale e ambientale e», inserire le seguenti: «concorso nelle».*

---

**2.21**

MANFREDI

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere», con le seguenti: «sostanze di uso agrario e di prodotti agrari».*

---

**2.5**

EUFEMI

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «delle riserve biogenetiche destinate», con le seguenti: «degli altri beni destinati».*

---

**2.8**

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, BASSO, FLAMMIA

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «delle riserve biogenetiche destinate», con le seguenti: «degli altri beni destinati».*

---

**2.14**

COLETTI, DATO, COVIELLO, CAVALLARO, MANCINO, CASTELLANI, BASTIANONI

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «delle riserve biogenetiche destinate», con le seguenti: «degli altri beni destinati».*

---

**2.25**

BONATESTA, BEVILACQUA, BONGIORNO, PACE

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelle ricomprese all'interno del perimetro dei Parchi nazionali».*

---

**2.19**

MANFREDI

*Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «accertamento», inserire le seguenti: «, nelle aree rurali e montane.».*

---

**2.23**

MANZIONE

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «di rilievo nazionale».*

---

**2.6**

EUFEMI

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «con riferimento», inserire la seguente: «anche».*

---

**2.9**

VICINI, MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «con riferimento», inserire la seguente: «anche».*

---

**2.11**PICCIONI, *relatore*

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «con riferimento», inserire la seguente: «anche».*

---

**2.15**

COLETTI, DATO, COVIELLO, CAVALLARO, MANCINO, CASTELLANI, BASTIANONI

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «con riferimento», inserire la seguente: «anche».*

---

**2.26**

RUVOLO

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «con riferimento», inserire la seguente: «anche».*

---

**2.27**

CICCANTI

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «con riferimento», inserire la seguente: «anche».*

---

**2.28**

BONGIORNO, ZAPPACOSTA

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale con riferimento», inserire la seguente: «anche».*

---

**2.16**

MANFREDI

*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*

---

**2.3**

PEDRIZZI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. L'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – 1. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per le politiche agricole e forestali, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti, limitatamente alle funzioni esercitate.

2. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, non assunti dalle categorie protette di lavoratori, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti, non assunti dalle categorie protette di lavoratori, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate"».

---

**2.24**

BONATESTA, PEDRIZZI, BONGIORNO, PACE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. L'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – 1. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per le politiche agricole e forestali, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti, limitatamente alle funzioni esercitate.

2. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, non assunti dalle categorie protette di lavoratori, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti, non assunti dalle categorie protette di lavoratori, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate"».

---

**Art. 3.****3.12**

MANFREDI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «fatta salva» fino alla fine del comma con le seguenti: «fatta salva la dipendenza funzionale dagli organi centrali e periferici dello Stato per le competenze non facenti capo direttamente al predetto Ministero».*

---

**3.6**PICCIONI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire le parole: «dalle strutture centrali e periferiche del Ministero» con le seguenti: «dal Ministro».*

---

**3.14**

RUVOLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «dalle strutture centrali e periferiche del Ministero» con le seguenti: «dal Ministro».*

---

**3.18**

BONGIORNO, ZAPPACOSTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «dalle strutture centrali e periferiche del Ministero» con le seguenti: «dal Ministro».*

---

**3.19**

CICCANTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dalle strutture centrali e periferiche del Ministero» con le seguenti: «dal Ministro».*

---

**3.7**PICCIONI, *relatore*

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «, nonché» sino al termine del comma.*

---

**3.16**

RUVOLO

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del comma.*

---

**3.17**

BONGIORNO, ZAPPACOSTA

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del comma.*

---

**3.20**

CICCANTI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del comma.*

---

**3.11**

MANFREDI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del comma.*

---

**3.3**

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con il Ministro dell'interno».*

---



**3.15**

GUBERT

*Al comma 6, sopprimere le parole: «centrali, nonché periferici a livello regionale».*

---

**3.1**

DE PETRIS

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'istituzione della dirigenza a livello provinciale».*

---

**3.5**

VICINI, MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«8. L'Amministrazione del Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, provvede a fornire a tutto il personale dei ruoli che espletano funzioni permanenti di polizia l'armamento individuale, le divise di ordinanza, le uniformi da campagna, le tenute per i servizi speciali, gli altri capi di vestiario, il relativo equipaggiamento ed i generi di casermaggio».

---

**3.8**

COLETTI, DATO, COVIELLO, CAVALLARO, MANCINO, CASTELLANI, BASTIANONI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«8. L'Amministrazione del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, provvede a fornire a tutto il personale dei ruoli che espletano funzioni preminenti di polizia l'armamento individuale, le divise di ordinanza, le uniformi da campagna, le tenute per i servizi speciali, gli altri capi di vestiario, il relativo equipaggiamento ed i generi di casermaggio».

---

**3.4**

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, BASSO, FLAMMIA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano».

---

**3.9**

COLETTI, DATO, COVIELLO, CAVALLARO, MANCINO, CASTELLANI, BASTIANONI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano».

---

**3.10**

COLETTI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«8. Al fine di istituire la dirigenza periferica a livello provinciale, le dotazioni organiche di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato, di cui alla Tabella B, allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, sono aumentate di 80 unità. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 500 euro per l'anno 2003, in 20.000 euro per l'anno 2004 ed in 1.010.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2001, n. 145, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 2001, il cui stanziamento è iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**3.2**

EUFEMI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di istituire la dirigenza periferica a livello provinciale, le dotazioni organiche di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 sono aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, di 80 unità. All'onere derivante dal presente comma pari a 20.000 euro per l'anno 2004 ed a 1.010.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227».

---

**3.13**

BONATESTA, BONGIORNO, PACE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«8. Il Corpo forestale dello Stato, per rendere più efficace l'azione formativa ed elevare la preparazione professionale dei propri appartenenti, anche ai fini della progressione di carriera di questi ultimi, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, può stipulare convenzioni con Istituzioni Universitarie che prevedano l'attivazione di curricula formativi in discipline funzionali all'assolvimento dei propri compiti istituzionali».

---

**Art. 4.****4.5**

PIATTI, VICINI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con il Ministro dell'interno».*

---

**4.14**

MANZIONE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Corpo forestale dello Stato può altresì svolgere attività di supporto ove richiesta, a comuni ed Enti, per attività connesse alla gestione ed alla tutela dei boschi*

e dei pascoli di proprietà pubblica, ponendo gli oneri finanziari a carico dei suddetti Enti, ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924».

---

#### 4.27

BONGIORNO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei Servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal Capo del Corpo forestale dello Stato e da dodici membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e dell'interno, quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e sei designati dalle Regioni e Province autonome in rappresentanza dei rispettivi Corpi forestali. Ai componenti di tale Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese».

---

#### 4.1

DE PETRIS

*Al comma 2, dopo le parole: «e dei servizi tecnici forestali regionali» inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli delle regioni e delle province autonome».*

---

#### 4.10

OGNIBENE, RUVOLO, BASILE, BONGIORNO, PACE, BONATESTA

*Al comma 2, dopo le parole: «forestali regionali» inserire le seguenti: «ivi compresi quelli delle regioni e province autonome».*

---

**4.30**

GUBERT

*Al comma 2, dopo le parole: «forestali regionali» inserire le seguenti: «e di Corpi forestali eventualmente istituiti dalle regioni».*

---

**4.7**

OGNIBENE, RUVOLO, BASILE

*Al comma 2, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale e da dodici membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e dell'interno, quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sei designati dalle Regioni e Province Autonome in rappresentanza dei rispettivi Corpi forestali. Ai componenti di tale Comitato non compete alcuna indennità o compenso nè rimborso».*

---

**4.40**

ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

*Al comma 2, dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato e da» sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici».*

---

**4.41**

ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

*Al comma 2, dopo le parole: «province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «e sei designati dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome in rappresentanza dei rispettivi Corpi forestali».*

---

**4.25**

BONGIORNO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi quelli delle Regioni e delle Province autonome».*

---

**4.11**PICCIONI, *relatore*

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito dell'accordo quadro di cui al comma 1, i comandanti provinciali del Corpo forestale dello Stato, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, hanno facoltà di stipulare con le province specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo di compiti e funzioni previsti dal citato accordo quadro qualora divenuti propri, per legge o per delega regionale, delle province stesse».

---

**4.19**

CICCANTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito dell'accordo di cui al comma 1, i comandanti provinciali del Corpo forestale dello Stato, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, hanno facoltà di stipulare con gli enti locali specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo di compiti e funzioni previsti dal citato accordo quadro qualora divenuti propri, per legge o per delega regionale, delle province stesse».

---

**4.24**

RUVOLO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito dell'accordo quadro di cui al comma 1, i comandanti provinciali del Corpo forestale dello Stato, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, hanno facoltà di stipulare con gli enti locali specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo di compiti e funzioni previsti dal citato accordo quadro

qualora divenuti propri, per legge o per delega regionale, delle province stesse».

---

**4.35**

TURRONI, DE PETRIS

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

---

**4.37**

TURRONI, DE PETRIS

*Sopprimere il comma 3.*

---

**4.38**

TURRONI, DE PETRIS

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali d'intesa con il Ministro dell'ambiente e del territorio, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sulla base di un piano di trasferimento, predisposto dai medesimi Ministri, che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicati all'articolo 2, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato».

---

**4.36**

TURRONI, DE PETRIS

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali nelle quali la flora, la fauna, gli ecosistemi e le diversità biologiche presenti abbiano perso le caratteristiche di rilevanza statale di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato».

---

**4.34**

TURRONI, DE PETRIS

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e agli enti locali».*

---

**4.17**

BONATESTA, BEVILACQUA, BONGIORNO, PACE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Con il decreto di cui al comma 3, sono trasferiti agli Enti parco nazionali tutti i beni strumentali alla gestione delle riserve. I beni non trasferiti alle regioni, agli enti locali ed agli Enti parco sono assegnati al Corpo forestale dello Stato».

---



**4.18**

RUVOLO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«... All'articolo 1, comma 4, della legge 5 aprile 1985, n. 124, le parole: "di 500 unità per anno" sono sostituite dalle seguenti: "di 1200 unità per anno"».

---

**4.13**

MANFREDI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**4.15**

MANZIONE

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda, nei ruoli della Regione, delle Aziende regionali per l'Ambiente, delle Amministrazioni provinciali della regione ove presta servizio. Nei successivi tre mesi, si provvederà al relativo inquadramento. Il trattamento economico verrà determinato in conformità dell'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 8 agosto 1957, n. 751. I funzionari del Corpo forestale dello Stato che hanno svolto, per incarico della Giunta regionale, funzioni dirigenziali, hanno diritto al riconoscimento, ai fini previdenziali e pensionistici, delle trattenute operate, sulla identità di funzione, ove corrisposta».

---

**4.22**

BATTAGLIA Giovanni

*Al comma 6, sostituire le parole: «e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove*

presta servizio» con le seguenti: «, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale».

*Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, determinati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

#### 4.23

BATTAGLIA Giovanni

*Al comma 6, sostituire le parole:* «e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio» con le seguenti: «, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali, ivi compreso quello della regione Sicilia».

*Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, determinati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

#### 4.21

MONTAGNINO

*Al comma 6, sostituire le parole:* «della regione ove presta servizio» con le seguenti: «e nei Corpi forestali delle regioni».

---

#### 4.28

BONGIORNO, BALBONI

*Al comma 6, sostituire le parole:* «della regione ove presta servizio» con le seguenti: «di tutte le regioni».

---

**4.9**

OGNIBENE, RUVOLO, BASILE, BONGIORNO, PACE, BONATESTA

*Al comma 6, dopo le parole: «ove presta servizio», inserire le seguenti: «o nei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome».*

---

**4.31**

GUBERT

*Al comma 6, dopo le parole: «ove presta servizio», inserire le seguenti: «ovvero in altra regione o provincia autonoma».*

---

**4.29**

BONGIORNO

*Al comma 6, dopo le parole: «regione ove presta servizio», inserire il seguente periodo: «Il personale potrà, altresì, transitare a domanda nei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome, ove consentito dalle singole normative regionali e provinciali».*

---

**4.20**

MONTAGNINO

*Al comma 6, dopo le parole: «regione ove presta servizio», inserire il seguente periodo: «Il personale potrà, altresì, transitare a domanda nei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome, ove consentito dalle singole normative regionali».*

---

**4.32**

GUBERT

*Al comma 6, dopo le parole: «ove presta servizio», inserire il seguente periodo: «Entro lo stesso periodo il personale dei Corpi forestali delle province autonome può chiedere di transitare, a domanda, nei ruoli del Corpo forestale dello Stato nei limiti delle dotazioni organiche delle quali è prevista la copertura nel periodo».*

---

**4.2**

DE PETRIS

*Al comma 6, sostituire le parole da: «e al fine di assicurare» fino a: «decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228» con le seguenti: «si provvede per gli anni 2003-2004-2005 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».*

---

**4.3**

DE PETRIS

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. Nell'ambito della deroga di cui all'articolo 34, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e al fine di adeguare parzialmente la dotazione di personale in servizio alle nuove funzioni attribuite con la presente legge, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad indire concorsi pubblici per il reperimento delle qualifiche necessarie nei limiti di spesa massima di 10 milioni di euro per gli anni 2003-2004-2005. All'onere derivante dal presente comma si provvede, per gli anni 2003-2004-2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».*

---

**4.16**

MANZIONE

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

*«7. Il trasferimento alle Regioni ed agli altri enti locali dei beni di cui al comma 3, del personale di cui al comma 6 e delle relative risorse finanziarie, è effettuato entro i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al comma 4».*

---

**4.6**

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

*Al comma 8, sopprimere le parole: «e periodicamente entro il 30 giugno degli anni successivi».*

---

**4.12**

COLETTI, DATO, COVIELLO, CAVALLARO, MANCINO, CASTELLANI, BASTIANONI

*Al comma 8, sopprimere le parole: «e periodicamente entro il 30 giugno degli anni successivi».*

---

**4.8**

OGNIBENE, RUVOLO, BASILE

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Fermi restando i compiti e le funzioni loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti e normative regionali o provinciali, ai Corpi forestali delle regioni e delle province autonome sono comunque attribuite le competenze di cui all'articolo 2, lettere *b), c), d), e)* limitatamente ai controlli derivanti dalla normativa comunitaria agro-forestale ed ambientale, *f), g), h), i), l), m), n), o)*».

---

**4.26**

BONGIORNO

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Fermi restando i compiti e le funzioni loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti e normative regionali o provinciali, ai Corpi forestali delle regioni e delle province autonome sono comunque attribuite le competenze di cui all'articolo 2, lettere *b), c), d), e)* limitatamente ai controlli derivanti dalla normativa comunitaria agro-forestale ed ambientale, *f), g), h), i), l), m), n), o)*».

---

**4.33**

GUBERT

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

---

**4.39**

THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, FRAU, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme d'attuazione».

---

**4.4**

DE PETRIS

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10. In applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici del Corpo forestale dello Stato che hanno sede nell'area geografica del Tarvisiano. La regione Friuli-Venezia Giulia subentra altresì al Ministero delle politiche agricole e forestali nell'amministrazione del compendio immobiliare denominato "Foresta di Tarvisio" facente capo al Fondo edifici di culto del Ministero dell'interno».

---

**4.42**

ROLLANDIN, MICHELINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10. Fermi restando i compiti e le funzioni loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti e normative regionali o provinciali, ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono comunque attribuite le competenze di cui all'articolo 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* limitata-

mente ai controlli derivanti dalla normativa comunitaria agro-forestale ed ambientale, f), g), h), i), l), m), n), o)».

---

## Art. 5.

### 5.1

SANZARELLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 5.2

EUFEMI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 5.3

OGNIBENE, MINARDO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 5.4

MANFREDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 5.8

DE PETRIS

*Al comma 1, sostituire le parole da: «all'articolo 2, comma 1, lettera e)» fino alla fine del comma con le seguenti: «e in esecuzione delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le*

province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, prevede l'istituzione di una apposita Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, costituente la struttura unitaria di riferimento per l'esercizio delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero della salute».

---

### 5.7

DE PETRIS, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI, MANCINO, TOIA, COVIELLO, DE PAOLI, MALABARBA, BOCO, BONAVITA, CORTIANA, SCALERA, DATO, DI GIROLAMO, MICHELINI, PASSIGLI, BATTAGLIA Giovanni, VIVIANI, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI, FABRIS, VALLONE, MODICA, MARTONE, MUZIO, IOVENE, GAGLIONE, CARELLA, BATTISTI, TREU, VERALDI, ZANCAN, FILIPPELLI, PEDRINI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «all'articolo 2, comma 1, lettera e)» fino alla fine del comma con le seguenti: «e in esecuzione delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, prevede l'istituzione di una apposita Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, costituente la struttura unitaria di riferimento per l'esercizio delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali».*

---

### 5.6

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e in adesione all'avvenuta istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare».*

---



**5.9**

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

*Al comma 1, sopprimere, in fine, le parole: «ivi compresi quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».*

---

**5.5**

BONGIORNO, BALBONI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3. Per l'accesso ai Nuclei di controllo agroalimentare viene riconosciuto al personale del Corpo forestale dello Stato appartenente al ruolo degli Agenti, Assistenti, Sovraintendenti e Ispettori il titolo di studio del diploma di Laurea in Scienze agrarie con almeno due anni di servizio».

---

**5.0.1**

BONATESTA, BONGIORNO, PACE

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - *1.* I ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che svolgono attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa, per le esigenze organizzative ed operative del Corpo intrinsecamente coordinate a quelle dell'altro personale con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono equiordinati con i servizi tecnici, logistici e amministrativi delle altre forze di polizia dello Stato e, pertanto, ad essi sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, che ha modificato l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 19 e 21 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 sono estese anche al personale equiparato ai sensi e per gli effetti del comma precedente"».

---

**5.0.2**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Certificazione e controllo delle attività forestali)*

1. Le regioni e le province autonome promuovono la certificazione delle attività forestali che rispettano criteri di compatibilità ambientale e responsabilità sociale al fine di prevenire il commercio di legno alimentato da attività illegali e orientare progressivamente i consumatori verso l'utilizzo di derivati del legname provenienti da processi di gestione forestale rispettosi dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori addetti.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), e), f) e m) il Corpo forestale dello Stato concorre ai controlli sui processi di gestione forestale certificati, nonché sulla rintracciabilità e sulla commercializzazione dei prodotti derivati».

---

**Art. 6.****6.1**

COLETTI, DATO, COVIELLO, CAVALLARO, FORMISANO, VERALDI, MANCINO, CASTELLANI, BASTIANONI

*Al comma 1, dopo le parole: «n. 124» inserire le seguenti: «il cui contingente previsto all'articolo 1, comma 4, è elevato a 1.200 unità».*

**6.8**

BONGIORNO, ZAPPACOSTA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. È abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell'articolo 3, comma 1, lettera d); dell'articolo 8, ultimo comma; dell'articolo 15; dell'articolo 29, comma 2, limitatamente agli articoli 129, 131, 146 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 dell'articolo 30, primo comma».

---

**6.7**

RUVOLO

*Al comma 2, dopo le parole: «ad eccezione» inserire le seguenti: «dell'articolo 3, comma 1, lettera d); dell'articolo 8, ultimo comma; dell'articolo 15; dell'articolo 29, comma 2, limitatamente agli articoli 129, 131 e 146 del richiamato regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 e».*

---

**6.6**

RUVOLO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato».

6. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, le parole: "commissario superiore" sono sostituite dalle seguenti: "vice questore aggiunto".

7. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472 le parole: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale", sono sostituite dalle parole: "e del Corpo forestale dello Stato"».

---

**6.12**

CICCANTI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modi-

ificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti del ruolo direttivo dei funzionari, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa di carico del bilancio dello Stato.

6. All'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, le parole: "commissario superiore" sono sostituite dalle seguenti: "Vice questore aggiunto".

7. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472 le parole: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale", sono sostituite dalle parole: "e del Corpo forestale dello Stato"».

---

### 6.3

PICCIONI, *relatore*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato».

---

**6.11**

BONGIORNO, ZAPPACOSTA, BONATESTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003 per esigenze funzionali connesse all'organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di Comandante di Ufficio Provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato».

---

**6.4**PICCIONI, *relatore**Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, le parole: "commissario superiore" sono sostituite dalle seguenti: "vice questore aggiunto"».

---

**6.10**

BONGIORNO, ZAPPACOSTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, le parole: "commissario superiore" sono sostituite dalle seguenti: "vice questore aggiunto"».

---

**6.13**

RUVOLO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. All'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, le parole: "commissario superiore" sono sostituite dalle seguenti: "vice questore aggiunto"».

---

**6.5**PICCIONI, *relatore*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, le parole: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale," sono sostituite dalle seguenti: "e del Corpo forestale dello Stato,"».

---

**6.9**

BONGIORNO, ZAPPACOSTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, le parole: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale," sono sostituite dalle seguenti: "e del Corpo forestale dello Stato"».

---

**6.14**

RUVOLO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, le parole: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale," sono sostituite dalle seguenti: "e del Corpo forestale dello Stato"».

---

**6.2**

MEDURI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. L'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – 1. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per le politiche agricole e forestali, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti, limitatamente alle funzioni esercitate.

2. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, non assunti dalle categorie protette di lavoratori, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti, non assunti dalle categorie protette di lavoratori, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate"».

---

**6.16**

DE PETRIS

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. L'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, è modificato come segue: "I ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che svolgono attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa, per le esigenze amministrative, per le esigenze organizzative ed operative del Corpo, intrinsecamente coordinate a quelle dell'altro personale con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono equiordinati con i servizi tecnici, logistici e amministrativi delle altre forze di polizia dello Stato e, pertanto, ad essi sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, che ha modificato l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337"».

---

**6.15**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. All'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: "centri operativi antincendi boschivi" sono aggiunte le seguenti: "articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale del Corpo medesimo"».

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**168<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

**(2225) PILONI ed altri.** – *Interventi urgenti per il riconoscimento a tutti i lavoratori di una «rete comune di diritti di cittadinanza» e misure urgenti di politiche attive del lavoro orientate alle piccole e medie imprese*, fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(1674) TREU ed altri.** – *Diritti di sicurezza sociale in materia di tutela attiva del lavoro e del reddito*

**(1872) AMATO ed altri.** – *Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori*  
(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il relatore TOFANI, il quale ricorda preliminarmente che il Gruppo Democratici di sinistra – l'Ulivo ha fatto proprio, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge n. 2225, che, come recita la relazione posta in premessa all'articolo, accoglie alcune iniziative legislative già presentate dai gruppi politici facenti capo all'Ulivo, nell'ambito di un più ampio programma di riforma, articolato in tre disegni di legge presentati nel corso di questa legislatura: il disegno di legge n. 1872, recante una carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori; il disegno di legge n. 1674, riguardante i diritti di sicurezza sociale in materia di tutela attiva del lavoro e del reddito, nonché il disegno di legge n. 2144, di riforma del processo del lavoro, che, peraltro, non è ancora stato assegnato.

Il disegno di legge n. 2225 – diviso in cinque Capi – affianca alle disposizioni contenute nei provvedimenti citati, alcune nuove proposte in materia di licenziamenti individuali e collettivi e di promozione e incentivi all'occupazione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.



L'obiettivo, come si legge nella relazione, è in primo luogo quello di raccogliere in un medesimo testo le parti più qualificanti dell'elaborazione dei gruppi politici del centro-sinistra in materia di estensione a tutti i lavoratori di una rete comune di «diritti di cittadinanza» che coinvolga anche la vasta platea di soggetti privi, a vario titolo, di qualunque sostanziale tutela, sia nel rapporto di lavoro, sia nel mercato; in secondo luogo, il provvedimento intende saldare questo nuovo e più esteso sistema di diritti per i lavoratori con la necessità di un'efficace sistema di politiche attive del lavoro che riconosca le peculiari esigenze di tutela e le corrispondenti potenzialità di crescita delle piccole e medie imprese, individuate come i soggetti economici più dinamici e reattivi ai mutamenti congiunturali, ma anche più vulnerabili in termini di tutela dei livelli occupazionali nelle fasi di crisi e di riconoscimento di adeguati sostegni del reddito per i lavoratori.

Nel merito dell'articolato, il Capo I del disegno di legge introduce nuovi diritti e garanzie per coloro che lavorano al di fuori dello schema tipico del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, in particolare, per i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di contratti di formazione e lavoro e per gli apprendisti. In particolare, in attesa di un intervento organico, che dovrebbe unificare gli attuali contratti esistenti, di apprendistato e di formazione e lavoro, l'articolo 1 disciplina i contratti a finalità formativa, dettando disposizioni di tutela dello svolgimento del rapporto di lavoro, con particolare riferimento ai casi di sospensione legittima della prestazione, di tutela previdenziale, di garanzie in caso di licenziamento.

Gli articoli 2 e 3 propongono un intervento di base per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indicando una disciplina di tale tipologia contrattuale, basata sull'attribuzione di alcuni diritti ulteriori. L'articolo 2, riguardante i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori economicamente dipendenti, prescrive l'estensione a tali lavoratori della tutela obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, malattie e infortunio, per maternità e paternità, per assegni al nucleo familiare. Sono, altresì, previsti gli obblighi gravanti sul committente, nonché il regime sanzionatorio corrispondente.

L'articolo 3 regola i diritti in caso di recesso dai rapporti di lavoro economicamente dipendente, ammettendo per i contratti di durata determinata il recesso solo per giusta causa.

Il Capo II, nel rispetto delle competenze regionali a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, prevede agevolazioni contributive e incentivi all'espansione occupazionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

L'articolo 4 detta norme per promuovere l'accesso al lavoro nelle piccole e medie imprese, attraverso contratti a contenuto formativo: a tal fine sono riconosciuti incentivi a favore delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, nella forma di riduzioni, nella misura del 30 e del 50 per cento, dell'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro prevista per ciascun contratto a contenuto formativo. Tali benefici

possono essere mantenuti per i due anni successivi alla scadenza del contratto formativo, se quest'ultimo è trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'articolo 5 riguarda gli incentivi collegati all'espansione occupazionale e alla promozione dell'autoimpiego, da destinare ai datori di lavoro e alle lavoratrici e ai lavoratori delle piccole e medie imprese nella forma di sgravi contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, forme di imposizione negativa sul reddito, prestazioni di garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito imponibile. A tal fine, l'articolo in esame prevede: l'integrazione del sistema di incentivi statale con le politiche locali di sviluppo e di incentivazione all'occupazione; il collegamento con la disciplina della verifica dello stato di inoccupazione o disoccupazione e con la disciplina delle relative sanzioni; il collegamento con le misure di tutela attiva del lavoro e del reddito e con le disposizioni legislative inerenti i diritti di sicurezza sociale in materia di sostegno e integrazione del reddito, in quanto orientate a favorire la tutela attiva del lavoro.

In attuazione del nuovo dettato costituzionale, l'articolo 6 definisce poi i principi fondamentali della legislazione regionale in materia di politiche attive finalizzate all'inserimento al lavoro ed alla riqualificazione professionale. A tal fine, il comma 1 stabilisce che le regioni possono prevedere che, nell'ambito della quota di assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici riservata alle categorie a rischio di esclusione sociale, una percentuale sia destinata ai disoccupati già oggetto di licenziamento da parte di piccole e medie imprese. Costituiscono criteri di preferenza per l'accesso alle quote, in caso di controversia con il datore di lavoro precedente, l'aver acceduto a forme di conciliazione arbitrale in sede di risoluzione del rapporto e la provenienza da imprese appartenenti al circuito produttivo dell'indotto di grandi imprese industriali in stato di crisi.

Il Capo III contiene disposizioni sul trattamento di disoccupazione.

L'articolo 7 prevede: l'estensione dell'indennità di occupazione a tutti i prestatori di lavoro subordinato; l'incremento dell'indennità che è portata al 60 per cento della retribuzione media giornaliera per i primi sei mesi, al 40 per cento per i tre mesi successivi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi; l'aumento della durata complessiva del trattamento di disoccupazione secondo un'articolazione che tiene conto dell'età del disoccupato e delle caratteristiche occupazionali del territorio nel quale si trova. La durata del suddetto trattamento è infatti portata a 12 mesi, dai 6 attualmente previsti, elevabili a 16 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 45 anni ed a 20 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, la durata del trattamento di disoccupazione è portata rispettivamente a 14, 20 e 24 mesi. La riduzione progressiva del trattamento, prevista a partire dal primo anno di erogazione, non si applica qualora siano presenti nel nucleo familiare figli minori o studenti. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro a termine. Sono, inoltre, introdotte disposizioni volte a contrastare sia la prassi del rilascio

al datore di lavoro, al momento dell'assunzione, di una lettera di dimissioni in bianco, sia il fenomeno del licenziamento mascherato da dimissioni.

L'articolo 8 prevede l'estensione del trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti a tutti i lavoratori subordinati discontinui, con la riduzione a 70 giorni lavorativi del requisito di anzianità lavorativa necessario per accedere a questo trattamento; esso spetta solo quando risulti accertato lo stato di disoccupazione per tutti i restanti giorni dell'anno e solo fino a concorrenza di un reddito familiare annuo pari a euro 16 mila. La fissazione di una soglia di reddito abbastanza elevata risponde all'esigenza di non penalizzare eccessivamente il lavoro femminile.

L'articolo 9, prosegue il relatore, estende il trattamento di disoccupazione, di base e a requisiti ridotti, ai lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative, iscritti alla gestione separata dell'INPS, mentre l'articolo 10 stabilisce che agli stessi lavoratori subordinati è inoltre riconosciuto il diritto ad un ulteriore trattamento di sostegno del reddito, per garantire l'integrazione dei redditi fin dal giorno successivo al settantesimo.

L'articolo 11 contiene disposizioni relative sia all'integrazione dei contributi previdenziali sia alla totalizzazione e ricongiunzione a fini pensionistici per i lavoratori economicamente dipendenti. Il meccanismo introdotto ai commi 2 e 3 è destinato a realizzare l'integrazione contributiva cercando di tener fede all'impegno di destinare risorse all'emersione del lavoro. Il comma 4 è destinato, invece, ad estendere espressamente il meccanismo della totalizzazione per le prestazioni liquidate con il metodo di calcolo retributivo e contributivo nonché il meccanismo della ricongiunzione. L'articolo 12 prevede l'estensione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private, senza nuovi oneri per le imprese che oggi non vi possono accedere. Si prevede che il lavoratore non possa ricevere indennità di disoccupazione e indennità di cassa integrazione per una durata complessivamente superiore a 30 mesi nell'arco di un quinquennio, in modo da evitare pratiche di eccessiva sommatoria di periodi di sospensione e di periodi di disoccupazione, ma anche di non penalizzare eccessivamente il lavoratore che, sospeso dal lavoro, si trovi ad essere licenziato.

Il comma 4 pone come condizione per le imprese, al fine di poter fruire dell'intervento di integrazione salariale, l'adozione di un piano sociale, che preveda misure specifiche, come, ad esempio, un regime flessibile degli orari, nonché la perdita del trattamento per lavoratrici e lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero impegnati in attività di utilità sociale. Viene tuttavia penalizzato il datore di lavoro che licenzi per motivi oggettivi o per riduzione di personale il lavoratore sospeso o dopo breve tempo dal termine della sospensione del rapporto di lavoro.

Il comma 6 stabilisce che il contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari pari all'1,68 per cento è destinato al finanziamento della Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria. Il finanziamento della CUIAF è posto a carico della Gestione per l'intervento assistenziale presso l'Inps: in tal modo si garantisce un ingresso indolore, sotto il profilo economico, da parte delle piccole imprese e delle imprese finora escluse dal meccanismo di integrazione salariale.

L'articolo 13 prevede che prestazioni aggiuntive del trattamento di Cassa integrazione guadagni e del trattamento di disoccupazione siano a carico di fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell'occupazione, istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative. I fondi bilaterali possono stipulare convenzioni con l'Inps e con le regioni.

Il Capo IV introduce modifiche e integrazioni alla disciplina dei licenziamenti, individuali e collettivi. In particolare, nel caso della tutela obbligatoria prevista per il licenziamento individuale, il disegno di legge prevede l'aumento dell'indennità per i lavoratori licenziati senza giusta causa dalle imprese fino a 15 dipendenti, qualora si sia in presenza di lavoratori con una determinata anzianità di servizio o qualora l'impresa sia ubicata in territori ad alto tasso di disoccupazione.

L'articolo 14 introduce, infatti, rispetto all'attuale risarcimento due nuovi criteri: anzianità di età del lavoratore e tasso disoccupazione territoriale. Si prevede che la misura massima dell'indennità sia aumentata fino a 10 mensilità non solo per il lavoratore con anzianità superiore a dieci anni, ma anche per il lavoratore di imprese ubicate nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, e fino a 14 mensilità per il lavoratore con anzianità superiore ai venti anni o di età anagrafica superiore a 45 anni. Il comma 2 prevede, contro il licenziamento discriminatorio, l'introduzione – fra i casi di divieto di licenziamento – del caso della lavoratrice in stato di gravidanza.

Il disegno di legge contiene anche disposizioni volte al miglioramento delle tutele in caso di licenziamento collettivo. In particolare, l'articolo 15 prevede di rendere obbligatoria la definizione di un piano sociale d'impresa che comprenda una o più misure tra cui l'introduzione di regimi flessibili dell'orario, la ricollocazione dei lavoratori presso altro datore di lavoro e la loro riqualificazione professionale e di fornire rilevanza al controllo e al collegamento societario, sia per quanto riguarda la procedura sindacale e amministrativa, sia per quanto riguarda le opportunità di utilizzazione del personale ritenuto in eccedenza nell'ambito delle altre imprese del gruppo.

L'articolo 16 stabilisce che in caso di interruzione del rapporto di lavoro per motivi dipendenti dal datore di lavoro sia posto a carico dello stesso datore l'obbligo di versare all'Inps una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, elevabili a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale.

Il Capo V reca un primo intervento di riforma del processo del lavoro, mirato a garantire una maggiore speditezza del giudizio, a beneficio dell'effettività delle tutele riconosciute alle parti, e la contestuale certezza delle posizioni giuridiche in tutte le fasi del giudizio. In particolare, all'articolo 17 si propongono aggiustamenti sostanziali alla disciplina del processo del lavoro, funzionali ad un *iter* processuale più spedito, mediante l'introduzione di un peculiare procedimento sommario d'urgenza, applicabile a tutte le ipotesi di licenziamento, nell'ambito sia della tutela obbligatoria, tramite indennizzo, sia della tutela reale, tramite il mantenimento del posto di lavoro, anche con riferimento alle ipotesi di accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto o della legittimità del termine apposto al contratto. Tale procedura si estende, con opportuni adattamenti, anche alle controversie in materia di trasferimenti di cui all'articolo 2103 del codice civile e di cui all'articolo 2112 del medesimo codice, e ai casi di recesso del committente nei contratti caratterizzati dalla dipendenza economica del prestatore di lavoro, quali i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

La caratteristica urgente e sommaria del procedimento porta alla eliminazione dell'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione e della relativa procedura extragiudiziale.

L'articolo 18 stabilisce che il procedimento si svolge con una cognizione libera da formalità, in contraddittorio delle parti, e si conclude con la conoscenza tendenzialmente completa delle questioni, di fatto e di diritto, controverse. L'onere della prova, con riferimento al numero dei dipendenti occupati in azienda ed ai motivi che hanno determinato il provvedimento espulsivo, grava sul datore di lavoro.

L'azione tipica introdotta è peculiare anche relativamente al regime delle impugnazioni.

L'articolo 19 specifica che contro l'ordinanza emessa dal tribunale, in funzione di giudice del lavoro, è ammesso ricorso alla sezione lavoro della corte d'appello, e l'articolo 20 prevede, a garanzia dell'attuazione effettiva del provvedimento di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, una forte misura coercitiva di carattere pecuniario, individuata sul modello francese delle *astreintes*, connotata dalla irripetibilità delle somme corrisposte in caso di successiva sentenza dichiarativa della legittimità del licenziamento.

In questo caso, il lavoratore può trattenere solo la somma corrispondente alla retribuzione percepita nel periodo intercorso tra il provvedimento di condanna e la sentenza di riforma.

L'articolo 21, nel sostituire il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.604, stabilisce che il licenziamento del datore di lavoro o il recesso del committente deve essere impugnato a pena di decadenza entro 120 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il medesimo termine, salvo diversa indicazione, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento o del recesso e agli altri casi disciplinati nel medesimo

simo Capo. Sul piano ordinamentale, l'articolo 22 prevede, per rafforzare la celerità dell'azione, che il giudice tratti con priorità tali cause.

L'articolo 23 stabilisce che, in caso di licenziamento disciplinare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.300. Rispetto al quadro vigente s'interviene vincolando con più determinazione il datore di lavoro alla sospensione del licenziamento fino alla pronuncia del collegio di conciliazione e arbitrato. Si prevedono quindi vincoli di attività per il collegio e si interviene anche sul costo economico della sua costituzione.

L'articolo 24 prevede l'istituzione di un Fondo, finanziato con modalità fissate dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, e destinato a partecipare, anche parzialmente, agli oneri sostenuti per effetto di decisioni che modificano provvedimenti che hanno riconosciuto la legittimità di licenziamento.

Gli articoli 25 e 26 prevedono, rispettivamente, il beneficio dell'abbattimento, in misura del 50 per cento, delle aliquote contributive e fiscali applicabili agli importi monetari conferiti al lavoratore e la disposizioni di copertura finanziaria.

In conclusione, il relatore osserva che il disegno di legge n. 2225 e gli altri due provvedimenti abbinati costituiscono un apprezzabile approfondimento su tematiche rilevanti, che coincidono in parti significative con quelle affrontate nel disegno di legge governativo n. 848-*bis*, di delega per il riordino degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché per l'incentivazione della crescita dimensionale delle imprese, attualmente all'esame della Commissione. Sotto questo profilo, pertanto, un abbinamento con il disegno di legge del Governo sarebbe stato auspicabile proprio perché avrebbe consentito di avvalersi in modo più organico del contributo offerto dai gruppi politici del centro-sinistra, in sede di elaborazione del testo definitivo della delega. Ovviamente, restando ferma la diversa impostazione che divide la maggioranza e l'opposizione sui temi della riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche di incentivazione dell'occupazione nonché della crescita dimensionale delle imprese, occorre anche tenere presente che laddove si parla, come fanno i provvedimenti in titolo, di ampliamento delle tutele per categorie di lavori che ne sono attualmente sprovviste, al di là della condivisibilità di tale obiettivo, sorgono problemi di copertura finanziaria non facilmente risolvibili e tali, anche essi, da sollecitare il confronto tra opzioni differenti e spesso contrastanti.

Il senatore BATTAFARANO osserva che i disegni di legge in titolo affrontano questioni e disciplinano materie che vanno al di là dei contenuti del disegno di legge n. 848-*bis*: per tale motivo, i proponenti delle iniziative legislative all'esame congiunto sono contrari all'ipotesi di abbinamento, testè ventilata dal relatore, in quanto esso avrebbe comportato un esito procedurale, consistente nella proposta di assorbimento dei disegni di legge predetti nel testo del Governo, tale da far venire meno la visibilità di

questioni che il disegno di legge n. 848-*bis* non prende in considerazione. Ad esempio, il disegno di legge n. 2225, affrontando una problematica che sarà tra breve sottoposta al giudizio degli elettori con la celebrazione del *referendum* sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introduce una serie di tutele innovative per coloro che lavorano in imprese con meno di quindici dipendenti. In particolare, si prevede che il risarcimento in caso di licenziamento illegittimo sia modulato non soltanto in relazione all'anzianità lavorativa, ma anche al tasso di disoccupazione territoriale, secondo un criterio di graduazione e distinzione tra le diverse realtà sociali e produttive che si pone nella prospettiva di agevolare le piccole imprese. A favore di queste ultime, i disegni di legge all'esame congiunto prevedono agevolazioni contributive mirate a favorire la stabilizzazione dei lavoratori neoassunti, nonché la possibilità di fruire della cassa integrazione, riservata oggi solo alle imprese di maggiori dimensioni, al fine di evitare licenziamenti giustificati da motivi economici. La copertura dei relativi costi viene assicurata mediante il meccanismo di fiscalizzazione degli oneri sociali contemplato nell'ambito del cosiddetto Patto di Natale del 1998.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Battafarano ricorda come il contrasto sulla nuova disciplina dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, originariamente prevista dal disegno di legge n. 848, e poi modificata nell'ambito del Patto per l'Italia, non ha di certo contribuito allo sviluppo di un confronto sereno tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione. La rimozione di tale ostacolo avrebbe invece posto le premesse per lo svolgimento di un dibattito non condizionato da questioni pregiudiziali e, probabilmente, suscettibile forse di consentire l'elaborazione di soluzioni condivise, anche per quel che riguarda i profili attinenti alla copertura finanziaria delle misure volte a realizzare l'ampliamento delle tutele. Per questo aspetto, peraltro, i Gruppi politici facenti capo all'Ulivo fanno riferimento a proprie proposte, già in precedenza elaborate. È comunque auspicabile che da parte dei Gruppi politici della maggioranza e del Governo vi sia un'attenzione maggiore che in passato alle proposte che i Gruppi politici dell'opposizione doverosamente sottopongono al vaglio delle Camere e della pubblica opinione.

Secondo il relatore TOFANI, l'inevitabile attinenza dei temi trattati dai disegni di legge in titolo con quelli contenuti nel disegno di legge n. 848-*bis* avrebbe ampiamente giustificato l'abbinamento, che, tra l'altro, avrebbe favorito una trattazione omogenea delle diverse questioni. Procedendo separatamente all'esame, invece, quest'ultimo tenderà inevitabilmente ad assumere un carattere frammentario e sarà condizionato dal parallelo svolgimento della trattazione del più volte citato disegno di legge n. 848-*bis*. Ribadisce pertanto l'avviso, già espresso, che un *iter* unitario avrebbe consentito ai Gruppi politici dell'opposizione di apportare un contributo più esteso e approfondito, anche su temi che, pur non esplicitati nel disegno di legge di delega, non sfuggono certo all'attenzione della maggioranza e del Governo. In proposito, il relatore Tofani, in qualità di relatore sul disegno di legge delega non esclude che nel corso dell'esame

parlamentare e di intesa con il Governo, si possa giungere alla elaborazione di una specifica proposta volta ad assicurare maggiori tutele ai lavoratori delle imprese con meno di quindici dipendenti. Si tratta, peraltro, di elaborare soluzioni articolate, che nulla hanno a che fare con la mera estensione della tutela accordata dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, prevista nel disegno di legge n. 2008, il cui abbinamento con il disegno di legge n. 848-*bis*, a suo tempo deliberato, non sembra del tutto convincente.

Al di là delle diverse posizioni sulle procedure da adottare, il dibattito odierno costituisce comunque la prova che tutte le componenti politiche della Commissione condividono una profonda e attenta sensibilità su temi di grande rilevanza sociale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*



**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**134<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE REFERENTE*

**(2282) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TOMASSINI dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola il senatore SALZANO il quale ritiene fondamentali i contenuti del provvedimento come del resto già sottolineato dal relatore nella seduta di ieri. L'articolo 1 del decreto-legge in titolo concerne la proroga della cosiddetta attività intramoenia allargata che prevede la possibilità per i dirigenti sanitari che lavorino all'interno di strutture ospedaliere di usufruire dei locali messi a disposizione dalle stesse. La mancata proroga significherebbe l'impossibilità per tali professionisti di continuare a svolgere tale attività. L'oratore sottolinea che la Commissione parlamentare *ad hoc* istituita dalla Camera dei deputati ha rilevato una netta sperequazione dell'attività intramuraria tra le regioni settentrionali e quelle meridionali del nostro Paese. In particolare, si ritiene che il Sud sia penalizzato dalla mancanza di tali spazi soprattutto per lo svolgimento dell'attività chirurgica. L'articolo 2 riguarda invece l'istituzione di un centro di alta specializzazione qual è l'Istituto mediterraneo di ematologia (IME), come pure il finanziamento da parte dell'Istituto superiore di sanità di un progetto oncotecnologico da più parti atteso. Si tratta, in sostanza, di un provvedimento che mette in giusto risalto le aspettative sia della maggioranza che dell'opposizione in merito al delicato problema dello stanziamento

mento dei fondi destinati alla ricerca scientifica. Il terzo articolo prevede infine il risarcimento dei danni subiti da coloro i quali siano stati contagiati dall'infezione da HIV a causa di somministrazione di sangue o derivati. Ritiene pertanto giusta e doverosa l'approvazione del provvedimento.

Il senatore DI GIROLAMO sottolinea che questo disegno di legge tiene conto di una necessità fondamentale qual è la proroga dell'attività *intramoenia* allargata. Riacciandosi alle considerazioni svolte dal senatore Salzano, rileva che essa risulta radicata in modo molto diversificato sull'intero territorio nazionale. In alcune realtà regionali le strutture ospedaliere dispongono di locali e attrezzature adeguate, mentre al Sud la situazione appare estremamente difficile e, non essendo previsti dalla normativa vigente controlli adeguati in merito, manca chiarezza circa il quadro complessivo della realtà. Ritiene dunque opportuno che, oltre a garantire la proroga dell'attività, il Governo si impegni a controllare e vigilare, nonché a stimolare l'attività delle regioni affinché queste mettano a disposizione mezzi adeguati. Ricorda inoltre che nella legge finanziaria dell'ultimo Governo di Centro-Sinistra erano stati stanziati fondi sufficienti affinché gli ospedali si attrezzassero per mettere a disposizione dei dirigenti sanitari i giusti locali per lo svolgimento dell'attività intramuraria. Si tratta di fondi che invece il Governo Berlusconi non ha più messo a disposizione. L'oratore ritiene pertanto che oltre alla proroga siano fondamentali l'impegno di Governo e Regioni per evitare il ripetersi della situazione problematica che la conversione del disegno di legge in titolo tende a sanare. Quanto alla istituzione dell'IME, afferma che si tratta di un centro di eccellenza necessario per il perseguimento del progresso scientifico del Paese: esso si configura infatti come un Istituto imprescindibile per la formazione dei medici e dei sanitari dei paesi del Mediterraneo che si trovano spesso in difficoltà a mettersi in linea con gli attuali *standard* tecnologici. Sottolinea tuttavia che sarebbe opportuno allargare le istituzioni che ne sono promotrici anche ad altre regioni oltre al Lazio, come la Sardegna e le Marche. Riguardo all'ultimo articolo ritiene fondamentale avviare i rimborsi per i danni derivanti da trasfusioni di emoderivati o sangue infetti.

Prende la parola il senatore ULIVI, soffermandosi sull'articolo 3 del provvedimento, riguardo al quale riterrebbe opportuno inserire un riferimento diretto alla legge n. 210 del 1992, la quale, tra i soggetti titolari del diritto alla tutela risarcitoria, ricomprende non solo quelli danneggiati da trasfusioni e somministrazione di emoderivati, ma anche coloro i quali abbiano subito complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.

Il senatore FASOLINO si sofferma sulla parte del disegno di legge relativa alle infezioni contratte in seguito alla sottoposizione a trasfusioni con emoderivati o sangue infetti. In particolare, rileva che vi è la fondata preoccupazione che le somme stanziare inizialmente per corrispondere alle

esigenze degli emofilici, possano essere insufficienti per tutta la platea di soggetti giustamente compresi nel disegno di legge. Ritiene dunque fondamentale che si presti attenzione a questo problema, in modo tale che la categoria iniziale degli emofilici non risulti penalizzata. Quanto alla proroga dell'attività intramuraria, si dichiara favorevole ad una celere approvazione del provvedimento, che egli ritiene vada nel giusto senso.

Il senatore TATÒ interviene per esprimere l'auspicio di una rapida approvazione del disegno di legge che apparentemente tratta argomenti differenti, ma tra loro strettamente correlati. Ritiene che si è forse eccessivamente demonizzato il Sud che sarebbe un «peso» per la sanità italiana; auspica quindi che il termine del 2005 previsto dal provvedimento sia idoneo a realizzare quelle strutture atte a garantire lo svolgimento dell'attività *intramoenia*. Rileva poi che nel Meridione, soprattutto in Puglia, si sta già provvedendo all'ammodernamento delle strutture stesse: è ben vero che si tratta di un lavoro oneroso ed impopolare, ma sottolinea che nella politica di questo Governo vi è l'obiettivo precipuo di utilizzare tali strutture che finora sono state destinate ai ricoveri. Esprime poi un orientamento pienamente favorevole sia alla previsione delle tecniche oncologiche che all'istituzione dell'IME, nonché alle norme che prevedono il risarcimento dei danni causati dalle trasfusioni di sangue.

Interviene la senatrice BOLDI sottolineando che la proroga dei termini relativi all'attività intramuraria dei medici sia doverosa, in quanto in passato sono stati fissati diversi termini – tuttavia mai rispettati – per giungere alla razionalizzazione del sistema. Si tratta certo di un primo passo avanti che tranquillizza coloro i quali versano in una situazione incerta. Ritiene positivi anche i finanziamenti di cui all'articolo 2, come pure l'obbligo che l'IME presenti una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. Auspica inoltre che l'IME fornisca i risultati degli stanziamenti a suo favore. Quanto al risarcimento dei danni provocati dall'uso di sangue o emoderivati infetti, sottolinea che si tratta di un argomento di cui la Commissione Igiene e Sanità si è già occupata lo scorso anno, quando fu votata una risoluzione in materia. Ritiene inoltre positiva la modifica apportata dalla Camera dei deputati al comma 2 dell'articolo 3, che prevede che il decreto del Ministro della salute con il quale vengono fissati i criteri in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1, tenga conto anche delle conclusioni del gruppo tecnico istituito dal Ministro della salute il 13 marzo 2002. Con tale provvedimento non si risolvono tutti i problemi inerenti alla materia, anche atteso che il Ministro della salute non si è costituito parte civile nel processo di Trento, ma si configura certo come un primo intervento di sistematizzazione.

Interviene il senatore MASCIONI rilevando che il provvedimento non suscita particolari contrasti. Ritiene fondamentale la questione della proroga ivi prevista dell'attività intramuraria, ma crede che un rinvio

non debba esimere il Governo da assumere ulteriori iniziative di stimolo, controllo ed eventuali sanzioni nei confronti delle regioni inadempienti. Si associa alle considerazioni testé espresse circa la sperequazione tra il sud e il nord per le strutture destinate all'attività intramuraria, in relazione alla quale ritiene indispensabile la proroga del termine previsto dal provvedimento in titolo per garantire l'adeguamento delle strutture. Quanto all'IME, ricorda che in sede di provvedimento collegato sulla Pubblica Amministrazione si approvò in via definitiva l'istituzione di un centro di alta specializzazione per lo studio ed il trattamento della talassemia, impegno che l'Italia assumeva anche nella sede del G8. L'IME si configura quindi come uno strumento privilegiato per la realizzazione dell'obiettivo, certo ambizioso, di debellare tale malattia che interessa il bacino del mediterraneo e, per quanto riguarda l'Italia, in modo particolare la Sicilia e la Sardegna. La malattia riguarda circa 200 mila persone, tra cui numerosi bambini. A tal proposito, l'oratore sottolinea che la regione Marche ha fatto della cura e dello studio nel campo dei trapianti di midollo osseo il suo fiore all'occhiello con l'istituzione dell'ospedale pubblico San Salvatore di Pesaro. Inoltre il commissario della fondazione IME sta attualmente stipulando una serie di accordi con il direttore di tale ospedale. Ritiene pertanto che il Governo debba tener conto della peculiarità di tale struttura al fine di utilizzarla al meglio per il raggiungimento degli obiettivi che da più parti si auspicano. Quanto al risarcimento dei danni di cui all'articolo 3, manifesta un orientamento senz'altro favorevole, anche per l'entità dello stanziamento stesso. Condivide infine le osservazioni in merito all'opportunità di prevedere un riferimento espresso alla legge n. 210 del 1992, che fu accolta con grande favore in quanto sono circa 24 mila le domande giacenti presentate dai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie che attendono di essere risolte nel senso dell'indennizzo. Tale provvedimento tuttavia si è rilevato carente al momento dell'attuazione giacché non prevedeva l'automatismo del risarcimento. Sottolinea infine che non è ancora definito l'orientamento del Gruppo DS-L'Ulivo in merito alla presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge, ma è certo che tale decisione sarà unicamente dettata da ragioni di merito.

Interviene il senatore LIGUORI il quale, dichiarato di riconoscersi in gran parte delle considerazioni già svolte dai precedenti oratori, giudica i contenuti del provvedimento, al di là di ogni logica di schieramento preconcetto tra la maggioranza e opposizione, largamente condivisibili. Pertanto preannuncia il proprio voto favorevole, prendendo atto della realtà fotografata all'articolo 1 che configura, così come è stata definita, una sorta di attività «*intramoenia* allargata». A questo proposito auspica controlli e verifiche più efficaci nei confronti di alcune regioni meridionali. L'articolo 2 – che dispone un finanziamento a favore dell'attuazione di un progetto onco-tecnologico da parte dell'Istituto superiore di sanità, nonché stanziamenti per il funzionamento e l'attività di ricerca della Fondazione Istituto Mediterraneo di ematologia – lo trova anch'esso favore-

vole, pur rilevando che forse sarebbe stato più opportuno individuare la sede in un centro di collocazione più mediterranea. L'articolo 3 concerne il risarcimento ai soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti e anch'esso non può non trovarlo favorevole. Peraltro non comprende perché la Commissione, considerato che sono pendenti due disegni di legge in merito all'esclusività del rapporto di lavoro dei medici, non assuma un'iniziativa legislativa in proposito.

Il senatore CARELLA manifesta invece qualche perplessità sui contenuti del provvedimento, rilevando in primo luogo che non reputa sussistere i requisiti dell'urgenza nel progetto di finanziamento onco - tecnologico dell'Istituto superiore di sanità. A questo riguardo, bene ha fatto la Camera dei deputati ad introdurre un emendamento in base al quale saranno portati a conoscenza dei parlamentari i risultati e gli obiettivi raggiunti attraverso tali stanziamenti. Dichiaro quindi di condividere le considerazioni finali svolte dalla senatrice Boldi in merito alla questione dei soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti, sottolineando come occorra affrontare il problema delle responsabilità che sono all'origine di tale incresciosa vicenda, riflettendo su un sistema in grado di risarcire in tale eventualità, sia i cittadini che lo stato.

Interviene il presidente TOMASSINI il quale esprime soddisfazione per l'avvio a soluzione delle transazioni con i soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti. Personalmente se ne è occupato fin dal 1996, ma nei cinque anni trascorsi non si è ricercata alcuna soluzione politica con uguale determinazione rispetto ad oggi. Per quanto riguarda il problema delle responsabilità che ne sono all'origine esse vanno affrontare con un apposito provvedimento legislativo. Esprime quindi soddisfazione per la creazione e gli stanziamenti previsti a favore della Fondazione Istituto Mediterraneo di ematologia, la cui collocazione romana non inficia comunque la ricerca di condizioni di maggiore coordinamento sul territorio. Esprime invece disappunto sulla normativa concernente l'attività *extramoenia*, in quanto la proroga di cui al provvedimento testimonia l'assoluta incapacità delle regioni a risolvere definitivamente la questione, rendendo altresì evidente quanto fosse sbagliata la norma contenuta nella precedente riforma. Se veramente si voleva affrontare e risolvere il problema dell'attività libero professionale dei medici, ciò avrebbe dovuto essere fatto attraverso un provvedimento specifico ed organico. Raccogliendo l'invito del senatore Liguori, concorda che nulla vieta che la Commissione riprenda l'esame dei provvedimenti tuttora pendenti relativi all'esclusività del rapporto di lavoro dei medici, fin dalla prossima settimana.

Replica brevemente il senatore TREDESE, relatore alla Commissione, prendendo atto con soddisfazione di un consenso pressoché generale sui contenuti del provvedimento.

Il presidente TOMASSINI propone di stabilire il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di domani, giovedì 5 giugno.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

### **135<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Interviene il senatore LONGHI per sollecitare, a nome del gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, la discussione sui disegni di legge relativi alla disciplina degli ordini professionali degli operatori sanitari.

Il presidente TOMASSINI sottolinea che i provvedimenti ai quali il senatore Longhi si riferisce risultano essere fondamentali per la disciplina dell'attività di molti operatori non medici. Tuttavia, al momento attuale non ritiene che vi sia la possibilità di iscriverli all'ordine del giorno della Commissione, stante i disegni di legge attualmente pendenti. Si associa tuttavia all'auspicio che ciò possa essere possibile in tempi ragionevoli.

Il senatore CARELLA condivide la richiesta del senatore Longhi, ma ricorda che in sede di ufficio di presidenza è già stata individuata come prioritaria la discussione sui disegni di legge relativi al riordino del sistema farmaceutico.

Il presidente TOMASSINI rileva che in sede di Ufficio di Presidenza, da convocarsi successivamente alla fine dell'esame del provvedimento sulla procreazione medicalmente assistita potranno stabilirsi ulteriori priorità.

La senatrice BOLDI, in ragione delle notizie divergenti che le giungono in merito alla costituzione del Governo come parte civile nel processo di Trento relativo alla questione degli emotrasfusi, chiede al rappresentante del Governo che le chiarisca se effettivamente l'esecutivo abbia agito o meno in tal senso.

Il sottosegretario CURSI sottolinea che il Governo si è costituito parte civile a decorrere dal novembre dello scorso anno.

La senatrice BOLDI rettifica conseguentemente il suo intervento in materia, reso nella seduta antimeridiana.

La senatrice BETTONI BRANDANI chiede che sia posta all'ordine del giorno l'interrogazione di cui risulta prima firmataria relativa alla gli-cogenesi di tipo II.

Il senatore LONGHI sollecita anch'egli risposta alle interrogazioni da lui presentate.

Il senatore MASCIONI sottolinea che si fa sempre più stringente la pressione esercitata da diversi senatori in merito al provvedimento sugli emoderivati. Chiede pertanto alla Presidenza di sollecitare la Commissione bilancio affinché si esprima al più presto in merito alla copertura finanziaria dello stesso.

Il presidente TOMASSINI si associa alla considerazione del senatore MASCIONI. Rivolgendosi al sottosegretario Cursi, sottolinea che vi sono attese da parte di tutti i componenti la Commissione e lo sollecita a farsi portatore di tali esigenze.

*IN SEDE REFERENTE*

*(2282) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene in sede di replica il sottosegretario Cursi che raccomanda una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo in quanto il relativo decreto legge contiene una serie di provvidenze che si ritengono necessarie per la razionalizzazione dell'attività professionale intramuraria. Si tratta infatti di un provvedimento che prevede cospicui stanziamenti e che rappresenta un avvio importante per la soluzione del problema della talassemia. Tra l'altro, si prevede lo stanziamento di 9 milioni di euro a favore dell'Istituto superiore di sanità per il finanziamento di un progetto speri-

mentale riguardante la ricerca nel campo del sistema biomolecolare. È contenuta inoltre l'autorizzazione alla spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004-2005 per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME). Auspica che sull'attività di tale Istituto vengano presentati anche presso il Senato ordini del giorno come già avvenuto durante l'iter svoltosi alla Camera dei Deputati. Al di là dei cospicui fondi messi a disposizione di tali enti, ritiene che il provvedimento sia fondamentale in quanto ripropone al centro dell'attenzione il tema dell'ematologia nell'ambito del bacino mediterraneo, e quello dell'utilizzo a tal fine di strutture esistenti, come l'ospedale pubblico San Salvatore di Pesaro. Ritiene inoltre importante che l'IME si configuri come fondazione, rendendo possibile la partecipazione a pieno titolo ad essa di quei soggetti che ne facciano formale richiesta. Auspica infine una sollecita approvazione del provvedimento.

IL seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(58) EUFEMI ed altri.** – *Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica*

**(112) TOMASSINI.** – *Norme in materia di procreazione assistita*

**(197) ASCIUTTI.** – *Tutela degli embrioni*

**(282) PEDRIZZI ed altri.** – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

**(501) CALVI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

**(961) RONCONI.** – *Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*

**(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri.** – *Norme in tema di procreazione assistita*

**(1313) TREDESE ed altri.** – *Norme in materia di procreazione assistita*

**(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

**(1521) Vittoria FRANCO ed altri.** – *Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

**(1715) D'AMICO ed altri.** – *Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

**(1837) TONINI ed altri.** – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

**(2004) GABURRO ed altri.** – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 giugno 2003.



Previo accertamento del numero legale, si procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 12 del disegno di legge n. 1514.

Posto ai voti, l'emendamento 12.1 risulta respinto.

Si procede alla votazione dell'emendamento 12.2, sul quale interviene il senatore DEL PENNINO per dichiarazione di voto favorevole. Pur sottolineando che esso è stato proposto dal senatore Malabarba, espressione di una cultura politica rivoluzionaria, ritiene che l'emendamento sia espressione di una visione moderata e modernista delle sanzioni penali. Nel caso in cui esso venisse accolto, tali sanzioni verrebbero limitate unicamente a quei casi in cui la fecondazione medicalmente assistita si realizzi al di fuori delle sedi e delle modalità previste dal provvedimento. Esso presuppone infatti sanzioni penali a carico di chi utilizzi gameti ed embrioni al fine di trarne profitto, come pure a carico di coloro i quali esperiscano la strada della clonazione umana. Attiene dunque ad aspetti sui quali si può ravvisare il comune sentire di tutti i componenti la Commissione, al di là degli orientamenti ideologici. Propone cioè un sistema sanzionatorio rispetto al quale non vi possono essere obiezioni né da parte di chi intende mantenere l'impianto del testo varato dalla Camera dei deputati, né da parte di coloro che intendono invece emendarlo. Esortando i colleghi ad accogliere favorevolmente l'emendamento, sottolinea che esso soddisfa l'esigenza di razionalizzare secondo criteri di ragionevolezza il fenomeno della procreazione medicalmente assistita.

Posto ai voti, l'emendamento 12.2 non è approvato.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 12.3, sul quale interviene il senatore TONINI in sede di dichiarazione di voto favorevole. Con esso si intende sopprimere il comma 1 dell'articolo 12, in quanto prevede sanzioni amministrative pecuniarie ritenute eccessivamente onerose a carico di chiunque faccia ricorso alla fecondazione eterologa. A tal proposito, sottolinea che i colleghi della Commissione giustizia hanno inteso richiamare l'attenzione oltre che sull'entità ritenuta eccessiva di tali sanzioni, anche sul fatto che l'ambito di applicazione delle stesse ricomprenderebbe ingiustamente anche il donatore.

Prende quindi la parola il senatore DEL PENNINO per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento, che conferirebbe maggiore coerenza ad un provvedimento che egli non esita a definire schizofrenico. Rileva infatti che tale aspetto emerge soprattutto dal comma 1 dell'articolo 12 che, in modo incoerente rispetto alla scelta di base con la quale si intende mettere al bando la fecondazione eterologa, anziché prevedere una sanzione penale per chi vi faccia ricorso, comporta semplicemente una sanzione amministrativa pecuniaria. Ritiene infine che vi è contraddizione anche nel titolo che accompagna l'articolo 12, che egli ritiene improprio, sottolineando anche in questo caso come il provvedimento sia carente

sotto il punto di vista della tecnica legislativa. Rileva quindi che se si introducesse una sanzione penale ai danni di chi si affidi alla fecondazione eterologa, il provvedimento acquisirebbe senz'altro maggiore coerenza. Se così non fosse, significherebbe che tale reato andrebbe annoverato tra quelli depenalizzati, fatto che egli ritiene certamente non in armonia con l'impostazione di fondo.

Posto ai voti, l'emendamento 12.3 risulta non approvato, come pure gli emendamenti 12.4, 12.5 e 12.6, di contenuto identico.

Il presidente TOMASSINI dichiara quindi precluso l'emendamento 12.7, in conseguenza della reiezione degli emendamenti relativi all'istituzione di un'apposita commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 7.

Il senatore DI GIROLAMO, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 12.8, rileva come necessariamente una legislazione che operi nel settore della genetica debba essere una normativa di principi, senza entrare cioè troppo nello specifico per non risultare ben presto obsoleta. La proposta emendativa all'esame intende infatti contribuire ad una maggiore logicità scientifica del testo.

Posto ai voti, l'emendamento 12.8, risulta non approvato.

Il presidente TOMASSINI, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI, accogliendo l'invito da più parti rivolto, avverte che le sedute già previste per domani, giovedì 5 giugno, alle ore 8,30 e 15 non avranno più luogo.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514****Art. 12.****12.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12.2**

MALABARBA, SODANO Tommaso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - (*Sanzioni*) – 1. Chiunque a qualsiasi titolo applichi tecniche di fecondazione assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 5, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 9, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni è punito con la multa da 100 mila euro a 300 mila euro e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.

2. Chiunque realizzi forme di clonazione umana è punito con la multa da 200 mila a 600 mila euro e con l'interdizione per 5 anni dall'esercizio della professione.

3. Non sono punibili i soggetti ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.

4. L'autorizzazione concessa alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi dei commi 1 e 2 è revocata.

5. Al bambino nato in seguito ai comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto lo stato giuridico di cui all'articolo 8 della presente legge».

---

**12.3**

DATO, D'AMICO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**12.4**

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**12.5**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**12.6**

TONINI, MASCIONI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**12.7**

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi materiale genetico di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, senza l'autorizzazione della apposita commissione prevista dall'articolo 7, comma 1 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da 300.000 e 600.000 euro. A tal proposito non può essere probante dell'avvenuta adozione della tecnica eterologa, il solo fatto che il concepito non risulti geneticamente figlio del *partner* maschile, ma sarà necessaria la prova dell'elemento soggettivo del reato».

---

**12.8**

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO

*Al comma 1, sostituire la parola: «gameti» con le seguenti: «materiale genetico».*

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**222<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Lucio Ubertini, presidente del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Sulla richiesta conviene la Commissione e viene pertanto adottata detta forma di pubblicità.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione del Presidente del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 29 maggio scorso.

Il professor UBERTINI ricorda innanzitutto che il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche si avvale di circa 120 unità operative nel Paese, allocate, tra l'altro, presso gli istituti universitari. Tali unità operative svolgono una funzione di consulenza tecnico-scienti-

fica, accanto alla tradizionale funzione di ricerca; in particolare, viene fornita consulenza alle strutture nazionali che operano nel settore della difesa dalle catastrofi idrogeologiche, a cominciare dal Servizio nazionale di protezione civile, come previsto dalla legge n. 225 del 1992.

Il Gruppo nazionale venne istituito nel 1985 con un decreto interministeriale che vedeva coinvolti i Ministeri della protezione civile, dei lavori pubblici e della ricerca scientifica. Non era, allora, ancora stato istituito il Ministero dell'ambiente, con il quale si avverte oggi l'esigenza di rapporti sempre più stretti.

Il Gruppo nazionale, in questi anni, ha svolto con impegno e con ottimi risultati i suoi compiti, ed appare inserito nella comunità scientifica internazionale in una posizione estremamente valida; in particolare, il Gruppo ha sempre fornito una preziosa consulenza in occasione delle gravi calamità naturali che hanno colpito le diverse aree del Paese. Così, all'indomani della catastrofe di Sarno del 1998, è stato possibile assicurare *in loco* la presenza di una trentina di tecnici qualificati che hanno svolto un ruolo importantissimo anche sotto il profilo della prevenzione.

L'esigenza che si avverte maggiormente oggi è quella di assicurare un miglior coordinamento a livello nazionale delle attività che vengono svolte nelle diverse sedi, possibilmente ad opera del Ministero dell'ambiente e del Servizio nazionale di protezione civile.

Per altro verso, sarebbe quanto mai opportuno prevedere, a livello legislativo, che i piani regolatori comunali rechino indicazioni chiare in merito alle condizioni del rischio idrogeologico. Nel contempo, è giunto il momento di procedere ad una omogeneizzazione degli strumenti di supporto di tipo cartografico, attraverso linee guida uniformi per tutto il territorio nazionale e la certificazione delle mappe, di cui potrebbe farsi carico il Gruppo da lui presieduto.

Consegna infine agli uffici copia di un ordine del giorno approvato nei mesi scorsi in occasione della Settimana della scienza e della cultura, nonché copia di un estratto degli atti della XIX giornata dell'ambiente, nell'ambito dell'Accademia nazionale dei lincei.

Il senatore ZAPPACOSTA, nel ricordare come l'Italia sia sempre stata contraddistinta da una notevole produzione scientifica, anche di elevata qualità, mentre i problemi si riscontrano essenzialmente quando si tratta di applicare le conoscenze acquisite ai casi concreti che si verificano sul territorio, richiama l'attenzione sulla carenza, in molte regioni, di un servizio geologico che, invece, dovrebbe essere istituito ovunque alle dirette dipendenze del Presidente della regione, con carattere interassessoriale. Nel contempo, si registra la mancanza di un adeguato numero di tecnici presso i comuni, ed in particolare della figura del geologo condotto.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, nell'esprimere apprezzamento per la proposta del professor Ubertini di includere in tutti i piani regolatori comunali le indicazioni relative alle condizioni di rischio idrogeologico, chiede chiarimenti sullo stato dei rapporti tra il Gruppo nazionale ed i

vari livelli istituzionali. Chiede altresì quali siano le aree maggiormente a rischio nel Paese.

Il senatore RIZZI chiede al professor Ubertini di fornire ulteriori delucidazioni sulla presenza *in loco*, dopo la catastrofe di Sarno, di circa trenta tecnici qualificati.

Il professor Ubertini ricorda al senatore Zappacosta come la cosiddetta commissione De Marchi avesse raccolto un'ingentissima mole di materiale che, purtroppo, non sempre è facilmente reperibile. Quanto al tema del coordinamento, si avverte l'esigenza di un miglior raccordo a livello regionale, assicurando la presenza di convenzioni simili su tutto il territorio nazionale, mentre sarebbe assai utile l'istituzione della figura del geologo condotto.

Fa quindi presente al senatore Moncada Lo Giudice che circa il 90-95 per cento della cartografia prodotta non è utile per affrontare il rischio idrogeologico, occorrendo invece mappe molto dettagliate a livello catastale, che dovrebbero essere allegate ai piani regolatori. Al riguardo, sarebbe utile riferirsi all'esperienza statunitense, contraddistinta dalla presenza di una cartografia standardizzata. È auspicabile comunque un più stretto legame con il Ministero dell'ambiente, che ha oggi la responsabilità della difesa del suolo a livello nazionale.

Quanto alle zone maggiormente a rischio idrogeologico, possono menzionarsi quella dell'Arno nei pressi di Firenze, del Tevere nei dintorni di Roma e del Po, tanto sul versante piemontese-lombardo quanto sul quello del polesine.

Sottolinea infine l'importanza dell'esperienza maturata a seguito della frana che ha colpito Sarno nel 1998, esperienza basata sulla presenza costante di una trentina di tecnici con fondi del CNR. È auspicabile al riguardo che tale positiva esperienza possa essere riprodotta anche in altre situazioni.

Il presidente NOVI ringrazia il professor Ubertini per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

**223<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
NOVI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'architetto Ottavio Amaro, segretario regionale di autorità di bacino per la Calabria, in rappresentanza della regione Calabria.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Sulla richiesta conviene la Commissione e viene pertanto adottata detta forma di pubblicità.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione del segretario regionale di autorità di bacino per la Calabria**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana.

L'architetto AMARO, intervenendo in rappresentanza della regione Calabria, ricorda che la regione Calabria con una delibera, approvata alla fine dell'anno scorso, ha adottato il piano regionale di assetto idrogeologico che recupera anni di ritardo ed opera un riordino nella pianificazione della difesa del suolo. Si tratta di un piano enciclopedico che ha richiesto un anno e mezzo per la sua redazione e che consta di circa 3.000 fogli, con monitoraggi su circa 700 centri urbani. Per quanto concerne la situazione delle frane, si è compiuta una rilevazione di circa 8.000 movimenti franosi, di cui 6.000 ad alto rischio, mentre 268 comuni risultano a rischio molto elevato. Le indagini si sono peraltro estese anche al campo



delle inondazioni dove sono stati effettuati monitoraggi su circa 1.000 corsi d'acqua, con circa 50.000 schede compilate da sorveglianti idraulici, aventi ad oggetto lo stato di salute dei fiumi calabresi. Tale piano riguarda anche il rischio di erosione delle coste, problema particolarmente sentito in una regione il cui perimetro costiero misura circa 800 chilometri; a tale riguardo 28 centri abitati costieri risultano ad elevato rischio.

Il piano illustrato ha visto la partecipazione di tutti i comuni ed ha assunto carattere sovraordinatorio; peraltro, in conseguenza di esso, si stima che nel prossimo decennio la regione Calabria abbia la necessità di impiegare circa 3.000 miliardi delle vecchie lire.

Il presidente NOVI evidenzia che nella seduta tenutasi stamani il professore Ubertini ha sottolineato che molto spesso gli strumenti cartografici non risultano essere sufficientemente dettagliati, il che li rende in pratica inutili.

Il senatore RIZZI, dopo avere espresso i propri complimenti per ciò che la regione Calabria sembra aver realizzato con riferimento alle tematiche del dissesto idrogeologico, chiede se siano individuati i canali attraverso i quali reperire le risorse finanziarie indicate dall'architetto Amaro.

Il senatore PONZO ritiene sia utile specificare quali sono i soggetti attuatori degli interventi programmati.

Il senatore IOVENE, dopo aver ringraziato l'architetto Amaro per le informazioni fornite alla Commissione, rileva che il piano di assetto idrogeologico fotografa nel dettaglio la situazione della regione Calabria che, però, al di là dei dati, resta costantemente interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico. Per questa ragione sarebbe utile conoscere quali azioni concrete sono state intraprese per fronteggiare tale stato di emergenza; un ulteriore chiarimento si dovrebbe fornire anche in ordine ai criteri attraverso i quali reperire i finanziamenti indicati. Infine, chiede se l'autorità di bacino sia in grado di verificare la qualità degli interventi effettuati dal momento che, ad esempio, a seguito dell'alluvione che ha colpito Soverato, molte opere realizzate sono risultate compromesse a distanza di pochi mesi dalla loro esecuzione.

L'architetto AMARO, rispondendo ai senatori intervenuti, fa presente che la normativa vigente ha imposto una prassi cui le regioni si sono dovute adeguare per quanto concerne gli strumenti cartografici. In ogni caso, il problema richiamato giustamente dal professor Ubertini è reale tanto che si è cercato di effettuare approfondimenti ed aggiornamenti delle piante e delle scale, mentre si è varato un sistema di linee guida per i comuni sempre per perfezionare tali strumenti. Per quanto concerne poi il quadro dei finanziamenti, le principali fonti di reperimento delle risorse sono rappresentate dai fondi stanziati dalla legge n. 183 del 1989, dai fondi regionali e dal programma Agenda 2000, mentre i fondi individuati

dal programma operativo regionale necessitano di una rimodulazione. In ogni caso, occorre rivedere gli attuali criteri di riparto delle risorse che sembrano esclusivamente basati su parametri demografici e non anche sulle condizioni oggettive di rischio.

Dopo avere ricordato che l'autorità di bacino ha proposto l'istituzione di presidi idraulici quali strumenti per il controllo dei corsi d'acqua, sottolinea che la stessa autorità di bacino negli ultimi due anni ha investito circa 193 milioni di euro all'interno del quadro programmatico ricordato. Appare altresì significativo il coinvolgimento dei privati, sollecitati per la valorizzazione dei corsi d'acqua che dovrebbero costituire una risorsa per la regione. Circa la verifica delle opere realizzate, bisogna considerare che le ordinanze spesso rispondono a una logica emergenziale, nella quale risulta assai arduo valutare i progetti come invece accade nel regime ordinario. Infine, con riferimento alle diverse situazioni alluvionali verificatesi tra il dicembre 2002 ed il gennaio 2003, l'autorità di bacino, dopo sopralluoghi e segnalazioni, ha elaborato un apposito *dossier*, consegnato alla protezione civile, ed alla base dell'ordinanza n. 20 del gennaio 2003, adottata dalla giunta regionale. Sono stati stimati danni per circa 122 milioni di euro anche se non tutti i 165 comuni colpiti hanno presentato stime precise.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato l'architetto Amaro, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara (n. 66)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: parere favorevole)

Il presidente NOVI, in qualità di relatore, dopo aver ricordato che in data 27 maggio 2003 la richiesta di parere parlamentare sulla proposta in titolo è stata deferita dalla Presidenza del Senato alla Commissione, fa presente che il Ministro dell'ambiente ha avviato la procedura per la nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Asinara dopo che la regione Sardegna non aveva provveduto a fornire alcun riscontro alla richiesta di intesa inviata il 21 febbraio 2003 e sollecitata da ultimo il 6 maggio 2003. In ogni caso, nella sostanza, la regione Sardegna non sembra nutrire elementi di reale opposizione al nominativo indicato, il cui *curriculum* fornisce ampie garanzie di professionalità e di competenza. Propone, pertanto, l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Si apre la discussione.

Il senatore IOVENE sottolinea la gravità del mancato raggiungimento della prevista intesa con la regione che ripropone un *vulnus* procedurale

già rilevato in occasione dell'esame di altre proposte di nomina alla presidenza degli enti parco nazionali; a tale riguardo, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza 10793 del 2002, ha annullato il decreto del Ministro dell'ambiente del 22 aprile 2002, con il quale era stato nominato il Presidente del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. In tale atto, i giudici amministrativi, smentendo una interpretazione discutibile dell'articolo 35, comma 7, della legge n. 394 del 1991, hanno rilevato che il Ministro ha in questa maniera degradato l'attività di codeterminazione della proposta, tramite la prevista intesa, in un'attività consultiva non vincolante. Il Gruppo dei Democratici di sinistra su precedenti proposte di nomina non ha mancato di fornire una valutazione positiva dei candidati proposti sui quali si era raggiunto il previsto accordo con le regioni. Nella fattispecie, nonostante la personalità indicata sia in grado di guidare positivamente il Parco dell'Asinara, si ripropone da parte del Ministro dell'ambiente una procedura del tutto inaccettabile. Per questi motivi, dichiara che non parteciperà alla votazione.

Il senatore DETTORI esprime la propria contrarietà rispetto all'*iter* procedurale seguito dal Ministro dell'ambiente sulla proposta di nomina in esame che purtroppo presenta una anomalia già riscontrata in precedenti occasioni, nonostante una recente sentenza del TAR abbia disposto l'annullamento di un decreto di nomina alla presidenza di un Ente parco nazionale a causa della mancata intesa con le amministrazioni regionali. D'altro canto, con queste considerazioni non si intende affatto mettere in dubbio, la professionalità del candidato proposto, il quale avrebbe certamente meritato di essere indicato attraverso un meccanismo procedurale corretto e rispettoso delle norme attualmente vigenti. Per quanto attiene poi alla mancata intesa da parte della regione, dopo aver evidenziato che il presidente Pili sembra essere in difficoltà nell'attuazione del proprio programma di Governo, ritiene che sarebbe stato preferibile scegliere da parte del Ministro dell'ambiente la via del commissariamento dell'Ente parco anziché sottoporre al Parlamento un atto che rischia di essere gravato da forti vizi procedurali. Alla luce di tali argomentazioni, a nome del Gruppo della Margherita, dichiara che non prenderà parte alla votazione.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto in esito alla quale la proposta di parere favorevole risulta approvata con 11 voti favorevoli e 2 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori Antonio BATTAGLIA, BERGAMO, CHINCARINI, FIRRARELLO, CHIRILLI (in sostituzione del senatore Marano), MONCADA LO GIUDICE, FLORINO (in sostituzione del senatore Mulas), NOVI, PONZO, RIZZI, PASINATO (in sostituzione del senatore Scotti), SPECCHIA e ZAPPACOSTA.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DI GRUPPO ED ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente NOVI avverte che al termine dell'odierna seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di Gruppo. Inoltre, fa presente che la seduta della Commissione, già prevista per domani mattina, giovedì 5 giugno, alle ore 9, avrà inizio invece alle ore 8,30, con il medesimo ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 16.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**83ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**GIRFATTI**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento: osservazioni favorevoli con rilievi alla 1ª Commissione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio 2003.

Il presidente GIRFATTI dà la parola alla senatrice De Zulueta.

La senatrice DE ZULUETA rileva preliminarmente come lo schema di decreto in titolo provveda al recepimento della direttiva in modo non del tutto conforme alle linee guida da essa dettate. In particolare le appare inopportuna e problematica l'elusione di quanto prescritto dall'articolo 14, ove si prevede che gli Stati membri prendano le misure necessarie per assicurare che tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate. A tal proposito fa rilevare come, in seguito, le categorie interessate potrebbero ricorrere in giudizio per la mancata conformità del decreto alla direttiva comunitaria.

Solleva perplessità sull'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto ove sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di differenze di trattamento basate sulla nazionalità. Criticabile le appare, poi, la scelta di affidare ad un Ufficio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle pari opportunità, i compiti che l'articolo 13 della direttiva vuole che facciano capo ad uno o più organismi indipendenti.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, avente ad oggetto la tutela giurisdizionale dei diritti, manifestando al riguardo apprezzamento per le osservazioni del relatore, che ha rilevato il mancato recepimento dell'inversione dell'onere della prova voluto dalla direttiva. Richiamandosi, poi, alle osservazioni già formulate nella seduta del 29 maggio, sottolinea come sarebbe stato preferibile esaminare congiuntamente gli schemi di decreto legislativo attuativi di direttive comunitarie nn. 216 e 217, entrambi in materia di parità di trattamento. In ambedue le richiamate direttive è presente un esplicito richiamo al dialogo sociale e con le organizzazioni non governative. Gli articoli 11 e 12 della direttiva in esame non le appaiono sotto questo aspetto recepiti dallo schema di decreto. Chiede, quindi, alla Presidenza di programmare un'audizione di Amnesty International e di altre organizzazioni prima dell'esame del provvedimento n. 217. Infine, con riferimento al campo di applicazione della direttiva di cui all'articolo 3 della medesima, rileva come il testo governativo non menzioni fra i soggetti interessati gli organismi di diritto pubblico specificamente menzionati dalla stessa.

Il presidente GIRFATTI esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Magnalbò, di cui dichiara di condividere i contenuti. Quanto alla richiesta di audizione delle organizzazioni non governative, avanzata dalla senatrice De Zulueta, fa notare come l'esame dello schema di decreto legislativo n. 217 sia già stato concluso dalla Giunta nella seduta del 14 maggio scorso.

Il senatore BEDIN, rilevato preliminarmente che la direttiva sulla «parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica», scoraggiando la discriminazione, si pone il fine di aumentare la partecipazione alla vita economica e sociale e ridurre l'emarginazione sociale, sottolinea come il decreto legislativo di recepimento dovrebbe ricondurre a un quadro organico la normativa nazionale in materia, in modo da allinearsi agli indirizzi comunitari più recenti.

Egli ritiene che lo schema di decreto vada oltre l'ambito delimitato dalle previsioni della direttiva, riconducibile alle discriminazioni sul posto di lavoro. L'articolo 1 introduce la parità tra i sessi e il contrasto delle forme di razzismo a carattere culturale e religioso. Il Gruppo Margherita-L'Ulivo ritiene importante e positiva una riflessione su questo tema. Il richiamo alla componente religiosa contenuto in una disposizione legislativa comporta, però, conseguenze non facilmente gestibili all'interno delle imprese e delle pubbliche amministrazioni in termini, ad esempio, di trasformazione dell'orario settimanale nel rispetto delle diverse festività religiose.

La norma contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera b), che definisce la discriminazione indiretta, non appare, a suo parere, del tutto conforme alla direttiva. Lo schema di decreto legislativo riduce la sfera di tutela ai soli casi in cui si determina materialmente lo svantaggio, mentre la diret-

tiva fa riferimento a comportamenti apparentemente neutri che «possono mettere» le persone in una posizione di svantaggio.

Quanto al campo di applicazione, l'articolo 3, comma. 1, della direttiva prevede che la disciplina si applichi anche agli organismi di diritto pubblico; tale previsione non è presente nello schema. Rileva, quindi, l'omissione di quanto disposto dall'articolo 3, comma. 1, lettera d) in cui si prevede che la normativa si applichi per quanto attiene all'affiliazione e non solo all'attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro. Ancora l'articolo 1, comma. 3, dello schema, relativo alle deroghe per ragioni oggettive alla parità di trattamento, non prevede il requisito della legittimità dell'obiettivo connesso con la forma di discriminazione attuata, come invece previsto dall'articolo 4 della direttiva. La previsione dello schema è più vaga e indeterminata della prescrizione comunitaria contenuta nell'articolo 4, comma 1, prestandosi in tal modo a utilizzazioni strumentali o dubbi interpretativi. Questa norma sarebbe più correttamente inserita nell'articolo 2, comma 1, sulla discriminazione indiretta.

Passando a considerare la tutela giurisdizionale, rileva come l'articolo 4 dello schema di decreto interpreti la direttiva comunitaria sulla tutela giurisdizionale dei diritti rinviando all'articolo 44 della legge n. 286 del 1998. Il fatto che lo schema non specifichi con chiarezza se il rinvio debba estendersi anche al regime sanzionatorio determina una grave difficoltà interpretativa in quanto il regime sanzionatorio effettivamente applicabile potrebbe rimanere indeterminato. Manca inoltre la previsione dell'articolo 7, comma 1, della direttiva, nella parte in cui consente la tutela giurisdizionale e/o amministrativa dei diritti lesi anche dopo la cessazione del rapporto affetto da discriminazione.

Come rilevato dal relatore, poi, la maggiore discordanza fra direttiva e schema di decreto è riscontrabile in materia di onere della prova. È stato, infatti, omesso ogni riferimento all'onere della prova per la parte convenuta, così come previsto nell'articolo 8 della direttiva. Questo non può trovare completa giustificazione neppure nel richiamo, contenuto nella norma comunitaria, alla conformità delle misure adottate dagli Stati membri ai sistemi giudiziari nazionali. Al riguardo sarebbe stata preferibile la formula già contenuta nell'articolo 44, comma 9, del Testo unico sull'immigrazione (legge n. 289 del 1998): il ricorrente può «dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e ai licenziamenti dell'azienda interessata».

Quanto al ruolo delle associazioni, l'articolo 5, commi 1 e 3, prevede una delega scritta rilasciata dal soggetto passivo della discriminazione ad associazioni ed enti rappresentativi, mentre l'articolo 7, comma 2, della direttiva prevede che questi agiscano anche direttamente per la tutela delle disposizioni comunitarie. Mentre l'Europa fa perno sulla rappresentanza sociale delle associazioni e quindi sulla dimensione pubblica di possibili discriminazioni, il decreto del Governo insiste quindi sulla dimensione «privata» del danno subito.

Osserva poi come il dispositivo conclusivo dell'articolo 7 dello schema riproduca alla lettera il testo dell'articolo 5 della direttiva, affidando però all'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni solo un'attività promozionale e non l'adozione di azioni positive previste dalla direttiva. Non si dà inoltre esecuzione all'articolo 12 della direttiva, che prevede il «dialogo con le organizzazioni non governative».

L'articolo 13 della direttiva indica, fra le competenze degli «organismi per la promozione della parità di trattamento», l'assistenza indipendente alle vittime, lo svolgimento di inchieste indipendenti, la pubblicazione di relazioni indipendenti. L'«Ufficio per il contrasto delle discriminazioni», cui viene affidato un numero amplissimo di compiti, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità, e dunque non è organismo indipendente.

Sottolinea poi come gli articoli 10 e 11 della direttiva, relativi al dialogo sociale e al dialogo con le organizzazioni non governative non siano stati recepiti. Il Governo, infatti, si limita a «censire» le associazioni e gli organismi non governativi tramite apposito registro.

Infine, la disposizione in materia di protezione delle vittime dell'articolo 9 della direttiva è stata direttamente trasposta nello schema in esame, il quale dovrebbe ulteriormente prevedere il diritto per le associazioni e gli enti riconosciuti ai sensi dell'articolo 6 di costituirsi in giudizio a sostegno delle vittime e come parti civili nei processi in materia di discriminazione e di razzismo.

Il senatore MAGNALBÒ replica, rilevando innanzitutto come l'incoraggiamento al dialogo sociale voluto e previsto dall'articolo 11 della direttiva sia recepito nell'ambito dello schema di decreto legislativo attraverso l'istituzione dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni. In particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera c, va interpretato in tal senso. Parimenti, sempre l'articolo 7 provvede a recepire le prescrizioni dell'articolo 14, comma 1, lettera b, in materia di abrogazione delle disposizioni contrarie, affidando all'Ufficio fra gli altri il compito di «svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione». Lo stesso organismo, poi, ha il compito di formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni, nonché proposte di modifica della normativa vigente.

Passa poi a considerare i dubbi sollevati circa la rispondenza di tale Ufficio ai requisiti di indipendenza che si vorrebbero prescritti dall'articolo 13 della direttiva. Al riguardo egli ritiene che ci si trovi di fronte ad una imprecisione nella traduzione italiana della direttiva stessa, ove al termine «indipendente» – riferito ad inchieste, a relazioni e ad assistenza – andrebbe piuttosto sostituito quello di «imparziale».

Concorda con il rilievo relativo all'inversione dell'onere della prova, rilievo da lui stesso effettuato nella relazione e che intende recepire nelle osservazioni. Quanto alla possibilità che si vorrebbe riconosciuta alle as-



sociazioni ed agli enti rappresentativi di agire indipendentemente da un mandato, si dice contrario in quanto una tale possibilità risulterebbe estranea all'ordinamento italiano. Il rilievo relativo al campo di applicazione della direttiva ed al riferimento contenuto nell'articolo 3 agli organismi di diritto pubblico, infine, va considerato alla luce della disposizione testuale che prevede l'applicazione della direttiva alle «persone» sia del settore privato che del settore pubblico, compresi gli organismi di diritto pubblico.

Il presidente GIRFATTI, verificata la presenza del numero legale, propone che venga conferito mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi emersi e da lui recepiti.

La senatrice DE ZULUETA, nel dichiarare il proprio voto di astensione, manifesta apprezzamento per la chiarezza con cui il relatore ha esaminato alcune parti del provvedimento, ma si dichiara in particolare insoddisfatta dell'interpretazione data alla indipendenza degli organismi per la promozione della parità di trattamento voluta dall'articolo 13 della direttiva. Ribadisce in proposito come l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni previsto dallo schema di decreto non ha il carattere di indipendenza prescritto.

Si associa alla dichiarazione di astensione il senatore BEDIN.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del presidente Girfatti.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**51<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Riccardo MIGLIORI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(A.S. 2254) Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore ZORZOLI il quale esordisce evidenziando come la legge comunitaria per il 2003 presenti la stessa struttura delle precedenti leggi comunitarie, ovvero la suddivisione tra il Capo I, costituito da cinque articoli, recanti disposizioni generali che disciplinano le procedure per l'adempimento di obblighi comunitari, e il Capo II, che prevede disposizioni particolari e criteri specifici di delega al Governo. Seguono poi gli allegati A e B, che contengono, rispettivamente, quattro ed undici direttive di cui si dispone il recepimento mediante decreto legislativo. L'elemento discrezionale nei due diversi elenchi è che quelle di cui all'allegato B sono attuate previo parere dei competenti organi parlamentari, mentre quelle di cui all'allegato A sono attuate previo ricorso alla medesima procedura solo qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Prima di passare all'esame dell'articolato, il relatore sottolinea che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, comma 3, lettera c), ultima parte, e all'articolo 9 novellato della legge n. 86 del 1989, nella relazione al disegno di legge comunitaria si devono fornire indicazioni in merito alla legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie. Nella relazione all'Atto Camera n.1533, disegno di legge comunitaria per il 2001, si è adempiuto per la prima volta (dopo la novella apportata

dalla legge comunitaria 1999) all'obbligo riferendo, in particolare delle leggi della regione Calabria in materia agricola ed in materia di fauna selvatica ed esercizio venatorio, delle leggi della Regione Toscana in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti, di tutela degli habitat naturali e seminaturali, di disciplina fitosanitaria, nonché delle leggi della regione Sicilia, in materia di risorse geotermiche.

Tuttavia, sia la relazione all'Atto Senato 1329 – disegno di legge comunitaria per il 2002 – sia quella per il disegno di legge in esame – contenuta nell'Atto Camera 3618 – hanno evidenziato la non disponibilità dei dati relativi all'attuazione delle direttive da parte delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Si tratta di un deficit informativo che va colmato. Non solo perché è necessario rispondere a chiari obblighi di legge, ma anche perché una completa ed aggiornata conoscenza dell'attività regionale in materia comunitaria risponde ad un'esigenza funzionale del Parlamento e del Governo. È una questione sulla quale si trattiene anche il testo di modifica alla legge 9 marzo 1989, n. 86, attualmente all'esame della XIV Commissione della Camera dei deputati.

In questo ambito – prosegue il senatore ZORZOLI – occorrerà specifica attenzione, ma è importante sottolineare fin d'ora la necessità che il Parlamento – e quindi anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali – abbia un'adeguata informazione sull'attività regionale in questa materia, più di quanto non sia fin qui avvenuto. Passando all'esame dell'articolato del disegno di legge in esame, in particolare al Capo I, il relatore evidenzia gli articoli 1 e 2, che fissano i principi di delega legislativa per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B.

Sottolinea successivamente quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 1, il quale specifica la natura meramente sostitutiva dei decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle Regioni o delle Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare un'autonoma normativa di attuazione. Tale soluzione è stata adottata dapprima con l'articolo 2 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), e quindi nuovamente dall'articolo 1, comma 5, della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002). Essa appare conforme al dettato del comma 5 dell'articolo 117 della Costituzione, il quale introduce a favore delle suddette entità territoriali il potere di attuazione ed esecuzione degli atti comunitari. Nell'eventualità, dunque, di adozione di decreti legislativi aventi ad oggetto materie rientranti nell'ambito della competenza legislativa, residuale o concorrente, delle Regioni e delle Province autonome e queste non abbiano ancora adottato una propria normativa di attuazione, esiste la possibilità di intervento da parte dello Stato, intervento che riveste una natura esclusivamente provvisoria e cedevole: l'adozione di un'autonoma normativa da parte di regioni e province autonome comporta la cessazione di efficacia dei decreti legislativi adottati, a decorrere dalla data in entrata in vigore della normativa di attuazione

adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. Tale previsione consente, da un lato, di preservare il riparto delle competenze legislative previsto dal nuovo articolo 117 della Costituzione, dall'altro di evitare l'insorgere di eventuali responsabilità dello Stato italiano, il quale resta l'unico responsabile nei confronti dell'Unione europea per il corretto e tempestivo recepimento delle direttive comunitarie. Menziona, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 126 del 1996 e n. 425 del 1999; pronunce, rileva, antecedenti la novella costituzionale al titolo V e quindi espressione di principi che potrebbero essere, conseguentemente, approfonditi.

Il senatore ZORZOLI si sofferma successivamente sull'articolo 2, recante i principi e criteri generali di delega, in particolare la lettera g) per la quale, in caso di sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse, i decreti legislativi individuano forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle Regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili. Poiché, a seconda delle materie, spetta anche alla Regione individuare i soggetti responsabili (la Regione stessa, o la Provincia o il Comune), tale norma – identica alla corrispondente contenuta nella legge comunitaria precedente – dovrà essere letta alla luce del principio di cedevolezza sopra ricordato.

Dopo aver fatto cenno al disposto degli articoli da 3 a 7 del disegno di legge in titolo, il relatore passa ad esaminare l'articolo 8, che sostituisce l'articolo 4 del vigente decreto legislativo in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale. In particolare, spetta agli enti regionali e provinciali rideterminare, entro il 30 giugno di ogni anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati per le spese e i costi relativi ad ispezioni e controlli, nonché curare la pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale di tali rideterminazioni dei contributi. Permane l'obbligo di comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze. Mediante il trasferimento a Regioni e Province autonome della competenza a determinare attivamente ed autonomamente tali contributi si intende conseguire una maggiore responsabilizzazione delle stesse, con il contemporaneo snellimento delle procedure.

In ordine all'articolo 9, che reca l'autorizzazione a favore del Governo a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, in materia di prodotti fitosanitari, il relatore osserva che prevede la possibilità di rinnovo delle autorizzazioni per la commercializzazione di prodotti fitosanitari senza il previo parere attualmente previsto, qualora tali prodotti contengano sostanze attive oggetto di esame da parte della Commissione europea, nonché introduce la possibilità per il Ministro della Salute di aumentare fino ad un massimo di cin-

quanta il numero degli esperti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari.

Fa successivamente cenno al contenuto degli articoli da 10 a 19 del disegno di legge in titolo. Per quanto attiene alle direttive di cui agli allegati A e B, sottolinea che si tratta di interventi assai eterogenei, che a titolo esemplificativo vanno dal libero esercizio delle professioni alla tutela ambientale: tra gli altri si può accennare alla direttiva 2002/84/CE, in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, che vertono su temi di grande rilevanza e attualità.

Avviandosi alla conclusione, il relatore senatore ZORZOLI sottolinea come la soluzione offerta dal disegno di legge in esame, sui rapporti tra Stato e Regioni in materia di attuazione di atti comunitari, principalmente basata sul principio di cedevolezza, costituisca un saggio ed equilibrato contemperamento della duplice esigenza di rispettare il riparto delle competenze e di salvaguardare la responsabilità statale verso l'Unione. Ribadisce tuttavia quanto osservato in apertura, sull'importanza che il Parlamento abbia un quadro completo ed aggiornato dell'attività regionale nell'attuazione della normativa comunitaria.

Propone infine che la Commissione esprima parere favorevole per quanto di competenza.

Sulla relazione svolta interviene il senatore MICHELINI il quale, espresso il suo apprezzamento per l'impostazione di essa, suggerisce l'inserimento di due osservazioni da sottoporre all'esame della competente Commissione.

La prima riguarda la valutazione, da parte della Commissione di merito, dell'opportunità di mantenere fermo, con riferimento all'articolo 1, comma 5, il disposto degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle relative norme di attuazione, in relazione ai vincoli alla normativa regionale attuativa.

La seconda concerne la valutazione, da parte della stessa Commissione, del disposto dell'articolo 8 del disegno di legge in esame, che reca la sostituzione dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, sotto il profilo dell'eccessivo dettaglio dispositivo, tenuto conto, in particolare, del regime di autonomia proprio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Il Vice Presidente onorevole MIGLIORI, riassunti i termini del dibattito, d'intesa con il relatore senatore ZORZOLI, che dichiara di condividere il tenore delle osservazioni testé formulate dal senatore MICHELINI, propone che la Commissione si pronunci su una proposta di parere formulata nei termini seguenti:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere fermo, con riferimento all'articolo 1, comma

5, il disposto degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle relative norme di attuazione, in relazione ai vincoli alla normativa regionale attuativa; valuti la stessa Commissione il disposto dell'articolo 8 del disegno di legge in esame, che reca la sostituzione dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, sotto il profilo dell'eccessivo dettaglio dispositivo, tenuto conto, in particolare, del regime di autonomia proprio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

La proposta risulta accolta all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**93ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*La seduta inizia alle 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Seguito della discussione sulla relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione.** (*Discussione ai sensi dell'art. 4, primo comma, ottavo capoverso della legge 14 aprile 1975, n. 103*)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, ricorda che nella seduta precedente si era aperto il dibattito.

Il deputato CAPARINI ritiene che, se si vuole evitare di impostare la discussione secondo un'ottica di contrapposizione fra maggioranza e opposizione, occorre arrivare alla definizione di un testo che sia politicamente più neutro di quanto non sia quello proposto dal Presidente, un testo che abbia cioè un carattere più strettamente di riepilogo dei lavori svolti, o almeno un testo che abbia una parte squisitamente storico-informativa ed un'altra nella quale si da conto delle diverse opinioni emerse in Commissione sulle questioni di volta in volta trattate.

In particolare il deputato Caparini osserva come nel secondo capitolo vi siano considerazioni e valutazioni personali sul quadro normativo vi-

gente e sulla sua evoluzione storica, nonché sulla riforma *in itinere*, che a suo parere esorbitano dai limiti propri di questa relazione.

L'oratore si sofferma poi sulle valutazioni in ordine al mercato televisivo pubblicitario recate dal terzo capitolo, che sono in più punti influenzate dalla tesi di fondo della Sinistra – che è stata fatta propria nella recente audizione dalla presidente Annunziata, e che certamente non è condivisa dalla maggioranza – secondo la quale l'assunzione della Presidenza del Consiglio da parte del proprietario di Mediaset abbia in qualche modo oggettivamente influenzato il mercato pubblicitario e le stesse scelte degli operatori.

Nello stesso capitolo si trova poi una affermazione discutibile, e cioè quella secondo la quale il *surplus* di due milioni e mezzo di parabole installate in Italia rispetto agli abbonamenti sottoscritti con le *pay-tv*, sarebbe di per sé equivalente ad una diffusa ricezione illegale, laddove sicuramente vi sono numerosi utenti che acquistano la parabola per seguire i canali gratuiti.

Anche il quarto capitolo, che affronta le problematiche relative all'insediamento della Commissione e al ruolo del Presidente, appare influenzato dal teorema del conflitto di interessi.

Del tutto non condivisibile, poi, è a suo parere la ricostruzione operata nel sesto capitolo della vicenda relativa a Enzo Biagi e Michele Santoro, che sarebbe invece necessario trattare in maniera più neutra, limitandosi ad esempio a riportare il carteggio intercorso tra la Presidenza della Commissione e la RAI.

La relazione del Presidente presenta poi delle significative omissioni.

In particolare sarebbe stato opportuno un riferimento alla vicenda, conclusasi a parere della maggioranza molto positivamente, dell'accordo per la cessione di Rai Way.

Manca poi una adeguata riflessione sulle modifiche suggerite dalla Commissione e in parte poi attuate dalla nuova gestione al piano industriale proposto dall'amministrazione Zaccaria, che conteneva gravi violazioni del contratto di servizio e addirittura non prevedeva l'acquisizione dei diritti del Campionato di calcio di serie A, una questione che non dovrebbe essere considerata secondaria da coloro che oggi si preoccupano per il mancato acquisto dei diritti della «Champions League».

Sarebbe inoltre opportuno, a parere del deputato Caparini, inserire nella relazione una ampia disamina della azione svolta dalla Commissione nell'ambito della procedura per la conclusione del nuovo contratto di servizio.

Il senatore FALOMI ritiene che in primo luogo debba essere dato atto al Presidente della grande sensibilità istituzionale dimostrata nel proporre alla Commissione una relazione che, mentre rappresenta uno degli adempimenti più importanti cui questo organo è tenuto per legge, è stata omessa negli ultimi quattordici anni, ed anche nel quindicennio precedente non era mai stata approvata con regolarità.



Certamente l'importanza di questo documento risiede non in una mera elencazione delle attività compiute dalla Commissione, che sono comunque già conoscibili attraverso molteplici strumenti, ma nel fatto di costituire un momento di riflessione e di proposta.

Se ciò è vero, sono a suo parere ingenerose le critiche mosse dal deputato Caparini nei confronti di un documento che si segnala per equità, rigore scientifico e assenza di partigianeria.

Egli ritiene quindi più costruttivo svolgere alcune riflessioni su talune problematiche poste dalla relazione, prima fra tutte quella del significato della prassi istituitasi con il passaggio al maggioritario di riservare la Presidenza all'opposizione, e del ruolo della Presidenza stessa.

In realtà occorre fare giustizia dell'idea che questa prassi si sia instaurata nel tacito presupposto che la RAI sia in qualche modo nelle mani del Governo.

Essa è invece da ricondurre, ed in questo senso è interessante il problema del conferimento alla Presidenza di maggiori poteri di iniziativa, alla opportunità che chi rappresenta le forze *pro tempore* all'opposizione possa dare impulso alla vigilanza sul rispetto del pluralismo.

Questa questione si collega all'altra, pure ricordata nella relazione, della ricorrente proposta di affidare a questa Commissione anche la vigilanza sulle televisioni private.

Si tratta di una proposta che suscita talune perplessità, dal momento che essa sembra fondata sul presupposto – che viene fra l'altro esplicitamente accolto dal disegno di legge di riforma in discussione, che pure non prevede una estensione dei poteri della Commissione – che l'informazione sia di per sé attività di servizio pubblico soggetta all'obbligo del pluralismo interno.

In realtà le pronunce della Corte costituzionale che hanno esteso anche alle televisioni private l'obbligo del pluralismo interno nell'informazione, prendono le mosse da una situazione di oggettiva scarsità delle frequenze disponibili e di elevati costi per l'organizzazione di una televisione emittente a livello nazionale, situazione che determina un oligopolio naturale per cui in mancanza di pluralismo interno non sarebbe possibile assicurare il pluralismo dell'informazione.

Attribuire un valore di principio ad una scelta che è terminata unicamente dalla scarsità delle risorse disponibili appare pericoloso; in una situazione infatti oggettivamente pluralistica, caratterizzata cioè da disponibilità di frequenze e da economicità dell'istituzione di un'emittente nazionale – quale quella che si potrà in prospettiva determinare con il passaggio al digitale terrestre – la permanenza dell'obbligo di pluralismo interno per l'informazione delle emittenti private apparirebbe ingiustificata e sostanzialmente lesiva dell'articolo 21 della Costituzione.

Il senatore Falomi ritiene poi che, proprio in tema di pluralismo, la relazione potrebbe essere arricchita ed integrata nella parte degli allegati. In particolare sarebbe opportuno riportare i dati dell'Osservatorio di Pavia sui temi trattati dall'informazione della RAI negli ultimi mesi. È infatti a suo parere decisamente evidente la progressiva marginalizzazione sui no-

tiziari della RAI di alcuni importanti temi, quali l'andamento dell'economia o quello della criminalità, che possono costituire argomento di critica e di dibattito: in queste condizioni si rischia di innescare un processo di autoreferenzialità per cui fa notizia semplicemente ciò che l'informazione del servizio pubblico decide di considerare tale, indipendentemente dalla sua valenza oggettiva.

Infine il senatore Falomi ritiene che la relazione debba costituire, evidentemente però non quella di quest'anno, ma quella dell'anno prossimo, un momento importante di riflessione pubblica sul contratto di servizio e sulla sua attuazione.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene auspicabile che la Commissione faccia ogni sforzo per giungere all'approvazione di un testo comune. In proposito egli fa presente al deputato Caparini di essere disponibile già da adesso a recepire alcune delle sue osservazioni, in particolare inserendo un riferimento alla vicenda Rai Way – che certamente ha impegnato l'interesse della Commissione pur non direttamente coinvolta in questa vicenda – così come condivide la necessità di meglio precisare le sue osservazioni relative al numero delle parabole installate in Italia.

Comunque egli propone di fissare un termine di dieci giorni entro il quale i colleghi potranno comunicargli per iscritto le loro osservazioni e proposte di modifica per consentirgli di sottoporre alla Commissione un nuovo testo e di arrivare progressivamente ad approvare un documento condiviso dalla più ampia maggioranza possibile.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA,**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**25ª seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CIRAMI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Giovanni Dell'Elce.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante riforma dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (n. 221)**

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previa osservazioni della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione del Senato e della VII e della X Commissione della Camera dei deputati. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il relatore CASTAGNETTI, preliminarmente, ricorda come nella seduta precedente abbia preannunciato di riservarsi la presentazione di uno schema di parere sull'atto del Governo in titolo, dopo aver acquisito dal dibattito della Commissione gli indispensabili elementi di valutazione delle proposte da lui avanzate nell'ambito della relazione introduttiva.

Sulla questione si apre un breve dibattito, nel corso del quale intervengono il presidente CIRAMI e gli onorevoli SUSINI e GIUDICE: al termine la Commissione unanime conviene di approfondire l'esame del provvedimento, anche alla luce delle audizioni svolte, in sede informale, durante la sospensione della seduta di ieri.

L'onorevole SUSINI, quindi, dà ragione del seguente documento politico, sottoscritto anche dal senatore Bassanini e dagli onorevoli Mantini e

Sasso, in ordine al quale auspica la più attenta riflessione del relatore, dei Gruppi parlamentari e del Governo.

«Lo schema di decreto legislativo è assolutamente inadeguato rispetto alle reali esigenze dell'Ente per le motivazioni che possono essere in sintesi così riassunte.

*Missione strategica dell'Ente.* La perdita di competitività del sistema produttivo italiano su scala mondiale va assumendo ormai il carattere di una vera e propria emergenza nazionale. La ragione principale di tale declino è da ricercarsi nella povertà dei processi di innovazione tecnologica. In tale quadro, se non ci fosse l'ENEA bisognerebbe inventarlo. Oggi l'Ente andrebbe investito di nuovi obiettivi, responsabilità e risorse per metterlo in grado di contribuire ad una decisa politica di contrasto del declino industriale italiano. Occorre impostare una nuova fase della vita dell'Ente con un cimento riformatore pari a quello che portò alla sua istituzione. C'è bisogno di impostare una nuova fase. L'Italia ha quanto mai bisogno di un nuovo ENEA, di un forte Ente nazionale di ricerca, capace di contribuire ad un poderoso programma di trasferimento tecnologico verso il sistema produttivo, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo locale. Per questo non servono tanto nuovi organigrammi interni dell'Ente, ma occorre prima di tutto definire il contesto esterno in cui esso dovrà operare. Occorre stabilire il suo ruolo all'interno di una chiara e coraggiosa politica industriale nazionale; in questo modo si verrà a chiarire cosa domanda lo Stato all'Ente, quali obiettivi bisogna raggiungere e quali risorse vengono messe a disposizione. Rispetto a tali esigenze appare rinunciataria e di basso profilo l'impostazione della proposta di decreto. Il trasferimento tecnologico, riaffermato genericamente tra i compiti dell'ENEA, si riduce semplicisticamente alla utilizzazione industriale dei brevetti, secondo uno schema illusorio: ricerca interna – brevetto – applicazione. Al contrario un compito coerente con le strategie europee per la competitività industriale non può prescindere da un forte investimento in laboratori e infrastrutture tecnico-scientifiche per la formazione e il trasferimento di competenze scientifiche, per la creazione di un mercato di capacità progettuali innovative e servizi scientifici di alto livello a sostegno dei piani industriali e di sviluppo territoriali.

*Lo spazio europeo della ricerca.* Il tema della competitività riguarda, seppure in misura diversa, tutta l'Europa e di conseguenza lo sviluppo tecnologico richiede una politica concertata tra i grandi Enti di ricerca. D'altronde, il futuro dell'ENEA non dipende da un ennesimo regolamento amministrativo ma dalle relazioni sempre più ricche che dovrebbe instaurare con gli altri enti similari, a cominciare dal *Fraunhofer Institut* tedesco e dal *CEA* francese. Per valorizzare il patrimonio di ricerca dell'Ente, l'Italia dovrebbe spendere il semestre della presidenza europea per concordare con altri paesi un'integrazione più forte dei programmi e delle risorse dei grandi istituti nazionali nella prospettiva di uno spazio europeo della ricerca applicata.

*Le risorse.* Condizione imprescindibile per il rilancio dell'ENEA è un forte investimento sulle sue strutture e suoi programmi. Tutto il contrario

della politica dei tagli operata dalle due ultime leggi finanziarie e che l'attuale decreto vorrebbe far diventare addirittura la normalità. È molto grave, infatti, che lo schema di decreto cancelli uno strumento essenziale di finanziamento come l'accordo di programma che ha consentito fin qui di regolare con efficacia e trasparenza le commesse conferite dai diversi ministeri. La logica che si vuole affermare è, al contrario di compiti affidati in via amministrativa dal Governo e pagati dal bilancio dell'Ente. In tal modo, l'ENEA non sarebbe più un autonomo ente di ricerca ma si trasformerebbe in una sorta di ufficio tecnico a supporto dei Ministeri. Sarebbe questa la strada per depauperare ciò che rimane di una prestigiosa storia della ricerca italiana di cui l'ENEA è stato attore significativo. D'altro canto, è del tutto illusoria l'impostazione peregrina che sottende lo schema di decreto, secondo il quale l'innovazione tecnologica si autofinanzia. Che l'Italia recuperi un grave ritardo tecnologico senza spendere un euro in più è una tesi risibile. Anche perché, se così fosse, sarebbero tutti spreconi quei paesi civili che, nonostante la crisi, stanno sviluppando poderosi programmi di investimento in ricerca. Lo schema, quindi, per essere credibile deve essere accompagnato da un programma finanziario almeno triennale di aumento del finanziamento dell'Ente, legato a precisi programmi connessi con la politica industriale nazionale.

*Giovani ricercatori.* L'età media dell'Ente è di circa cinquant'anni. Nei prossimi anni andrà in pensione circa la metà dei ricercatori più anziani, i quali oggi non hanno la possibilità di trasferire le loro competenze a giovani ricercatori per il blocco delle assunzioni. In tal modo si disperde un patrimonio di conoscenze che per alcuni settori sono uniche in Italia, producendo un danno irreversibile alla ricerca del nostro paese. Nel contempo le assunzioni sono bloccate e addirittura si chiudono le porte anche a quei circa 300 giovani che nell'ultima fase hanno portato avanti la ricerca mediante contratti a termine. Si tratta di giovani ricercatori pieni di talento, animati da grande passione per la ricerca e ricchi di un'esperienza già maturata. Se non si garantisce una continuità, essi saranno costretti ad abbandonare la ricerca oppure ad abbandonare il nostro paese, facendo mancare così quella nuova linfa decisiva per il rilancio dell'Ente. Non solo non si possono disperdere queste risorse umane ma occorre un programma poliennale di assunzioni di giovani ricercatori finalizzato al piano strategico di rilancio. Anzi, il ruolo dell'ENEA nella crescita della conoscenza tecnologica andrebbe ampliato prevedendo una partecipazione attiva alle politiche nazionali ed europee per la formazione del capitale umano-scientifico.

*La spoliazione di funzioni dell'Ente.* La versione attuale dello schema di decreto legislativo toglie all'ENEA alcune funzioni tradizionali senza neppure rendere esplicita tale intenzione. Per quanto attiene alla missione, viene abbandonato qualsiasi riferimento alle politiche in tema di energia-ambiente e di sostenibilità, e ciò trova riscontro con la debolezza progettuale in tale ambito dell'operato dei dicasteri industria ed ambiente. Nello stesso tempo, con il disegno di legge delega sull'ambiente, in questo momento all'esame del Parlamento, si costituisce un nuovo Ente di ricerca

sulle politiche ambientali. Con la sottrazione all'ENEA di importanti compiti istituzionali in materia di sicurezza nucleare e di chiusura delle centrali nucleari, attuata mediante il trasferimento di competenze e strutture alla *SOGIN spa*, si abbandona anche formalmente il compito di assicurare al paese il presidio scientifico e tecnologico in tema di energia nucleare e qualsiasi possibilità, in futuro, di partecipazione italiana ai programmi internazionali sui reattori di quarta generazione (2015-2020).

*Contrasto con la delega.* La delega secondo la quale il governo deve operare indica chiaramente che i criteri da rispettare devono essere quelli di cui alla legge n. 59 del 1997 e in particolare all'articolo 14. Dovrebbero essere preminenti, quindi, quei criteri che si richiamano ai concetti di snellimento delle procedure, valorizzazione delle competenze, riduzione del numero di componenti di organi collegiali. E dovrebbero valere anche i principi di cui al testo unico 265/2001 che indica, in casi come quello dell'ENEA, come tali organismi debbano adeguare i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro. Nell'attuale versione del decreto questi principi sono abbondantemente trascurati se non contraddetti: infatti, il provvedimento pretende addirittura di definire per legge il numero delle strutture interne nonché i livelli retributivi dei rispettivi responsabili. Inoltre, in evidente contrasto con il criterio dello snellimento, aumenta immotivatamente il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, prevede un allungamento dei termini temporali – da 60 a 90 giorni – in materia di approvazione dei piani e dei programmi dell'ENEA da parte dei Ministri, dissemina il percorso dell'Ente di lacci e laccioli in modo da bloccarne anche le potenzialità di iniziativa e le capacità di recuperare risorse finanziarie aggiuntive. In contrasto con il criterio di semplificazione, il decreto istituisce un numero spropositato di Commissioni consultive, con problemi anche di sovrapposizione tra quella di cui all'articolo 7 e all'articolo 10, oltre che con quelle analoghe operanti a livello nazionale generale, rendendo nei fatti inutile il Comitato scientifico. Tutto ciò è in netto contrasto con la delega che il Parlamento ha conferito al Governo.

*La burocratizzazione dell'ente.* Lo schema di decreto legislativo cerca di trasferire all'Ente la logica e i modelli organizzativi dei Ministeri. Si riporta indietro di almeno venti anni la cultura organizzativa riproponendo un vecchio statalismo che sembrava ormai unanimemente superato. Fissare in legge dello Stato lo schema organizzativo di un ente che opera sulle frontiere tecnologiche più avanzate e che, di conseguenza, avrebbe bisogno di un continuo adeguamento delle sue strutture agli obiettivi fissati, è segno di un approccio incredibilmente rivolto al passato ed estraneo agli indirizzi prevalenti in tutti i paesi industrializzati. Viene soffocato qualsiasi criterio di autonomia e di professionalità a vantaggio di un ossessivo controllo ministeriale meramente amministrativo. Come si possa fare ricerca avanzata aumentando la burocrazia dell'Ente è un mistero che non trova neppure un tentativo di spiegazione nella relazione di accompagnamento del decreto. Tutti questi aspetti organizzativi vanno semplicemente delegati, rinviando ai regolamenti interni dell'Ente. Il decreto deve fornire un

quadro normativo semplice, sintetico e chiaro che lasci ampio spazio all'autonomia scientifica e operativa. Il ruolo del Ministero non deve essere di mero controllo amministrativo, ma di valutazione di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi.

*Il ruolo di agenzia per lo sviluppo locale.* Il ruolo dell'ENEA si colloca nell'incrocio di due importanti politiche nazionali, da un lato il federalismo e dall'altro lo sviluppo dei sistemi produttivi locali. E' largamente condivisa l'esigenza di migliorare la competitività mediante programmi territoriali di sostegno all'innovazione e di sviluppo dei distretti industriali ad alta tecnologia. Inoltre la liberalizzazione delle politiche energetiche rafforza l'esigenza di un ruolo istituzionale di garanzia, di sostenibilità e di ricerca avanzata che andrebbe implementato sempre più anche in ambito regionale. In questo momento quasi tutte le regioni sono impegnate nella definizione e attuazione dei Piani energetico-ambientali, secondo gli obiettivi di Kyoto, i quali richiedono un supporto scientifico qualificato e certificato, un quadro di coerenza nazionale e un'integrazione con gli indirizzi europei. In tutti questi campi di attività l'ENEA dovrebbe aumentare la sua presenza come agenzia pubblica che opera in raccordo con i governi locali. Incredibilmente lo schema del decreto legislativo compie un passo indietro rispetto a queste esperienze già in atto, cancellando il ruolo istituzionale dell'Ente in rapporto con le regioni e prevedendo solo accordi su progetti specifici che sarebbero comunque possibili sulla base della legislazione vigente. La questione, oltre alla rilevanza tecnico-scientifica, presenta un profilo istituzionale molto delicato. Mentre il Parlamento è impegnato ad esaminare ben tre proposte legislative sul federalismo, si opera sull'ENEA una sterzata centralistica in netto contrasto con la vocazione dell'Ente e con le esigenze del Paese. Il problema deve essere portato con urgenza all'esame della Conferenza Stato-Regioni e sconcerta il fatto che il Governo non abbia avuto la sensibilità di aprire in quella sede un confronto istituzionale.

Per tutti questi motivi, la Commissione dovrebbe invitare il Governo a ritirare la proposta di decreto e a riscriverlo sulla base delle suddette considerazioni. Sarebbe altresì utile precedere la stesura del nuovo testo con l'elaborazione da parte del Governo di un documento di indirizzo sugli obiettivi strategici che si intende assegnare all'ENEA nel quadro delle politiche nazionali di sostegno alla competitività e di sviluppo sostenibile. Con tale procedura il Parlamento sarebbe in grado di contribuire all'indirizzo dell'Ente e la stessa discussione sul testo legislativo risulterebbe più coerente e significativa».

Dopo che il presidente CIRAMI ha fornito chiarimenti di natura regolamentare, il sottosegretario DELL'ELCE si sofferma ampiamente sulle ragioni che hanno ispirato il Governo a una riforma dell'ENEA, coerente con la riforma del CNR, dell'ASI e dell'INAF, recentemente adottata a seguito dell'approfondito dibattito parlamentare che ha caratterizzato l'esame dei corrispondenti schemi di decreto legislativo. La distribuzione delle funzioni tra gli organi dell'ente - egli prosegue - è in linea con i



più recenti orientamenti normativi e dottrinali. Il modello organizzativo per l'attività scientifica prevede dipartimenti correlati ai settori di intervento dell'ente, con autonomia finanziaria e gestionale. Altra rilevante novità è quella introdotta dall'articolo 18 che prevede la costituzione di una società di diritto privato per la gestione delle partecipazioni in aziende industriali e per il trasferimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti derivanti dall'attività di ricerca dell'ente.

Per quanto concerne il personale, infine, è stato modificato il vincolo che impedisce la distinzione dei contratti tra ricercatori e amministrativi, in tal modo rispondendo alle giuste aspettative di quanti sono impegnati nell'attività di ricerca dell'ENEA e ai rilievi critici sulle cosiddette *fughe di cervelli*.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CIRAMI propone che la Commissione si riunisca martedì 10 giugno, alle ore 20,30, per concludere l'esame dell'atto del Governo n. 221.

Conviene unanime la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**Comunicazioni del presidente sul calendario delle audizioni e delle eventuali missioni relative all'indagine conoscitiva su adozioni e affidamento**

**Comunicazioni del presidente sulle iniziative collegate alla proposta di istituire un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 15,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,35.

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Presidenza del presidente*  
Enzo TRANTINO

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**Comunicazioni del presidente**

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti segreti:

copia del verbale del consiglio di amministrazione di Telecom Italia del 19 dicembre 1997, trasmessa dal presidente di Telecom Italia con lettera pervenuta in data 16 maggio 2003;

copia integrale degli atti del fascicolo del procedimento penale concernente Igor Marini e Fabrizio Paoletti, trasmessa dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con lettera pervenuta in data 21 maggio 2003;

un fascicolo contenente documentazione, consegnato alla Commissione in data 21 maggio 2003 dall'avvocato Luciano Randazzo;

documentazione trasmessa con lettera del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, pervenuta in data 28 maggio 2003;

copia dei verbali di perquisizione domiciliare e sequestro a carico di Branislava Stojin Dimitrijevic e Gianfrancesco Vitali, acquisiti in data 29 maggio 2003 dalla procura della Repubblica di Torino.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito il seguente atto riservato:

una lettera del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, pervenuta in data 29 maggio 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:

una lettera del presidente dell'ENI, pervenuta in data 15 maggio 2003, recante in allegato una nota con la quale l'amministratore delegato di quella società comunica che nessun volo è stato effettuato dalla Servizi Aerei s.p.a. sulla tratta Roma-Belgrado nel periodo dal 1° giugno 1997 al 15 giugno 1997;

due lettere del presidente del collegio sindacale di Telecom Italia e del presidente di Telecom Italia, pervenute rispettivamente in data 21 maggio e 27 maggio 2003, concernenti la segnalazione di danno patrimoniale deliberata dalla Commissione nella seduta del 9 aprile 2003;

una lettera del Procuratore Generale presso la Corte dei conti, pervenuta in data 26 maggio 2003, con la quale si conferma l'avvenuta ricezione del resoconto stenografico della seduta del 9 aprile 2003 e si informa che il resoconto è stato trasmesso, per competenza, al procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio;

una lettera del presidente del tribunale di Torino, pervenuta in data 3 giugno 2003, concernente la segnalazione di danno patrimoniale deliberata dalla Commissione nella seduta del 9 aprile 2003;

un elaborato concernente suggerimenti per acquisizioni documentali, predisposto dall'ambasciatore Antonio Napolitano, consulente a tempo parziale della Commissione, acquisito agli atti in data 14 maggio 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che la Commissione deliberi di richiedere a Telecom Italia copia della documentazione concernente gli accertamenti compiuti dal dottor Gianni Stella nel periodo aprile-maggio 1999 su incarico dell'allora amministratore delegato Franco Bernabè, secondo quanto emerso nell'audizione di quest'ultimo dello scorso 14 maggio 2003.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione documentale.

Comunica che con lettera del 21 maggio 2003, pervenuta in data 3 giugno 2003 – indirizzata, oltre che al sottoscritto, anche al Presidente della Repubblica, al Consiglio superiore della magistratura e ai Presidenti

di Camera e Senato – il dottor Marcello Maddalena, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, ha posto talune questioni di carattere generale concernenti i rapporti tra la Commissione e la Procura di Torino. Avverte che sulle questioni sollevate nella lettera convocherà un'apposita riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per martedì 10 giugno 2003, alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, con lettera della dottoressa Rita Vannucci, Commissario della Legge, pervenuta in data odierna, il Tribunale Commissariale Civile e Penale della Repubblica di San Marino ha comunicato che la richiesta di assistenza giudiziaria della Commissione è ammissibile ma che, ai sensi dell'ordinamento giuridico sammarinese, non potrà essere autorizzata la presenza di una delegazione della Commissione per assistere all'esecuzione degli atti istruttori richiesti. La lettera precisa, peraltro, che gli atti istruttori richiesti «si concretizzano attraverso una mera acquisizione di documentazione bancaria», per il cui espletamento è giudicata irrilevante la presenza dell'autorità rogante. La dottoressa Vannucci chiede, inoltre, che la Commissione le confermi che all'epoca dei fatti (9 giugno 1997) Telecom Italia fosse una società pubblica, al fine di verificare se i fatti su cui indaga la Commissione siano gli stessi che hanno dato luogo alla contestazione del reato di corruzione di pubblico ufficiale da parte dell'Autorità giudiziaria italiana. La stessa dottoressa Vannucci si è dichiarata disponibile a fornire alla Commissione tutta la documentazione bancaria necessaria che invierà con pacco destinato *ad hoc* e ad un'eventuale integrazione, se occorre. Provvederà, pertanto, ad inviare alla dottoressa Vannucci una lettera in cui confermerà che Telecom Italia era all'epoca dei fatti una società pubblica.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, dopo la seduta odierna, la Commissione sarà nuovamente convocata mercoledì 11 giugno 2003 per procedere, salva la disponibilità degli interessati, alle audizioni del dottor Massimo Masini e dell'ingegner Oscare Cicchetti (la cui audizione viene rinviata al prossimo mercoledì, attesa la richiesta – che giudica ragionevole – in tal senso formulata del senatore Lauria).

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica, infine, che nell'odierna riunione l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che nel corso del mese di giugno la Commissione proceda anche alle audizioni del dottor Massimo Gentili, del dottor Mario Agliata e del dottor Giovanni Garau, nonché ad una nuova audizione del dottor Francesco Righetti ed all'individuazione ed alla successiva audizione del-

l'ufficiale – o degli ufficiali – di polizia giudiziaria che ha condotto le indagini sul signor Curio Pintus in Lucca. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, gli ha conferito mandato ad elaborare un calendario delle audizioni dei soggetti sopra indicati, tenendo conto delle disponibilità dei medesimi e delle connesse esigenze organizzative.

La Commissione prende atto.

#### Sui lavori della Commissione

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) desidera proporre un elemento di riflessione in ordine alla decisione, assunta dalla Commissione, di attendere l'esito della rogatoria sui documenti svizzeri per procedere all'interrogatorio in rogatoria del signor Igor Marini. Poichè la detenzione di quest'ultimo sembra protrarsi nel tempo, si dichiara preoccupato di quello che si potrebbe definire un «arrembaggio» alla persona dello stesso Marini da parte dell'autorità elvetica e – stando a notizie giornalistiche – dei magistrati di Torino, preoccupazione che ha avuto modo di rappresentare anche al legale italiano di Marini.

Invita, quindi, ad esaminare la possibilità che la Commissione, senza attendere l'autorizzazione all'accesso agli atti, proceda comunque all'interrogatorio del signor Marini.

Chiede, infine, al presidente se la lettera inviata a lui, unitamente al Presidente della Repubblica e ad altre autorità dello Stato, dal procuratore della Repubblica di Torino sia quella pubblicata quasi integralmente da *la Repubblica*.

Enzo TRANTINO, *presidente*, conferma che si tratta della stessa lettera.

Il deputato Carlo TAORMINA (FI) osserva che si è di fronte alla violazione del segreto d'ufficio, di cui qualcuno deve farsi carico. Nella medesima lettera vi è, inoltre, un'accusa specifica nei suoi confronti, per circostanze che si dichiara pronto a confermare, stante l'oggettività dei fatti.

Enzo TRANTINO, *presidente*, fa presente che alla prima richiesta dell'onorevole Taormina si frappone un nuovo ostacolo, che precedentemente non era stato opposto: si tratta del fatto che entro 30 giorni il signor Marini ha il diritto, salvo rinuncia, di opporsi all'eventuale interrogatorio da parte dell'autorità italiana, nonchè alla richiesta di trasferimento.

Quanto al secondo punto, assicura il proprio impegno sul fatto che non si tratterà di una risposta «ecumenica», anche se ovviamente si porrà attenzione a non rompere la leale collaborazione con la magistratura di Torino. Peraltro, il Presidente della Camera ha osservato al riguardo che delle iniziative che assume risponde il singolo componente la Commis-

sione, ma che tali iniziative non possono essere censurate o criticate nè da altri componenti nè dalla Commissione stessa.

Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) chiede che venga investita l'autorità giudiziaria di quella che, a suo avviso, è una violazione del segreto d'ufficio, visto che la lettera del procuratore della Repubblica di Torino è stata pubblicata da *la Repubblica* prima di pervenire ai suoi destinatari.

Enzo TRANTINO, *presidente*, prega il senatore Consolo di riprendere tali considerazioni nella riunione *ad hoc* dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per martedì 10 giugno 2003, alle ore 13,30.

Al deputato Gustavo SELVA (AN), il quale chiede chiarimenti in ordine all'iniziativa assunta da Telecom Italia, di cui il presidente ha dato comunicazione in precedenza, Enzo TRANTINO, *presidente*, precisa che il presidente di Telecom Italia ha comunicato, con molta correttezza, l'intenzione di istituire un comitato di tre saggi, provenienti dal mondo accademico e del diritto, cui conferire l'incarico di studiare se sia utile individuare le iniziative che la stessa Telecom potrebbe intraprendere in futuro in relazione all'eventuale esercizio di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori dell'epoca di Telecom Italia.

La Commissione prende atto.

#### **Esame testimoniale del dottor Filippo Lardera**

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che l'audizione del dottor Lardera, già prevista per il 2 aprile 2003, era stata rinviata, essendosi il dottor Lardera avvalso della facoltà di non rispondere per non rischiare di incorrere in violazioni del segreto bancario svizzero penalmente perseguibili in base all'ordinamento elvetico ed avendo lo stesso dottor Lardera suggerito di superare il problema attraverso una richiesta della Commissione al cliente dell'epoca di UBS, ossia a Telecom Italia, di fornire il prescritto consenso alla rivelazione di circostanze coperte dal segreto bancario.

Successivamente, in risposta ad una richiesta in tal senso formulata dalla Commissione, il presidente di Telecom Italia, con lettera pervenuta in data 8 maggio 2003, ha comunicato che Telecom Italia, per quanto di propria competenza, dà il consenso a che il dottor Filippo Lardera fornisca alla Commissione gli elementi informativi utili al prosieguo delle indagini sui fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, anche quando relativi a circostanze coperte dal segreto bancario a tutela Telecom Italia e/o dagli accordi di confidenzialità a suo tempo stipulati tra UBS e Stet/Telecom Italia.

Il dottor Filippo Lardera è stato, quindi, nuovamente convocato per oggi in qualità di testimone, così come stabilito nella seduta del 2 aprile 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte il dottor Lardera dell'obbligo di dire tutta la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, dei deputati Alfredo VITO (FI), Carlo TAORMINA (FI) e Gustavo SELVA (AN) e dei senatori Michele LAURIA (Margh-DL-U) e Massimo BONAVITA (DS-U) risponde il dottor Filippo LARDERA.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il dottor Lardera, i colleghi intervenuti e dichiara concluso l'esame testimoniale.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione dell'ingegner Oscare Cicchetti.



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività**  
**d'Intelligence italiana**

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**29ª seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Paolo GUZZANTI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Audizione del maresciallo Mauro Dodero**

Dopo interventi sui lavori della Commissione dei senatori NIEDDU e GARRAFFA e del PRESIDENTE, la Commissione procede all'audizione del maresciallo Dodero.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse la necessità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Intervengono quindi ripetutamente per porre domande i deputati PAPINI, QUARTIANI e FRAGALÀ, i senatori NIEDDU, MARINO e MUGNAI nonché il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati il maresciallo DODERO.

Il PRESIDENTE ringrazia il maresciallo Dodero per il contributo fornito ai lavori della Commissione e, in considerazione di concomitanti impegni parlamentari, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

129<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato Gagliardi.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico**

(Parere su emendamenti alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario)

Il relatore FALCIER illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo alla Sottocommissione di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.51 e 1.60, i quali disciplinano le modalità di trasferimento di beni immobili alla Regione Sardegna, intervenendo in una materia riservata alla competenza delle norme attuative dello statuto speciale di quella regione. Propone, inoltre, che l'osservazione già formulata in sede di parere sul testo del decreto-legge n. 102 sul comma 4 dell'articolo 1, relativamente all'individuazione delle ragioni per le quali la possibilità di trasferimento gratuito alla Regione è prevista solo per il Friuli Venezia-Giulia e non anche per altre Regioni o Province autonome, sia riferita agli emendamenti da 1.41 a 1.48. Propone di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Segnala infine alla Sottocommissione che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 102 in titolo, incide sulle procedure di vendita attualmente in corso, senza che venga chiarito quale sia l'esito di tutte le attività di stima e valorizzazione già svolte, per le quali sembrerebbe preclusa la possibilità di sfociare in un'asta di vendita, con possibile lesione dei diritti acquisiti. Sarebbe quindi opportuno invitare la Commissione di merito ad approvare modifiche al testo del decreto-legge che prevedano meccanismi di salvaguardia per quelle procedure di vendita che risultino essere, allo stato, in una fase molto avanzata.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

**(2282) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI illustra il decreto-legge in titolo e segnala che l'articolo 1 – con il quale si dispone la proroga del termine per le attività *intra moenia* – non modifica la disposizione, di cui all'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo cui le Regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali; propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (n. 225)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore FALCIER illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, con il quale viene modificata la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuando come strutture di primo livello le direzioni generali. Dopo aver ricordato che tale provvedimento ha incontrato il favore delle rappresentanze sindacali del Ministero, propone alla Sottocommissione di formulare osservazioni favorevoli allo schema in titolo.

La Sottocommissione conviene con il relatore.

**(2018) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(2100) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(2186) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

**(2188) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(570) *GRECO ed altri. – Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari*

(2020) *Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto con esiti separati. Parere non ostativo con osservazioni sul disegno di legge n. 570 e parere non ostativo sul disegno di legge n. 2020)

Il relatore BASILE, dopo avere illustrato il disegno di legge n. 570, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, sostituendo il riferimento alla dichiarazione di interesse nazionale delle operazioni di ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari con quello alla dichiarazione di preminente interesse nazionale ai sensi e secondo le modalità indicate dalla legge-obiettivo, salvaguardando così il ruolo che tale legge riconosce alle Regioni nell'individuazione delle opere che rivestono tale interesse.

Riferisce inoltre sul disegno di legge n. 2020, il quale non presenta, per quanto di competenza, profili di rilievo; propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere parere non ostativo su tale disegno di legge.

La Sottocommissione concorda con le proposte di parere del relatore.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti» (n. 228)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore FALCIER illustra lo schema di regolamento in titolo e dà conto delle obiezioni contenute nel parere del Consiglio di Stato, il quale peraltro, ricalcando un precedente parere reso nell'aprile 2002, non tiene conto dell'intervenuta entrata in vigore della legge n. 137 del 2002, la quale espressamente consente l'istituzione di quelle figure sulle quali si sono appuntati i rilievi contrari del Consiglio di Stato.

Premesso quindi che lo schema di regolamento appare conforme alle disposizioni di legge, propone alla Sottocommissione di esprimere osservazioni favorevoli, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di individuare gli incarichi di funzione dirigenziale che si renderanno indisponibili, ai fini di assicurare l'invarianza di spesa del regolamento stesso; propone inoltre di segnalare alla Commissione di merito, riguardo all'articolo 1, comma 1, l'opportunità di anticipare la collocazione della attuale lettera *e*-bis) che inserisce il riferimento ai viceministri, nell'articolo 1 del D.P.R. n. 320 del 2001, divenendo la lettera *d*-bis) del comma 1 di quell'articolo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

*(1727) Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche*

(Parere su emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente PASTORE, in sostituzione del relatore Boschetto, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul complesso degli emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

203<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi e proposte di modifica)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VEGAS, rispondendo ai rilievi formulati dal relatore in merito al provvedimento in esame, osserva, in primo luogo, la necessità di rettificare gli errori materiali presenti nel comma 1 dell'articolo 8 (relativo alla copertura finanziaria), sostituendo, al comma 1, le parole: «all'articolo 6, commi 1 e 7», con le parole: «all'articolo 7, commi 1, 5 e 6». Evidenzia, quindi, che la copertura finanziaria indicata nella relazione tecnica di accompagnamento della legge delega n. 39 del 2002 (legge comunitaria per il 2001), si riferisce ai commi 1, 5 e 6 dell'articolo 7, come, peraltro, confermato dal comma 2 del medesimo articolo 8, ed è comprensiva degli oneri derivanti dall'espletamento dei compiti di cui al comma 2 dello stesso articolo 7. Sempre in relazione alla copertura finanziaria di cui all'articolo 8, conferma la disponibilità delle risorse per la necessaria copertura, a carico del Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Sottolinea, inoltre, che l'importo previsto al comma



1 dello stesso articolo 8 rappresenta un limite massimo di spesa, da non superare in sede di attuazione del provvedimento. Non ritiene, quindi, per le ragioni dianzi esposte, necessario rimodulare le spese per la composizione e l'ufficio per il contrasto delle discriminazioni, la cui copertura risulta, a suo avviso, pienamente soddisfacente. Per quanto concerne l'opportunità di riferire la copertura di cui al comma 1 dell'articolo 8 alla norma istitutiva della legge delega (articolo 29, comma 2, della legge n. 29 del 2002), ritiene che sia, invece, corretto mantenere il riferimento all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, essendo il Fondo ivi previsto deputato alla copertura delle direttive europee da attuare, come indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), di tutte le leggi comunitarie annuali. Infine, in relazione all'articolo 6, comma 1, precisa che all'istituzione del registro ivi previsto si farà fronte con le risorse umane e strumentali esistenti, come indicato, in via generale, dal comma 2 dell'articolo 8.

Il senatore MORANDO osserva che la formulazione letterale della copertura di spesa prevista dall'articolo 8 non pare configurare un tetto di spesa come, invece, sostenuto dal Governo. Pur osservando che, trattandosi di uno schema di decreto legislativo, la Sottocommissione non ha le prerogative di intervento applicabili rispetto ad altri tipi di provvedimento, ritiene comunque opportuno esprimere un richiamo puntuale ad una più esplicita formulazione della norma come limite di spesa, nonché un più chiaro riferimento della copertura agli oneri di cui all'articolo 7.

Il sottosegretario VEGAS conviene sulla necessità di coordinare meglio la copertura prevista dall'articolo 8, con i relativi oneri indicati nell'articolo 7.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle considerazioni testé svolte, propone alla Sottocommissione di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, premesso che occorre rettificare gli errori materiali delle norme di copertura di cui all'articolo 8 sostituendo, al comma 1, le parole: «all'articolo 6, commi 1 e 7» con le seguenti: «all'articolo 7, commi 1, 5 e 6», nel presupposto della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 e che all'istituzione del registro di cui all'articolo 6, comma 1 si possa far fronte senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli. La Commissione sottolinea tuttavia la necessità di sostituire, all'articolo 8, comma 1, le parole: «quantificati in» con le seguenti: «nel limite massimo di».

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

*(2282) Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti*, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VEGAS risponde alle osservazioni del relatore illustrando la documentazione tecnica predisposta dal Governo, riguardante le finalità, l'organizzazione e le attività della fondazione IME di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento, nonché soffermandosi sulle transazioni per il risarcimento dei danni ai soggetti emotrasfusi di cui all'articolo 3, comma 2, fornendo informazioni integrative di quelle già esposte nella relazione tecnica. Riguardo a tale punto, in particolare, precisa che le ulteriori 1.200 contestazioni segnalate si riferiscono a posizioni di contenzioso tutte espressamente vagliate, in quanto riferite sia a precedenti trasfusioni ematiche sia a somministrazioni di emoderivati. Tuttavia, trattandosi di contenziosi pervenuti ad una prima sentenza soltanto nell'1 per cento dei casi (con conclusioni favorevoli o sfavorevoli per l'Amministrazione in parti pressoché uguali), in assenza di elementi più certi sui relativi esiti processuali, si è cercato di attenersi a parametri di valutazione il più possibile coerenti ed omogenei rispetto alle posizioni già considerate nelle transazioni precedenti. Per quanto riguarda, infine, i chiarimenti richiesti sui criteri di ripartizione della spesa complessiva nei tre anni considerati, ritiene che sia stata, di fatto, la modulazione degli stanziamenti disponibili anno per anno a condizionare, in termini economico-contabili, la tipologia di transazioni concretamente adottabili in ciascun anno. Fa infine presente che nel testo ritrasmesso dalla Camera dei deputati è stata espunta la clausola di salvaguardia precedentemente inserita nell'articolo 3, comma 2, che il Ministero dell'economia e finanze ritiene invece opportuno ripristinare.

Il presidente AZZOLLINI propone di acquisire la documentazione tecnica predisposta dal Governo e di tenere conto, nella formulazione del parere, dell'osservazione del Governo circa la necessità di ripristinare la clausola di salvaguardia finanziaria.

Il senatore MORANDO evidenzia i rischi di ampliamento del contenzioso impliciti nella soluzione transattiva delineata dal provvedimento in esame, che sembra permettere a chiunque abbia fatto ricorso di ottenere comunque un risarcimento, indipendentemente dall'effettivo esito del giudizio promosso. Pur considerando condivisibile lo spirito del provvedimento, mirante ad erogare un ristoro solo a coloro che hanno già presen-

tato ricorso, nei limiti di una cifra ben determinata, ritiene ragionevole supporre che lo Stato tenda ad assicurare anche ai futuri ricorrenti un analogo beneficio, con la conseguenza di un accrescimento dei relativi oneri. La clausola di salvaguardia presente nel testo originale mirava proprio a garantire la congruità delle risorse stanziare a tale scopo, che ora, invece, potrebbero rivelarsi insufficienti per una definitiva chiusura della vicenda. Evidenza, infine, che, paradossalmente, l'unico modo per evitare tale rischio sarebbe quello di eliminare il meccanismo stesso della transazione, posto che questo determinerà certamente una crescita del contenzioso, come dimostrano analoghe esperienze del passato.

Il sottosegretario VEGAS osserva che lo schema in esame non assegna, in realtà, i risarcimenti in maniera indiscriminata a tutti coloro che ne facciano richiesta, ma solo a coloro che aderiranno alle proposte di transazione e solo limitatamente ai giudizi pendenti. D'altra parte, sottolinea che le transazioni non scattano in modo automatico, ma si deve ritenere che costituiscano una facoltà a disposizione dello Stato, da graduare in relazione alle specifiche situazioni di volta in volta riscontrate. Con riferimento agli oneri relativi alla Fondazione IME, di cui all'articolo 2, comma 2, rinvia alle precisazioni già fornite nella relazione tecnica e nella nota precedentemente illustrata.

Il presidente AZZOLLINI, pur riconoscendo la possibilità di un futuro aumento del numero dei ricorsi finalizzati ad ottenere un risarcimento dallo Stato, che potrebbero essere innescati dal meccanismo della transazione, sottolinea comunque l'opportunità che lo Stato vada a chiudere definitivamente almeno i giudizi pendenti, indipendentemente da quelli che potranno essere i futuri sviluppi. Ritiene, comunque, importante tenere conto delle indicazioni emerse dal dibattito. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, comma 2, costituisca un limite massimo di spesa; la formulazione a tetto di spesa del meccanismo delle transazioni per il risarcimento danni di cui all'articolo 3, comma 1, sia congrua in quanto applicabile ai soli giudizi già pendenti; il ricorso a tale meccanismo non sia automatico, ma facoltativo, restando alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione la sua applicazione, da graduare in relazione all'effettiva probabilità di soccombenza in ciascun giudizio».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

**(1787-B) *Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO illustra, per quanto di competenza, i due emendamenti 1.1 e 1.2 relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che, in relazione ad entrambi, occorre acquisire una quantificazione verificata dei relativi oneri, nonché correlare la copertura alla cadenza temporale degli stessi, che appare permanente. Fa quindi presente che nei fondi speciali ivi richiamati non viene precisato l'accantonamento da utilizzare a copertura.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti richiamati dal relatore, in quanto ritenuti suscettibili di comportare maggiori oneri correlati a norme di copertura incongrue.

La Sottocommissione, su proposta del PRESIDENTE, conferisce quindi mandato al relatore ad esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti in esame.

**(2212) *Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI, illustrando il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, segnala, in relazione al comma 2 dell'articolo 3 (che aggiunge il nuovo articolo 12-*bis* al decreto legislativo n. 242 del 1999, in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili), che il riconoscimento, alla lettera *b*), a favore degli atleti disabili delle Paraolimpiadi dello stesso trattamento economico e premiale riconosciuto agli atleti normodotati delle Olimpiadi, sembra suscettibile di comportare maggiori oneri, per i quali occorre valutare l'opportunità di richiedere la predisposizione della relativa relazione tecnica.

Il sottosegretario VEGAS precisa, con riferimento alle osservazioni del relatore, che gli oneri recati dal provvedimento, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), trovano copertura nel contributo straordinario di cui all'articolo 1.

Il presidente AZZOLLINI, osservando che il contributo ha durata triennale, mentre gli oneri appaiono configurati a regime, evidenzia la necessità di correlare il profilo temporale della copertura e delle spese. Propone, pertanto, che la Sottocommissione conferisca mandato al relatore ad esprimere un parere non ostativo, a condizione che, ai sensi dell'articolo

81 della Costituzione, all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), vengano aggiunte, in fine, le parole: «a valere e per la durata del contributo di cui all'articolo 1, comma 1».

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente.

**(645) RIZZI ed altri: Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione sul testo proposto dal relatore. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 dicembre 2001.

Il relatore NOCCO riferisce, per quanto di competenza, sul testo proposto dal relatore della Commissione di merito a proposito del provvedimento in titolo, caratterizzato dalla riformulazione delle norme oggetto dei principali rilievi che hanno indotto la Commissione a richiedere la relativa relazione tecnica nella precedente seduta. Viene infatti configurato un meccanismo di finanziamento degli oneri derivanti dall'obbligo di ricostruzione presso aree adeguate delle carceri, di cui all'articolo 6, comma 1, basato sui proventi derivanti dalla cessione delle strutture carcerarie già edificate nei centri storici ovvero nelle zone destinate ad edilizia intensiva o residenziale. Le suddette risorse costituiscono un limite massimo di spesa anche nel caso degli interventi sostitutivi previsti dall'articolo 6, comma 2. Rileva, inoltre, che all'articolo 5 risultano soppressi i commi 2, 3 e 4, già oggetto dei rilievi della Commissione in merito alla possibile configurazione di nuovi o maggiori oneri per lo Stato, e si individua, a seguito della riformulazione del comma 1, un'ulteriore fonte di risorse per le citate finalità di cui all'articolo 6, derivanti dalla cessione di terreni o altri beni immobili oggetto di occupazione di urgenza per l'esecuzione di progetti non più conformi con le disposizioni recate dalla legge in esame. Al riguardo ritiene tuttavia opportuno precisare che i suddetti proventi derivano dai beni ceduti «qualora espropriati». Per quanto di competenza, occorre infine valutare, a suo avviso, gli effetti per il bilancio dello Stato derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 4, posto che viene previsto l'obbligo di modificare progetti in corso di deliberazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti» (n. 228)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio.

Il sottosegretario VEGAS, in merito alle richieste di chiarimenti avanzate dal relatore, rinvia alle considerazioni già svolte in occasione della precedente seduta.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle risposte del Governo, ritiene opportuno ribadire con chiarezza, nella formulazione del parere, che la copertura degli oneri relativi al personale inserito nelle strutture di diretta collaborazione dei vice ministri, debba essere riferita alle dotazioni organiche di fatto anziché a quelle di diritto.

Il senatore MORANDO lamenta il fatto che, mancando completamente la relazione tecnica, non è in realtà possibile, per la Sottocommissione, esprimere alcuna valutazione sulla congruità del disegno di legge in esame per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione.

Il presidente AZZOLLINI, associandosi ai rilievi del senatore Morando, propone quindi alla Commissione di dare mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli, rilevando, tuttavia, che la mancanza della relazione tecnica non consente di verificare in maniera puntuale la congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura, e segnalando altresì che, al fine di garantire l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento, l'indisponibilità di posti a livello dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 6, deve essere verificata, anziché rispetto alle dotazioni organiche di diritto, in relazione alle dotazioni di fatto, rispetto alle quali vengono commisurati gli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente.».

La Sottocommissione approva infine la proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 16.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

**28<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

**(2212) Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carli ed altri; Battaglia ed altri: parere favorevole.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 5 giugno 2003, ore 14*

#### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale (1787-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

Esame di emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità. (1296).

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).



- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- D'IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).
- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (2254) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).

- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VII. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8». (*Doc. XXII, n. 13*).

VIII. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472). (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216).
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 5 giugno 2003, ore 14*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).

- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri*).
- ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).
- ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783).
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VIII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).



- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena. (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati. (817).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Relazione concernente il piano di ripartizione del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile (n. 232).
- Schema di decreto legislativo recante: «Istituzioni di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» (n. 234).

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 5 giugno 2003, ore 8,30 e 14,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).
- MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002*).

- EUFEMI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

### IN SEDE CONSULTIVA

#### I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

#### II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).

---

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Giovedì 5 giugno 2003, ore 8 e 15

### IN SEDE REFERENTE

#### Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (2248).
-

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 5 giugno 2003, ore 8,30 e 15*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215).

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (37).
- MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via *Internet* (504) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).
- CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (1390).

- DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva (1391).
- PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).
- PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1681).
- GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
- BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (2042).
- FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2088).
- DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo (2123).
- Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2170).
- FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione (2179).
- FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (2180).
- e della petizione n. 175 ad essi attinente.

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Giovedì 5 giugno 2003, ore 14*

### *IN SEDE REFERENTE*

#### I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PILONI ed altri. – Interventi urgenti per il riconoscimento a tutti i lavoratori di una «rete comune di diritti di cittadinanza» e misure urgenti di politiche attive del lavoro orientate alle piccole e medie imprese (2225) (*Fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- TREU ed altri. – Diritti di sicurezza sociale in materia di tutela attiva del lavoro e del reddito (1674).

- AMATO ed altri. – Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori (1872).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*)
- MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. – Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri.- Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri.- Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri.- Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).

- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
  - RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
  - GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
  - e delle petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti.
- 

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 5 giugno 2003, ore 8,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori (470).
  - PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori (813).
  - BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori (1222) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori (1446).
  - DETTORI ed altri. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori (1450).
  - e della petizione n. 135 ad essi attinente.
-

**COMMISSIONE STRAORDINARIA  
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

*Giovedì 5 giugno 2003, ore 13,30*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti nella realtà internazionale: audizione di Paolo Pobiati, coordinatore per la Birmania di Amnesty International.

---